

Stefano Barbati

Gli studi sulla cittadinanza romana prima e dopo le ricerche di Giorgio Luraschi (*)

Premessa — I. Parte generale: Giorgio Luraschi e (la dottrina su) le *leges de civitate* del 90-89 a.C. — II. Parte speciale: il pensiero di Giorgio Luraschi sull'acquisto della cittadinanza romana, confrontato con la letteratura in tema a lui antecedente e successiva (con riferimenti ai cenni di Giorgio Luraschi sulla perdita della *civitas*): 1. *La procedura di naturalizzazione: efficacia del censimento e il caso particolare del ius migrandi* — 2. *La doppia cittadinanza e il ius adipiscendae civitatis per magistratum* — 3. *L'esclusione dell'acquisto della cittadinanza romana per nascita ex lege Minicia de liberis* — Conclusioni.

Quando nel 1978 Giorgio Luraschi inizia a studiare i profili giuridici della cittadinanza romana¹, la scena degli studi in materia è dominata dal *Roman Citizenship* di Adrian Nicholas Sherwin White².

Questa ampia e dettagliata monografia è pubblicata nel 1939³, e in una seconda edizione, riveduta e ampliata con la discussione della letteratura accumulatasi dal 1940 agli inizi degli anni '70 del secolo appena trascorso, nel 1973⁴.

Una ricerca di simile mole da un lato ha inevitabilmente comportato se non la rimozione almeno il passaggio in secondo piano delle analisi in tema di cittadinanza romana dedicate dalla dottrina giuridica ottocentesca, e che hanno il loro vertice nelle sparse notazioni sul punto di Theodor Mommsen nel suo *Staatsrecht*.

Dall'altro ha fatto sì che dei profili giuridici della cittadinanza romana vengano ora ad occuparsi pressoché esclusivamente storici, per lo più di matrice anglosassone, come appunto Sherwin White.

Entrambi gli aspetti, specialmente il secondo, sono fortemente stigmatizzati da Giorgio Luraschi.

Per quel che riguarda quest'ultimo profilo scrive il Maestro comasco: «Bisogna, tuttavia, subito riconoscere che all'approfondimento di tali questioni» — ossia «i provvedimenti ... *de civitate* ... emanati negli anni compresi tra il 90 e l'83»⁵ —, «da ormai troppo tempo, si dedicano quasi esclusivamente gli storici politici, mentre gli storici del diritto o si dimostrano paghi delle tesi cui giunse a suo tempo la storiografia giuridica dell'Ottocento, subito 'codificata' dal Rotondi, ovvero, nel migliore dei casi,

*) Questo contributo riproduce, con le scontate differenze che passano fra una versione orale ed una scritta, l'omonima relazione tenuta (grazie al gentile invito del professor Sergio Lazzarini, al quale vanno ancora i più sentiti ringraziamenti) all'Incontro di Studio «Incorrupta Antiquitas. Studi di storia, epigrafia e diritto. In memoria di Giorgio Luraschi» (Como, 25-26 maggio 2012), ed è destinato ai relativi *Atti*.

¹) G. LURASCHI, *Sulle leges de civitate (Iulia, Calpurnia, Plantia Papiria)*, in «SDHI.», XLIV, 1978, p. 321-370. Ma già G. LURASCHI, *Sulla data e sui destinatari della lex Minicia de liberis*, in «SDHI.», XLII, 1976, p. 431-443, contiene un primo approccio al tema, come si metterà in risalto *infra*, Parte speciale [II], § 3.

²) A.N. SHERWIN WHITE, *The Roman Citizenship*², Oxford, 1973.

³) E su questa prima edizione si veda la «memorabile recensione» (G. LURASCHI, *La questione della cittadinanza nell'ultimo secolo della Repubblica*, in «Res Publica» e «Princeps» [Atti Copanello VII], Napoli, 1996, p. 35) di A. MOMIGLIANO, in «JRS.», XXXI, 1941, p. 158-165 = *Secondo contributo alla storia degli studi classici*, Roma, 1960, p. 389-400.

⁴) Cfr. la recensione di T.R.S. BROUGHTON, in «JRS.», LXV, 1975, p. 189-191, il quale conclude che «the author's review of the scholarship of the last 35 years has greatly enhanced the value of this edition» (p. 191).

⁵) LURASCHI, *Sulle leges de civitate*, cit. [nt. 1], p. 321.

mutuano le conclusioni degli storici politici più accreditati. Viene così meno su un punto di fondamentale importanza per la comprensione non solo degli aspetti politici del *bellum sociale*, ma anche dei complessi meccanismi legislativi che regolavano lo *ius civitatis*, l'apporto, certamente determinante, di coloro cui la materia sarebbe 'di diritto' riservata o, quanto meno, congeniale»⁶.

Il rischio dell'occupazione di tali spazi da parte di chi giurista non è viene prospettato da Luraschi richiamando in proposito⁷ un suo modello di romanista, Emilio Betti⁸, e il titolo di un suo celebre scritto pubblicato negli Studi in onore di Arangio-Ruiz, vale a dire *Falsa impostazione della questione storica, dipendente da erronea diagnosi giuridica*⁹:

«E' una strada che il giurista può e deve percorrere senza indugio, a patto che si munisca di un bagaglio di cognizioni rinnovato e più aperto, se non vuole recitare, come purtroppo sta accadendo, il ruolo dello spettatore o, al più, della comparsa su una scena, quale è quella delle forme costituzionali ed amministrative dell'espansione romana, che lo dovrebbe vedere protagonista. Ed invece da anni, con pochissime eccezioni, sono gli storici politici, gli epigrafisti e perfino gli archeologi che si occupano delle magistrature, delle leggi municipali e coloniali, del diritto 'internazionale' romano in genere. Ne escono studi pregevoli, che raramente, però, soddisfano le esigenze dei romanisti, poiché a tali studi manca lo strumentario concettuale e la sensibilità propria dei giuristi ... Più volte mi sono reso conto di come, per servirmi di una nota espressione del Betti ..., da una erronea diagnosi giuridica possa dipendere una falsa impostazione della questione storica. Il guaio è che non sempre il giurista, quando il suo discorso si fa tecnico, viene letto e compreso dai cultori delle altre discipline¹⁰ ... Ragionare come il Betti ed indagare nella sua stessa direzione vuole dire preordinarsi la possibilità di nuove, insospettabili scoperte, specie da parte di chi, *ratione materiae*, dovrebbe considerarsi dotato della stessa mentalità e della stessa attrezzatura logica ... ora che, specie in campo giuspubblicistico, incalzano metodi, finalità, strumenti nuovi e la concorrenza degli storici generali è sempre più agguerrita ed 'invadente' ... Assistiamo infatti ad un autentico esproprio di tematiche giuridiche, per altro con risultati non sempre soddisfacenti e congeniali alla nostra mentalità, e, tutto sommato, anche poco utilizzabili ai nostri fini ...»¹¹.

⁶) LURASCHI, *Sulle leges de civitate*, cit. [nt. 1], p. 323.

⁷) In *Aspetti giuridici della romanizzazione del Bruzio (a proposito del volume 'Istituzioni e forme costituzionali nelle città del Bruzio in età romana')*, in «SDHI», LII, 1986, p. 492 s. e 500 s., e in *Emilio Betti e la crisi della costituzione repubblicana*, in «SDHI», LIV, 1988, p. 333-374. Si veda anche G. LURASCHI, *Storia di Como Antica. Saggi di archeologia, diritto e storia*², Como, 1999, p. XIX, nonché ID., *rec. a G. CRIFÒ, Civis. La cittadinanza tra antico e moderno*, Bari, 2000, in «Iura», LI, 2000, p. 160, 164-165, 168-169.

⁸) Che Emilio Betti fosse un punto di riferimento del Giorgio Luraschi storico del diritto lo testimonia non soltanto la lunghissima recensione al volume del 1986 a cura di G. Crifò che raccoglie gli Atti del Convegno perugino del 1984 in memoria del Betti giuspubblicista – LURASCHI, *Emilio Betti*, cit. [nt. 7], p. 333-374 –, ma anche l'esperienza didattica dell'Onorato, ivi richiamata (p. 336 e nt. 25), che vedeva Luraschi imporre (ché di imposizione si trattava, costituendo parte obbligatoria del programma, la quale mai veniva tralasciata in sede di interrogazione del candidato) dapprima ai suoi studenti del corso di Storia del diritto romano, tenuto sia nell'Università di Pavia sia nella sede milanese dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, poi (ma per una decina di anni, prima che lo assalisse il male per lui fatale, in contemporanea con il corso di Storia del diritto romano tenuto in Cattolica) a quelli di Istituzioni di diritto romano a Como (prima III corso di laurea in Giurisprudenza dell'Università Statale di Milano, poi autonoma Facoltà di Giurisprudenza dell'Università dell'Insubria), lo studio degli scritti metodologici di Betti e De Francisci, raccolti unitariamente in «Questioni di metodo. Diritto romano e dogmatica odierna»² (cur. G. LURASCHI, G. NEGRI), Como, 1997. Per un'efficace dimostrazione delle incomprensioni (preconcette) che Betti, nell'ambito dello studio del diritto pubblico romano (per il diritto privato e la teoria generale varrebbero altre considerazioni, impossibili in questa sede), deve scontare fra chi giurista non è, si veda LURASCHI, *Emilio Betti*, cit., p. 340-369.

⁹) E. BETTI, *Falsa impostazione della questione storica, dipendente da erronea diagnosi giuridica*, in «Studi V. Arangio-Ruiz», IV, Napoli, 1953, p. 81-125.

¹⁰) LURASCHI, *Aspetti giuridici*, cit. [nt. 7], p. 500 s. e nt. 29. Doveroso ricordare come in questa recensione al volume di Felice Costabile del 1984 sulla romanizzazione del Bruzio, Luraschi, fin dal titolo assegnato a quest'ultima (*Aspetti giuridici della romanizzazione del Bruzio*), mostri chiaramente (*op. cit.*, p. 492 s., p. 501) di considerare Costabile suo omologo per l'Italia meridionale (non va infatti dimenticato che quando fu per la prima volta annunciata la monografia *Foedus. Ius Latii. Civitas* – in *Sulla data e sui destinatari*, cit. [nt. 1], p. 431 nt. * –, il sottotitolo provvisorio era *Aspetti costituzionali della Romanizzazione dell'Italia Settentrionale*).

¹¹) LURASCHI, *Emilio Betti* cit. [nt. 7], p. 373 s. e nt. 297.

Il pericolo è pertanto quello che l'assenza di formazione giuridica porti a una comprensione soltanto parziale, se non a un vero e proprio fraintendimento, delle fonti antiche inerenti alla cittadinanza romana, con analisi del tema quanto meno monche, quando non del tutto erronee e origine di retrocessioni nello stato del sapere.

Ma anche in relazione al primo (il superamento delle tesi espresse nello *Staatsrecht* mommseniano), Luraschi ebbe più volte a sottolineare come il disegno del diritto pubblico romano tracciato da Mommsen resti al momento ancora insuperato (e difficilmente superabile): «Per un attimo (il tempo di leggere la premessa = *Prospettive*) ho temuto che anche questo lavoro si rivelasse come l'ennesimo attacco al Mommsen ed al suo *Staatsrecht*. Il sottotitolo, con il riferimento alla 'prassi costituzionale ed ai momenti di crisi nei rapporti tra magistrati', legittimava il mio sospetto. Del resto, ormai, la 'caccia' agli 'errori' dell'immane storico tedesco sembra essere diventato lo sport preferito dalla stragrande maggioranza degli antichisti e perfino dei romanisti, quando si occupano di diritto pubblico romano: una sorta di cannibalismo spesso irresponsabile. Si è aperta, insomma, una stagione che fa il paio con la *Interpolationenjagd* di buona memoria. Per carità, non che queste 'cacce' siano del tutto inutili, anzi ebbero ed hanno molti meriti, ma la cosa mi avrebbe, comunque, indisposto, per quella sorta di 'solidarietà verticale' (come la chiama Nietzsche) che mi lega sempre più (forse perché invecchio, leggo tanto e scrivo poco) ai nostri grandi precursori e specialmente al Mommsen, il quale ha fatto cose immense, quasi tutte ancora difendibili e plausibili, al punto che se anche qualche mattone si crepa o si sbreccia, la sua costruzione, che, in genere, chiamiamo euristica (per dire che non serve a nulla o quasi), ma che a me, invece, pare genuinamente romana, magari dell'epoca buona, quella dell' 'opera d'arte' (per un usare un'espressione cara al Betti), quindi niente affatto mutuata dalle idee dello Stato liberale ottocentesco, se non per aspetti marginali, ebbene quella costruzione rimane nel complesso in piedi e nessuno, sino ad ora, è stato capace di sostituirla con un'altra che abbia la stessa originalità, la stessa ampiezza di respiro (specie se letta insieme con la *Römische Geschichte*), la stessa coerenza, la stessa solidità, qualità che impongono sempre a tutti il confronto, mai l'oblio o l'indifferenza ... Per chi come me crede ancora nell'esistenza e, quindi, alla conoscibilità di un diritto pubblico romano, sia essa essenziale, scarna, *per momenta*, fin che si vuole, ma comunque meno precaria ed atomistica di quella cui inevitabilmente porterebbe il metodo propugnato dalla 'nouvelle vague', ma desidera anche evitare di ricostruire tale diritto a 'colpi d'ascia' (con sacrificio, quindi, di schegge preziose), quando occorrerebbe il bisturi, l'ideale sarebbe (quell)la 'riflessione bilanciata' ...»¹².

Per inciso, poi, l'invito a studiare le forme costituzionali dell'espansionismo romano in determinati ambiti spaziali, se intese come analisi dei rapporti fra Roma e le autonomie locali, si può dire non soltanto ampiamente raccolto¹³, ma forse oggi il campo più battuto degli studi di diritto romano: evidente, e indispensabile in tal senso, la sollecitazione fornita dalla scoperta nel 1981 presso Si-

¹² G. LURASCHI, *rec.* a C. MASI DORIA, *Spretum imperium. Prassi costituzionale e momenti di crisi nei rapporti tra magistrati nella media e tarda repubblica*, Napoli, 2000, in «Jura», LI, 2000, p. 195 e 210. Cfr. anche, sullo stesso crinale, *op. ult. cit.*, p. 196 nt. 1: «Per una difesa convinta del formalismo giuridico mi permetto di rinviare al mio *Emilio Betti e la crisi della costituzione repubblicana*, in SDHI, 54 (1988) 361 ss.». La decisa adesione di Luraschi a non pochi dei capisaldi espressi da Mommsen in materia di cittadinanza romana risulterà *infra*, Parte speciale [III], §§ 2-3 (se si vuole si veda pure L. LABRUNA, *Romanizzazione, foedera, egemonia*, in «Index», XII, 1983-1984, p. 307, per una simile caratteristica delle ricerche di Luraschi).

¹³ Come con piacere notò da ultimo lo stesso G. LURASCHI, *rec.* a D. KREMER, *Ius Latinum. Le concept de droit latin sous la République et l'Empire*, Paris, 2006, in «Jura», LVII, 2008-2009, p. 324: «E' motivo di soddisfazione constatare che l'auspicio, da me più volte formulato, affinché i giuristi pongano mano in via programmatica e definitiva allo studio delle forme costituzionali dell'espansione romana, sia a livello generale sia a livello locale (cioè geograficamente limitato), fino a ieri» (*sc.* comunque quale riferimento al XX secolo, attese le indagini consacrate dalla dottrina giuridica romanistica, specialmente germanica, alla questione nel XIX secolo, come nota altresì, in polemica con un'asserzione forse un po' incauta di G. LURASCHI, *Foedus. Ius Latii. Civitas. Aspetti costituzionali della romanizzazione in Transpadana*, Padova, 1979, p. XVII, H. WOLFF, *rec.* a LURASCHI, *Foedus. Ius Latii. Civitas*, cit., in «ZSS», CII, 1985, p. 549 s.) «appannaggio pressoché esclusivo degli storici generali, sia, ormai, dopo i vari contributi in tal senso, una indiscussa e pregevole realtà».

viglia di sei delle dieci Tavole che contenevano lo statuto del municipio latino di Irni¹⁴. Lo si è recentemente rilevato in dottrina, dall'angolo prospettico dell'amministrazione della giustizia nelle province (divisa fra giurisdizione del governatore e delle città straniere o latine ma anche romane)¹⁵, sottolineando l'apporto imprescindibile delle nuove accessioni documentarie, senza le quali – si nota giustamente – «la pratica storiografica (sfocerebbe) in una distorta proiezione delle nostre ansie», e chiedendosi se questa fioritura di studi non sia anche favorita dall'attuale contesto storico, con gli odierni a tutti evidenti «fenomeni di ridefinizione dei rapporti fra centro e periferia»¹⁶.

E anche per quanto concerne il tema qui più direttamente rilevante, vale a dire quello della cittadinanza romana, a partire dal nuovo millennio si registra sul punto un rinnovato interesse della romanistica europea, in particolare di quella italiana, il che lascia concludere che anche quest'appello rivolto trentacinque anni fa da Giorgio Luraschi alla giusromanistica non è caduto nel vuoto¹⁷.

Il panorama della produzione scientifica di Giorgio Luraschi sulla cittadinanza romana consente di ripartire una rassegna di dottrina (o di storia della storiografia, come altri preferisce dire)¹⁸

¹⁴ Ne era ovviamente consapevole lo stesso G. LURASCHI, *Sulla Lex Iritana*, in «SDHL», LV, 1989, p. 349, il quale già allora notava che sul punto si erano stratificate «pubblicazioni, ormai talmente numerose e disperse nei vari fogli da rendere l'aggiornamento assai arduo». Per l'autorevolezza indiscussa della collana che raccoglie il volume, si può rinviare a «Gli statuti municipali» (cur. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, E. GABBA), Pavia, 2006, per un quadro relativamente aggiornato di fonti e letteratura sul diritto degli enti locali in epoca romana.

¹⁵ «... perché è ben noto che le forme imperiali romane, che non si avvalevano di strutture burocratiche imponenti, trovavano proprio nella giurisdizione, nel *ius dicere*, e persino nei simboli del tribunale, uno dei momenti di maggiore impatto e coesione, e nel *conventus* risiedeva la principale forza centripeta di una provincia»: D. MANTOVANI, *Prefazione*, in «Eparcheia, autonomia e civitas Romana. Studi sulla giurisdizione criminale dei governatori di provincia (II sec. a.C. - II d.C.)» – cur. D. MANTOVANI e L. PELLECCHI –, Pavia, 2010, p. XIV.

¹⁶ MANTOVANI, *Prefazione*, cit. [nt. 15], p. XIV, il quale ivi aggiunge che «la dimensione sempre più interrelata e globale della vita attuale sembra corrispondere a una fase degli studi sul mondo antico, nella quale l'attenzione si sta spostando da Roma alle province dell'impero».

¹⁷ Si vedano infatti due recenti ricerche, che si saldano l'un l'altra: F. LAMBERTI, *Percorsi della cittadinanza romana dalle origini alla tarda repubblica*, in «Derecho, Persona y Ciudadanía. Una experiencia jurídica comparada» – ed. B. PERIÑÁN GOMEZ –, Madrid - Barcelona - Buenos Aires, 2010, p. 17-56 = EAD., *Romanización y ciudadanía. El camino de la expansión de Roma en la República*, Lecce, 2009 (della stessa studiosa ora pure *Civitas Romana e diritto latino fra tarda repubblica e primo principato*, in «Index», XXXIX, 2011, p. 234-235) e V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.)*. Una sintesi, Torino, 2009 (in quest'ultima monografia ampia citazione della dottrina che appropria la cittadinanza romana da un punto di vista politico-sociologico). Ma si vedano anche G. CRIFÒ, *Civis. La cittadinanza tra antico e moderno*², Bari, 2005 (sulla cui prima edizione si veda LURASCHI, *rec.* a CRIFÒ, cit. [nt. 7], p. 159-170), L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Cittadini e territorio. Consolidamento e trasformazione della civitas Romana*, Roma, 2000, p. 127-184, G. MANCINI, *Cittadinanza e Status negli antichi e nei moderni*, Pescara, 2000, p. 9-38 e 91-109 (con interessanti notazioni di teoria generale, da porre a confronto con quelle, estremamente suggestive, di U. COLI, 'Civitas' [1959], in *Scritti di diritto romano*, II, Milano, 1973, p. 963-979), ed EAD., *Cives Romani. Municipales Latini*, Milano, 1997. Nelle dottrine francese si veda M. HUMBERT, *Le status civitatis. Identité et identification du civis Romanus*, in «Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana» (cur. A. CORBINO, M. HUMBERT e G. NEGRI), Pavia, 2010, p. 139-152; in quella spagnola M.J. BRAVO BOSCH, *El largo camino de los hispani hacia la ciudadanía*, Madrid, 2008 (si veda la recensione di G. CRIFÒ, in «Jur», LVII, 2008-2009, p. 385-389); per completezza va poi citato, nella romanistica tedesca, il brevissimo scritto, presentato in veste di libro, ma che certo non appartiene al genere letterario della monografia scientifica in area giuridica, di A. COŞKUN, *Großzügige Praxis der Bürgerrechtsvergabe in Rom? Zwischen Mythos und Wirklichkeit*, Stuttgart, 2009 (ma quale sia il valore del «volumetto» è messo bene in risalto dalla recensione di P. BUONGIORNO, in «ZSS», CXXVIII, 2011, p. 534-537). Vi sono poi due recenti lavori nella romanistica francese e tedesca che trattano del *ius Latii* e nei quali il tema della cittadinanza romana è affrontato dal punto di vista delle due facoltà che consentivano ai Latini di accedere alla *civitas Romana*, vale a dire il *ius migrandi* e il *ius adipiscendae civitatis per magistratum* (sui quali si veda *infra*, Parte speciale [II], §§ 1-2): D. KREMER, *Ius Latinum. Le concept de droit latin sous la République et l'Empire*, Paris, 2006 (sul quale si veda l'accuratissimo LURASCHI, *rec.* a KREMER, cit. [nt. 13], p. 324-357, ma pure la recensione di P. BUONGIORNO, in «ZSS», CXXVII, 2010, p. 449-455), A. COŞKUN, *Bürgerrechtsentzug oder Fremdenausweisung? Studien zu den Rechten von Latinern und weiteren Fremden sowie zum Bürgerrechtswechsel in der Römischen Republik (5. bis frühes 1. Jh. v.Chr.)*, Stuttgart, 2009 (qui noto tramite la recensione di P. BUONGIORNO, in «ZSS», CXXVIII, 2011, p. 530-534).

¹⁸ In tal modo, attesa l'importanza assunta dalle parole (tale per cui C. CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*³, Milano, 2007, p. 38, può icasticamente notare che «i nomi hanno una funzione evocativa loro propria e la rosa, non più chiamata con il nome usato, rischia di non profumare più come una rosa»: si veda altresì *La nuova responsabilità civile*³, cit., p. 38 nt. 73, per ulteriori precisazioni, anche sulla differenza dalla ben nota immagine sha-

in merito, che si dirami dal pensiero dell'Onorato per confrontarlo con quello a lui anteriore (da lui stesso discusso) ma anche con quello posteriore (per verificare quale eco le tesi di Luraschi abbiano avuto), in una parte più generale sulla data, gli autori, il contenuto e i destinatari delle *leges de civitate* emanate fra il 90 e l'89 – perché è alle leggi sulla cittadinanza di quest'ultimo periodo che il Maestro dedicò maggiore attenzione¹⁹ – e in una speciale, nella quale tracciare il pensiero di Luraschi sull'acquisto della cittadinanza romana (ma con qualche riferimento altresì ai cenni da lui dati sulla perdita della *civitas*), rivolta in particolare alla procedura della naturalizzazione, con la connessa questione dell'efficacia del censimento (anche nel caso peculiare del *ius migrandi* tramite il quale i Latini, soggetti costanti delle indagini di Luraschi, venivano alla cittadinanza romana), alla problematica della doppia cittadinanza nell'ultimo secolo della Repubblica collegata all'introduzione del *ius adipsendae civitatis per magistratum* nuovamente a favore dei Latini (un tema, quello del *ius honorum*, particolarmente caro a Luraschi)²⁰ – trattando perciò delle due forme assicurate ai Latini per divenire cittadini romani senza dovere attendere una discrezionale concessione del popolo romano, in termini, se non di sostituzione del secondo diritto al primo, di progressivo oscuramento del primo da parte del secondo (si veda *infra*, Parte speciale [II], § 2) – e infine all'esclusione dell'acquisto della cittadinanza per nascita *ex lege Minicia de liberis*, un punto sul quale le riflessioni di Giorgio Luraschi cominciano ora a fare breccia in dottrina.

I. Le posizioni Luraschi in merito al contenuto delle *leges de civitate* emanate fra il 90 e l'89 divergono, in misura ben percepibile, da quelle contenute nel *Roman Citizenship* (1973) di Sherwin White, e, se si

kespeariana: che la problematica sia quella del «nominalismo» piuttosto che del «realismo» non vi è chi non veda), si deve quanto meno essere consci del pericolo di accentuare la divaricazione, nel campo del sapere giuridico, fra la scienza romanistica e quella del diritto vigente, nell'ambito della quale gli studi volti a ripercorrere lo stato della dottrina su un determinato istituto vengono denominati, come a tutti noto, «rassegne di dottrina». Anche questo aspetto passò al vaglio di Luraschi, il quale ebbe a stigmatizzare l'«Isolierung» del diritto romano e di chi lo coltiva scientificamente, sottolineando gli aspetti negativi *in primis* – che è poi quanto più interessa – per la formazione dei futuri operatori del diritto di un diritto romano universalmente ridotto «a mera, inutile, forse anche nociva ... infarinatura» (LURASCHI, *rec.* a CRIFÒ, cit. [nt. 7], p. 169-170).

¹⁹ Meritandosi con ciò le critiche di «un mio severo, ma valente critico» (come lo definiva, con la consueta signorilità, LURASCHI, *Storia di Como*², cit. [nt. 7], p. XV), vale a dire WOLFF (*rec.* a LURASCHI, cit. [nt. 13], p. 552), il quale gli rimprovera di non approfondire sufficientemente in *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 394-399, i provvedimenti *de civitate* concernenti i Cisalpini emanati fra il 49 e il 42. Onestà storica impone di ricordare come questa stessa recensione critica non sia esente da peccati: per fare un solo esempio si veda WOLFF, *rec.* a LURASCHI, cit., p. 553 in fine, il quale ritiene di potere opporre alla convinzione di Luraschi (ribadita da ultimo in *rec.* a KREMER, cit. [nt. 13], p. 345) circa l'attestazione di Cic., *Balb.* 32, sulla perdurante vigenza nel 56 dei *foedera Transpadanorum*, che in realtà l'«*exstant*» del testo ciceroniano alluderebbe al fatto che era ancora materialmente disponibile il testo di tali trattati, con ciò ignorando totalmente il contesto – appunto giuridico – dell'affermazione di Cicerone, il quale contrappone il trattato fra Roma e Gades a quelli fra l'Urbe e le popolazioni galliche; in questi ultimi vi era la clausola «*ne quis civis eorum a nobis recipiatur*», assente invece in quello con Gades (a garanzia delle popolazioni galliche, come l'orazione ciceroniana lascia chiaramente intendere – certo in un'ottica interessata –, legittimando la convinzione espressa in quest'ultima direzione da LURASCHI, *Foedus*, cit., p. 41-56, 96-101). L'affermazione è strumentale a fare balenare il carattere meno paritario del trattato con Gades, che legittima Roma a naturalizzare un cittadino dell'attuale Cadice senza il consenso degli organi costituzionali della città alleata (e, in subordine, a ribadire la primazia del diritto interno romano sul diritto internazionale pubblico, come si vedrà *infra*, Parte speciale [III], § 2, senza pertanto che Roma acconsenta a «limitazioni di sovranità», per parafrasare l'attuale art. 11 della Costituzione della Repubblica italiana). Se Cicerone avesse dovuto o voluto strutturare la difesa di Balbo su un discorso di storia del diritto, come invece pensa implicitamente Wolff, l'efficacia di quest'ultima sarebbe stata fortemente azzoppata, perché egli l'avrebbe fondata anche su un paragone con altri trattati, i quali tuttavia non sarebbero stati più in vigore (cosa che l'accusatore avrebbe avuto l'immediato destro di ribattergli, ma il punto non è minimamente colto da Wolff: cfr. a riguardo il monito di BETTI, *Falsa impostazione*, cit. [nt. 9], p. 91: «certamente anche chi non sia giurista può coltivare la storiografia del diritto; ma allora deve, se vuol essere coerente, arrestarsi alla descrizione esteriore degli istituti»).

²⁰ Che lo riteneva la chiave di volta del successo dell'espansione romana nell'Europa occidentale, in quanto modo di legare a sé le élites locali, e dunque, se si vuole, momento fondante delle forme istituzionali della convivenza civile in Europa (per fare un solo esempio, *La questione*, cit. [nt. 3], p. 48-50). Per analoghe considerazioni circa l'Oriente ellenizzato, al di fuori del *ius Latii*, si veda MAROTTA, *La cittadinanza*, cit. [nt. 17], p. 13 e 36-37.

vuole, da quelle della dottrina allora maggioritaria, costituita per lo più da storici di matrice anglosassone.

Quali allora le conclusioni di Sherwin White riguardo alle *leges de civitate* in questione?

Fermo restando che il confronto fra l'esposizione di Sherwin White e quella di Luraschi mostra come quest'ultimo si muova con agio e confidenza nettamente maggiori rispetto al primo nelle fonti relative alla problematica²¹, lo storico inglese pensa che una *lex Iulia* del 90²² avesse offerto la cittadinanza ai Latini e agli Italici che non avevano preso le armi o che le avessero deposte entro un determinato periodo di tempo dopo la promulgazione della legge stessa («those who laid down their arms in good time ... a clause defining a time within which resistance was to cease»)²³. Questa stessa legge avrebbe altresì contenuto una clausola speciale, che autorizzava i comandanti nel *bellum sociale* ad assegnare *ad hoc* la cittadinanza («generals were empowered to secure the loyalty of the allies by making offers of the franchise *ad hoc*»)²⁴.

Successivamente, nell'89²⁵, una *lex Plautia Papiria* avrebbe colmato una lacuna della *lex Iulia*, consentendo l'acquisto della cittadinanza anche a quegli stranieri residenti («*adscripti*») nelle città italiane, i quali tuttavia, non essendo ivi domiciliati, bensì a Roma, non avevano potuto beneficiare della precedente estensione della cittadinanza conseguente all'accettazione dell'offerta della *civitas ex lege Iulia* da parte della città in cui risiedevano (essendo però domiciliati a Roma): tali *adscripticii* domiciliati a Roma avrebbero dovuto semplicemente iscriversi nell'apposita lista tenuta dal pretore urbano, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della *lex Plautia*²⁶.

Una terza legge (successiva alla prime due – di fine 89? –), la *lex Calpurnia*, sebbene di contenuto pressoché sconosciuto, avrebbe provveduto invece all'iscrizione nelle tribù dei *novi cives*, consistendo dunque in un provvedimento *de suffragiis* qui non direttamente rilevante. Rimarrebbe poi incerto se essa contenesse ulteriori clausole più direttamente concernenti i provvedimenti consequenziali all'estensione della cittadinanza, quali ad esempio la riorganizzazione municipale («It is reasonable to believe that there was some general law passed that fixed the necessary details, or at least the principles, of the municipal reorganization. Whether or not the *lex Calpurnia* which provided for the establishment of two new tribes – never actually carried out – is to be identified with such a law must remain uncertain»)²⁷.

La naturalizzazione delle ultime popolazioni che resistevano – Nolani, Sanniti e Lucani – avvenne nell'87 in forza di un Senatoconsulto che trovava nella *lex Iulia* giustificazione costituzionale²⁸.

Infine, per quanto non strettamente pertinente alla cittadinanza romana, va ricordato che la *lex Pompeia* dell'89 avrebbe concesso il «Latin status» alle popolazioni transpadane²⁹.

Queste invece le conclusioni di Luraschi³⁰.

La *lex Iulia*, promulgata sul finire del 90 – non agli inizi dell'anno, ma nemmeno nell'89, quando il *rogator* Lucio Cesare era non più console, bensì censore³¹ –, non avrebbe naturalizzato *ipso iure*

²¹) SHERWIN WHITE, *The Roman Citizenship*, cit. [nt. 2], p. 153, richiama la scarsità delle fonti in materia. In realtà, come mette in risalto *ex se* LURASCHI, *Sulle leges de civitate*, cit. [nt. 1], p. 324-370, le fonti, pur non abbondanti, non sono così esigue da rendere l'analisi del tutto impervia: si tratta semplicemente di saperle soggettivamente interpretare e, per quanto i paragoni – anche scientifici – siano sempre indelicati, onestà impone di sottolineare come Luraschi mostri a riguardo tutt'altra acribia esegetica.

²²) SHERWIN WHITE, *The Roman Citizenship*, cit. [nt. 2], p. 138.

²³) SHERWIN WHITE, *op. cit.*, p. 148.

²⁴) SHERWIN WHITE, *op. cit.*, p. 150.

²⁵) SHERWIN WHITE, *op. cit.*, p. 155 in fine.

²⁶) SHERWIN WHITE, *op. cit.*, p. 151-152.

²⁷) SHERWIN WHITE, *op. cit.*, p. 153.

²⁸) SHERWIN WHITE, *op. cit.*, p. 148 nt. 2, p. 155 e nt. 5.

²⁹) SHERWIN WHITE, *op. cit.*, p. 157.

³⁰) Brevemente ribadite dall'autore anche in *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 141-143.

³¹) La datazione al 90 – più precisamente sul finire dell'anno; LURASCHI, *Sulle leges de civitate*, cit. [nt. 1], p. 323 e nt. 5, con bibliografia – è ampiamente riconosciuta in dottrina (da ultimo pure MAROTTA, *La cittadinanza romana*, cit. [nt. 17], p. 18), dove non manca tuttavia, come adombrato nel testo, chi la ascrive all'89 (si veda anche *infra*, nt.

gli alleati Latini (situati anche fuori dai confini politici dell'Italia, dunque – oltre alla Cisalpina – anche in Spagna, per le colonie latine di Carteia, Cordoba e *Pollentia*)³² e gli Italici, che non avevano combattuto contro Roma o si erano immediatamente arresi, ma conteneva un'offerta di cittadinanza, rimessa all'accettazione delle *civitates foederate* (e, dovrebbe aggiungersi, delle colonie latine), le quali, se l'avessero accettata con loro autonoma delibera costituzionale (la cui adozione fu fortemente disputata a Napoli ed Eraclea), si sarebbero automaticamente trasformate in municipi romani, così conseguentemente estendendo il nuovo *status civitatis* ai cittadini di tali città, che fossero ivi anche domiciliati³³.

Questo il contenuto della *lex Iulia de civitate* quale si evince da Cic., *Balb.* 21 e da Vell. Pat., *hist. rom.* 2.16.4 (passo quest'ultimo che si riporterà e discuterà più in dettaglio a breve).

Cic., *Balb.* 21: ... Ipsa denique Iulia, qua lege civitas est sociis et Latinis data, qui fundi populi facti non essent, civitatem non haberent. In quo magna contentio Heracliensium et Neapolitanorum fuit, cum magna pars in his civitatibus foederis sui libertatem civitati anteferebat.

... Infine proprio con la legge Giulia, con la quale si concesse la cittadinanza agli alleati ed ai Latini, si stabiliva che quei popoli che non avessero aderito (*fundi facti non essent*) non godessero della cittadinanza. A tal proposito vi fu una grande discussione ad Eraclea ed a Napoli, poiché in quelle due città molti abitanti preferivano alla cittadinanza romana la libertà in base al trattato (trad. di CAPOGROSSI COLOGNESI, *Cittadini*, cit. [nt. 17], p. 149 nt. *).

La procedura – «non del tutto chiara»³⁴, «énimagmatique»³⁵, «assai oscura»³⁶ – del '*fundus fieri*' citata da Cicerone viene interpretata da Luraschi³⁷ appoggiandosi alle conclusioni sul passo di Bernardo Albanese³⁸. Dunque che nel caso della *lex Iulia* il '*fundus fieri*' non consistesse, come altrimenti accadeva normalmente, nella recezione di un provvedimento autoritativo – segnatamente una *lex* – promulgato a Roma, da parte dell'ente locale legato all'Urbe da rapporti federativi – una colonia latina o una città straniera inclusa nell'orbe romano, mentre l'applicabilità dell'istituto ai municipi (ma analogo discorso dovrebbe valere per le colonie romane) è molto discussa³⁹ –, bensì dell'offerta della cittadinanza, la quale, se accettata con la delibera la cui adozione tanti patemi creò a Napoli ed

44): per fare un solo esempio, HUMBERT, *Le status civitatis*, cit. [nt. 17], p. 145.

³²) «Lo nega, a mio avviso senza un solido fondamento, il Galsterer»: LURASCHI, *Sulle leges*, cit. [nt. 1], p. 332 nt. 42 in fine = ID., *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 149 nt. 54 (si veda anche *Foedus*, cit., p. 312 s.). Per la citazione dell'opera dello storico tedesco, che non ha mai mutato avviso sul punto (cioè che la naturalizzazione dei Latini nel 90 non si fosse applicata a quelli insediati nelle tre colonie spagnole), si può riportare il recente H. GALSTERER, *La trasformazione delle antiche colonie latine e il nuovo ius Latii*, in «Pro populo ariminese» (cur. A. CALBI e G. SUSINI), Faenza, 1995, p. 84 e 87.

³³) LURASCHI, *Sulle leges de civitate*, cit. [nt. 1], p. 323-324 e nt. 10-11, p. 331-332 e nt. 42.

³⁴) LURASCHI, *rec.* a KREMER, cit. [nt. 13], p. 335.

³⁵) HUMBERT, *Le status civitatis*, cit. [nt. 17], p. 150 nt. 24.

³⁶) CAPOGROSSI COLOGNESI, *Cittadini*, cit. [nt. 17], p. 149.

³⁷) *Sulle leges de civitate*, cit. [nt. 1], p. 324 e nt. 11 (p. 325), p. 361-362 e nt. 156-158.

³⁸) *Osservazioni sull'istituto del fundus fieri e sui municipia fundana*, in «Studi G. Donatuti», I, Milano, 1973, p. 5-7, il quale nota altresì che la frase della *pro Balbo* riportata nel testo «sembra contenere una diretta citazione del testo della *lex Iulia*: ce lo fa pensare la forma negativa, che difficilmente si può spiegare, confrontata alle espressioni positive usate prima da Cicerone, se non come un richiamo alla disposizione testuale della *lex Iulia*» (p. 5).

³⁹) Basti qui richiamare l'indirizzo che nega attendibilità a Gell., *noct. Att.* 16.13, e alla relativa autonomia normativa, almeno in origine (per tutta l'epoca repubblicana? fino all'estensione dell'organizzazione municipale involta dalla *lex Iulia de civitate*?), dei municipi ivi riflessa (pertanto senza necessità di estendere il *fundus fieri* ai municipi) – cfr. M. TALAMANCA, *Aulo Gellio ed i municipes. Per un'esegesi di noctes Atticae 16.13*, in «Gli statuti municipali», cit. [nt. 14], p. 443-513 – e quello che invece riconosce carattere autoctono al diritto dei municipi, sostanzialmente abrogato proprio dalla *lex Iulia*, la quale, come si dice appena oltre nel testo, una volta accettata l'offerta, per così dire, di «ingresso nella romanità», avrebbe comportato la sostituzione del diritto romano a quello proprio di ciascuna città precedentemente autonoma (e ora neo municipio), ciò per forza di cose riverberandosi, in tempi non eccessivamente lunghi, sull'autonomia giuridica degli altri (preesistenti) municipi: cfr. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Cittadini*, cit. [nt. 17], p. 140-178. A livello di tesi dottorali, A. GALLO, *L'organizzazione municipale dalle origini sino alla sistemazione cesariana* (in corso di elaborazione presso la Scuola Superiore di Studi storici dell'Università di San Marino, VIII Ciclo, coordinatore Luciano Canfora, tutore Giuseppe Camodeca, e consultata con il permesso dell'autrice, nuovamente da ringraziare), sottolinea come la *pro Balbo* di Cicerone sia decisamente contraria ad un'autonomia normativa municipale.

Eraclea, avrebbe comportato l'automatica trasformazione dell'agglomerato urbano in municipio romano e la conseguente estensione della cittadinanza a tutti i soggetti, nati o residenti nel neo municipio, ivi domiciliati. Ciò avrebbe lasciato impregiudicato lo statuto costituzionale del nuovo municipio romano, il quale avrebbe continuato a fruire delle proprie precedenti istituzioni pubbliche fino a quando non avesse ricevuto da Roma il tipico statuto municipale⁴⁰: dal punto di vista del diritto applicabile ai nuovi municipali si è recentemente sostenuto, non senza fondamento, che la *lex Iulia* avrebbe comportato una sensibile novità, vale a dire che il farsi campo (*fundus fieri*) di applicazione del diritto romano, non avrebbe più riguardato una singola legge promulgata da Roma, per il resto con vigenza dei propri autonomi ordinamenti privatistici, bensì avrebbe importato una recezione in blocco del diritto romano e una sua globale sostituzione al precedente diritto locale⁴¹.

L'attribuzione della cittadinanza *'ex lege Iulia'* alla truppa di *'equites Hispanos'* durante (o terminato?) l'assedio di Ascoli, il 17 novembre, secondo i più dell'89, ma Luraschi non esclude che si potesse trattare del 17 novembre del 90⁴² – decreto di Pompeo Strabone tradito epigraficamente in «FIRA.», I², § 17, p. 166 – non sarebbe da rapportare alla *lex Iulia*, di contenuto generale, ricordata da Cicerone, ma, come profilato da Arangio-Ruiz⁴³, ad un'ulteriore, e distinta, *lex Iulia*. Quest'ultima, «anch'essa, evidentemente, del 90»⁴⁴, avrebbe autorizzato Pompeo Strabone (ed altri comandanti impegnati nel *Bellum Italicum*⁴⁵? Si veda appena *infra* in senso positivo) ad assegnare la cittadinanza *«virtutis causa e singillatim ai peregrini stipendiarii, quali appunto erano gli equites della turma*

⁴⁰) Come noto questo è un punto fermo delle ricerche di Giorgio Luraschi sullo statuto giuridico delle autonomie locali nella *res publica romana*: si veda in particolare G. LURASCHI, *Sulle magistrature nelle colonie fittizie (a proposito di Frag. Atest. linn. 10-12)*, in «SDHI.», XLIX, 1983, p. 261-329, specialmente, per i municipi romani sorti *ipso iure* dall'accettazione dell'offerta della cittadinanza proposta dalla *lex Iulia*, p. 268-269 (nonché ID., *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 338 nt. 20 in fine).

⁴¹) Così CAPOGROSSI COLOGNESI, *Cittadini*, cit. [nt. 17], p. 148-153, 158-159, 162, 164-165, 173-174, ma vi sono spunti in tal senso (riconosciuti dallo stesso CAPOGROSSI COLOGNESI, *op. ult. cit.*, 173-174) nella dottrina citata da LURASCHI, *Sulle leges de civitate*, cit. [nt. 1], p. 324 nt. 11 (p. 325). Cfr. peraltro quanto afferma CAPOGROSSI COLOGNESI, *op. cit.*, p. 129 nt. 7, prima della sua analisi sulla cittadinanza: «Ma è soprattutto agli ormai classici contributi di Sherwin-White, Humbert e di Luraschi che ci si dovrà rivolgere, praticamente per ogni punto toccato nel corso di queste pagine, l'utilità dei quali, soprattutto per quanto concerne Luraschi, va ben al di là delle specifiche citazioni effettuate». Si veda anche L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Le forme gromatiche del territorio e i vari regimi giuridici dell'ager Romanus e dell'ager colonicus. Il complesso mosaico della romanizzazione italiana*, in «Gli statuti municipali», cit. [nt. 14], p. 600-601, dove l'autore si dichiara «sempre più convinto» (p. 600) dell'ipotesi qui ricordata.

⁴²) Si veda, con citazioni bibliografiche di entrambi gli indirizzi, LURASCHI, *Sulle leges de civitate*, cit. [nt. 1], p. 334 nt. 52. La questione è ovviamente complicata, in quanto si tratta di stabilire l'anno preciso fra due susseguentisi in epoca antica, e pertanto non stupisce che lo stesso Luraschi oscilli fra la data del 17.11.90 (*op. ult. cit.*, p. 334 nt. 52, p. 337 nt. 67) e quella del 17.11.89 (*Sulle leges de civitate*, cit., p. 326 nt. 15, *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 177-179).

⁴³) V. ARANGIO-RUIZ, *Sul problema della doppia cittadinanza nella Repubblica e nell'Impero Romano* (1950), in *Scritti di diritto romano*, IV, Napoli, 1977, p. 164 nt. 2.

⁴⁴) LURASCHI, *Sulle leges de civitate*, cit. [nt. 1], p. 331, che – p. 331 nt. 33 – critica la contraria opinione di V. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*⁷, Napoli, 1957, p. 211, il quale daterebbe invece la seconda *lex Iulia* all'89, notando a questo proposito l'improbabilità di pensare che Lucio Cesare l'abbia proposta da censore (quale era nell'89) piuttosto che da console (carica ricoperta nel 90), «a meno di pensare ad un altro magistrato appartenente alla *gens Iulia* (un pretore, ad es., od un tribuno della plebe [che avesse evidentemente compiuto la *transitio ad plebem*, si aggiunge qui, essendo la *Iulia gens* patrizia]) a noi rimasto ignoto». Quest'ultima considerazione vale naturalmente anche per la prima *lex Iulia*, sebbene LURASCHI, *op. ult. cit.*, p. 323 e nt. 5, non si fosse posto il problema che la *lex Iulia* – quella a contenuto generale, o nel suo profilo generale, a seconda dei punti di vista – potesse essere datata da non pochi Autori all'89 (si veda *supra*, nt. 31). Va poi notato che ivi Luraschi deve essere caduto, se ben s'intende, in un equivoco: infatti Arangio-Ruiz data il *decretum Strabonis* all'89 (d'accordo con la dottrina dominante: si veda *supra* nel testo e nt. 42), mentre non si pronuncia sulla data della seconda *lex Iulia*, chiarendo semplicemente che quella a contenuto generale è del 90 (ARANGIO-RUIZ, *Storia*, cit., p. 195, 211), e ribadendo il dubbio se la *lex Iulia* richiamata nel decreto di attribuzione della cittadinanza ai soldati spagnoli sia davvero quella normalmente intesa in letteratura, di concessione generale della *civitas*. Anzi, a dire il vero, ARANGIO-RUIZ, *Sul problema della doppia cittadinanza*, cit. [nt. 44], p. 164 nt. 2, nello scrivere «che lo stesso console L. Giulio Cesare abbia proposto altra legge, destinata appunto a permettere la concessione della cittadinanza a militari stranieri benemeriti», fa capire che anche secondo l'autore la seconda *lex Iulia* è del 90 (quando Cesare era console), mentre l'esercizio del potere delegato dalla legge fu esercitato da Pompeo nell'89 (*op. ult. cit.*, p. 164), come pensano i più.

⁴⁵) Nel senso positivo, LURASCHI, *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 142.

Salluitano»⁴⁶ e andrebbe per l'appunto distinta da quella a contenuto generale, perché se le si volesse invece fare coincidere, secondo quanto asserito dalla generalità degli Autori, «finiremmo per rendere a tal punto vasto e contraddittorio, quanto a destinatari, procedure e finalità, il contenuto di tale provvedimento da farlo apparire politicamente o giuridicamente improbabile o, quanto meno, prematuro»⁴⁷, oltre al fatto che Cic., *Balb.* 21 (e, implicitamente, *Vell. Pat.*, *hist. rom.* 2.16.4, come si vedrà a breve) indica quali destinatari della *lex Iulia de civitate* unicamente Latini ed Italici, non i peregrini, quali invece erano i beneficiari dell'atto magistratuale di naturalizzazione del 17.11.90 (o 89) delegato dalla (presuntivamente unica) *lex Iulia*: ragione per cui si dovrebbe a quel punto postulare l'illegittimità dell'attribuzione magistratuale della *civitas*, in quanto *absque praescriptum*⁴⁸.

La *lex Calpurnia* non sarebbe certo anteriore alla *lex Iulia de civitate*, al contrario di quanto da taluni ritenuto⁴⁹, ma sarebbe da situare nell'89⁵⁰, forse negli ultimi mesi dell'anno⁵¹, sia perché il frammento di Sisenna che ne accenna viene collocato nella narrazione degli accadimenti dell'89 sia per l'improbabilità che una legge delega di concessione *singillatim* della *civitas*, in relazione al *bellum sociale*, potesse precedere quella a contenuto generale varata all'inizio della grave contesa armata⁵².

Dal punto di vista del contenuto, la *lex Calpurnia* avrebbe avuto oggetto largamente sovrapponibile alla seconda *lex Iulia de civitate* – quella contenente la delega a naturalizzare i peregrini che si fossero distinti nel *bellum sociale* –, in quanto anch'essa avrebbe autorizzato i magistrati a concedere la *civitas* a stranieri – in relazione al *bellum italicum* ancora in atto –, ma non del tutto identico⁵³.

Infatti i destinatari, potenziali beneficiari della *civitas* su atto magistratuale, sarebbero stati diversi: nel caso della seconda *lex Iulia de civitate* si sarebbe trattato dei *militēs peregrini stipendiarii* – quali erano i cavalieri spagnoli naturalizzati da Pompeo Strabone –, per la *lex Calpurnia de civitate* dei *socii* Italici ed extra-italici, soldati (come attesta l'unica testimonianza diretta della legge, un accenno tradito da un frammento di Sisenna) o meno (quale ad esempio il Publio Cesio di Ravenna, che si avrà modo di incontrare *infra*), che in modalità da valutare discrezionalmente caso per caso dal magistrato con il parere obbligatorio e forse vincolante del *consilium* avessero cooperato alla vittoria del *nomen Romanum* nel *bellum Italicum*⁵⁴.

Ma anche a volere ritenere identiche le categorie potenzialmente beneficiarie della *civitas*, su atto discrezionale del magistrato autorizzato dalle due *leges*, in ogni caso non si sarebbe trattato di un'inutile duplicazione: si avrebbe anzi conferma, in tal caso, di quanto si dirà *infra*, Parte speciale

⁴⁶ LURASCHI, *Sulle leges de civitate*, cit. [nt. 1], p. 331. «A militari stranieri benemeriti» pensa ARANGIO-RUIZ, *Sul problema della doppia cittadinanza*, cit. [nt. 43], p. 164 nt. 2.

⁴⁷ LURASCHI, *Sulle leges de civitate*, cit., p. 333.

⁴⁸ E' un profilo acutamente rilevato anche da ARANGIO-RUIZ, *Sul problema della doppia cittadinanza*, cit. [nt. 43], p. 164 nt. 2, che proprio sulla base di esso motiva la necessaria diversità dei due provvedimenti, dato che altrimenti ne deriverebbe l'illegittimità della concessione magistratuale straboniana (che nella *pro Balbo* ciceroniana non è invece minimamente contemplata fra le assegnazioni magistratuali contestate in giudizio). Ma per riferimenti bibliografici alla dottrina che ha proposto, senza «molti consensi» (LURASCHI, *Sulle leges de civitate*, cit. [nt. 1], p. 338 nt. 69, dove citazione degli oppositori della tesi e ulteriori considerazioni che, al contrario, potrebbero supportarla), l'ipotesi dell'illegittimità della naturalizzazione straboniana, si veda LURASCHI, *op. ult. cit.*, p. 338 nt. 68, il quale, dal canto suo, non si sente di escludere quest'ultima possibilità (*op. ult. cit.*, p. 338 s.).

⁴⁹ Ora J.-M. DAVID, *La romanisation de l'Italie*, Paris, 1994, trad. it. – *La romanizzazione dell'Italia* –, Bari, 2002, p. 144, ma per la precedente letteratura in tal senso (salvo un autore, tutta di matrice storica), contestata da Luraschi, si veda ID., *Sulle leges de civitate*, cit. [nt. 1], p. 327 nt. 16.

⁵⁰ Per la data della *lex Calpurnia* si veda anche LURASCHI, *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 142.

⁵¹ LURASCHI, *Sulle leges de civitate*, cit. [nt. 1], p. 337 nt. 67. Si veda anche, più in generale per l'anno 89, *op. ult. cit.*, p. 326 nt. 14-15 e p. 335. Accede ora alla datazione dell'89, MAROTTA, *La cittadinanza*, cit. [nt. 17], p. 18-19.

⁵² Per questi due argomenti si veda LURASCHI, *Sulle leges de civitate*, cit. [nt. 1], rispettivamente p. 326 nt. 15 e p. 326-339.

⁵³ LURASCHI, *Sulle leges de civitate*, cit., p. 331-337.

⁵⁴ LURASCHI, *Sulle leges de civitate*, cit., p. 336-337. Riguardo alla legge in forza della quale il ravennate Cesio fu naturalizzato da Pompeo Strabone – su ciò si veda ancora *infra*, in questa Parte generale –, come appena detto la *lex Calpurnia de civitate*, erra pertanto S. BARBATI, *Asc.*, in *Pis. 3 Clark: sulle cosiddette «colonie latine fittizie» transpadane*, in «RGDR» (*on line in www.iustel.com*), XVIII, 2012, p. 29 nt. 115, a sostenerne l'individuazione nella seconda *lex Iulia de civitate*.

[II], § 1, circa il carattere specifico e non generale o generico della delega legislativa alla naturalizzazione magistratuale; essa non poteva avere «vigenza illimitata»⁵⁵, ma doveva essere circoscritta al lasso temporale, necessariamente limitato data la struttura costituzionale repubblicana della comunità romana, di carica del magistrato delegato⁵⁶. E' allora buona ipotesi – oltre come detto alla parziale diversità dei destinatari – che i magistrati delegati a naturalizzare in forza della *lex Calpurnia* non coincidessero, totalmente o parzialmente, con quelli autorizzati ad attribuire la *civitas* dalla seconda *lex Iulia*⁵⁷. Inoltre la probabile diversità di anni di approvazione delle due leggi – rispettivamente nel 90 e nell'89 – facilita la necessità di rinnovazione della delega, qualora si assuma il periodo annuale di carica del magistrato come arco temporale di vigenza di quest'ultima⁵⁸.

Infine un provvedimento di Calpurnio Pisone menzionato da alcune fonti in relazione all'iscrizione nelle tribù dei nuovi *cives* dovrebbe consistere in una *lex* distinta da quella *de civitate*, ragione per cui sarebbe lecito discorrere di una *lex Calpurnia de civitate* e di una *lex Calpurnia de suffragiis*, rogata nell'89 su proposta del tribuno (o pretore) Lucio Calpurnio Pisone⁵⁹.

La difesa ciceroniana, nel 62, del poeta Archia di Antiochia, cittadino per «residenza prolungata» (*adscriptus*; sui connotati dell'*adscriptio* si veda appena *infra*) nelle città di Taranto, Locri, Reggio Calabria, Napoli e infine Eraclea⁶⁰, ma da tempo domiciliato a Roma, accusato in forza della *lex Papia de peregriniis* del 65 di essere un usurpatore della cittadinanza romana – e perciò di essere in realtà un *peregrinus*⁶¹ –, in quanto, fra l'altro⁶², mai censito nelle liste dei cittadini – fonte sulla quale si avrà

⁵⁵) LURASCHI, *La questione*, cit. [nt. 3], p. 77 nt. 229.

⁵⁶) LURASCHI, *Sulle leges de civitate*, cit., p. 337.

⁵⁷) Per la necessità di indicazione nominativa dei magistrati autorizzati dalla legge delega ad attribuire la *civitas* si veda LURASCHI, *Sulle leges de civitate*, cit., p. 334.

⁵⁸) LURASCHI, *Sulle leges de civitate*, cit., p. 337. Certo nel caso delle *leges de civitate* promulgate in relazione al *bellum Marsicum* va tenuto conto che gli *'imperatores'* (LURASCHI, *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 142) autorizzati (nominativamente: ID., *Sulle leges de civitate*, cit., p. 334) dalla seconda *lex Iulia* a naturalizzare le truppe *peregrinae stipendiariae* vallo-rose avrebbero potuto non essere astretti al periodo annuale di carica delle magistrature ordinarie repubblicane (e analoghe considerazioni valgono per la *lex Calpurnia de civitate*).

⁵⁹) LURASCHI, *Sulle leges de civitate*, cit. [nt. 1], p. 355 nt. 130. Per la critica all'opinione che fa coincidere i due provvedimenti, *de civitate* e *de suffragiis*, in un'unica *lex Calpurnia*, si veda *op. ult. cit.*, p. 325 nt. 13, con bibliografia conforme e difforme (ulteriore letteratura nei due sensi in *op. cit.*, p. 355 nt. 130).

⁶⁰) Cic., *Arch.* 5-6, non chiarisce se Archia fu contemporaneamente o successivamente cittadino di queste città. Se le modalità di funzionamento del principio greco della doppia cittadinanza – si veda a riguardo *infra*, Parte speciale [II], § 2 – non ostano all'efficacia giuridica di un'iscrizione contemporanea nelle varie liste, che valesse a fare considerare Archia cittadino della rispettiva città interessata – ad esempio, a Napoli cittadino napoletano, a Reggio cittadino reggino –, va registrato che SHERWIN WHITE, *The Roman Citizenship*, cit. [nt. 2], p. 151-152 nonché LURASCHI, *Sulle leges de civitate*, cit. [nt. 1], p. 342, ritengono che Archia non potette usufruire dell'offerta della *civitas Romana ex lege Iulia* nelle specifiche vesti di cittadino di Eraclea, in quanto domiciliato altrove, optando dunque per il mutamento di cittadinanza di quest'ultimo. Cic., *Arch.* 8, sembrerebbe dare ragione a quest'ultima tesi, il quanto l'accusatore, oltre alla mancata iscrizione nel censo romano rammentata appena oltre nel testo, faceva valere, quale fatto ostativo della naturalizzazione di Archia, come non risultasse l'iscrizione di quest'ultimo nei registri dei cittadini di Eraclea (s'intende prima del sofferto mutamento costituzionale della città sullo Ionio), come se non rilevasse le altre cittadinanze straniere dell'accusato, ma va notato che Cic., *Arch.* 10, afferma che Archia potrebbe fare valere e comprovare l'iscrizione nelle liste dei cittadini di Reggio, Locri, Napoli e Taranto, sebbene non lo faccia *'quod semper se Heraclensem esse voluit'* (quasi che egli avesse abdicato volontariamente alle altre cittadinanze, una volta acquisita quella di Eraclea). Acuta spiegazione in Y. THOMAS, «*Origines et commune patrie*». *Étude de droit public romain* (89 av. J.-C. - 212 ap. J.-C.), Roma, 1996, p. 113 ss., ad avviso del quale Archia non poté ricorrere alle altre cittadinanze (dunque in astratto tutte sussistenti prima dell'acquisto della cittadinanza romana) perché la *professio* richiesta dalla *lex Plautia* esige che il soggetto dichiarasse a quale città apparteneva, così fissando per sempre la sua *origo*: dichiarata la cittadinanza di Eraclea – tramite la quale avvenne l'accesso alla cittadinanza romana –, le altre cittadinanze di Archia persero *ipso iure* efficacia.

⁶¹) Per inciso, dal momento che la cittadinanza di Eraclea non sussisteva più da quando la città sullo Ionio aveva fra mille polemiche deciso di accettare l'offerta della *civitas Romana*, un'eventuale contestazione positiva della *status civitatis* di Archia avrebbe comportato, se non si erra, l'accertamento dell'apolidia del medesimo, salvo non volere ritenere che gli si sarebbe allora riconosciuta la cittadinanza per nascita di Antiochia, annessa da Pompeo al dominio romano due anni prima (64 a.C.) della celebrazione del processo (62 a.C.).

⁶²) L'altra contestazione era quella, per traslato uguale, che non risultasse prova dell'iscrizione dell'accusato nelle liste dei cittadini di Eraclea, come detto *supra*, nt. 60.

modo di tornare *infra*, Parte speciale [II], § 1 –, consente poi di ravvisare un'ulteriore *lex de civitate*, la *Plantia Papiria*, emanata negli ultimi mesi dell'89, probabilmente a dicembre⁶³.

Infatti Cicerone precisa come Archia aveva ottenuto la *civitas Romana* (senza che a nulla rilevasse il suo futuro mancato censimento fra i *cives* come si vedrà *infra*, Parte speciale [II], § 1), in forza di una legge proposta dai tribuni Silvano Plauzio e Papirio Carbone, con la quale si era sanata la lacuna della *lex Iulia* giustamente vista da Sherwin White⁶⁴, consentendo l'acquisto della cittadinanza agli stranieri nati fuori dall'Italia, ma ufficialmente iscritti nelle liste di cittadini di una città italica (così Luraschi interpreta il termine '*adscripticii*, *adscripti*', che ricorre nella fonte ciceroniana riportata appena di seguito)⁶⁵, i quali, essendo tuttavia domiciliati altrove in Italia, non avevano potuto conseguire la *civitas ex lege Iulia*, nonostante l'accettazione dell'offerta della cittadinanza con delibera costituzionale della città di appartenenza (la quale aveva fatto ottenere la cittadinanza romana ai cittadini del luogo, purché fossero tuttavia ivi pure domiciliati).

Cic., *Arch.* 7: Data est civitas Silvani lege et Carbonis, 'si qui foederatis civitatibus adscripti fuissent, situm, cum lex ferebatur, in Italia domicilium habuissent et si sexaginta diebus apud praetorem essent professi'. Cum hic domicilium Romae multos iam annos haberet, professus est apud praetorem Q. Metellum, familiarissimum suum.

La cittadinanza era attribuita ai sensi della legge di Silvano e di Carbone «se fossero stati iscritti fra i cittadini della città federate, purché, al momento dell'approvazione della legge, avessero avuto domicilio in Italia e si fossero fatti registrare dal pretore entro sessanta giorni». Dal momento che Archia aveva già da molti anni domicilio a Roma, si registrò presso il pretore Quinto Metello, suo carissimo amico.

Dunque gli *adscripticii* avrebbero potuto conseguire la cittadinanza inscrivendosi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge facendo una formale dichiarazione – che valesse anche a comprovare l'esistenza dei requisiti richiesti (al di là della problematica dei controlli operati sulle dichiarazioni volte a formare un atto pubblico, «che nell'esperienza romana furono sempre ... notoriamente approssimativi»⁶⁶, ma si veda appena *infra*, per la possibilità che vi fosse qualche attestazione, magari falsa, circa il possesso dei requisiti esigiti dalla legge) – davanti al pretore urbano, il quale teneva un'apposita lista dei neocittadini giunti alla cittadinanza romana quali *adscripti* ad una *civitas* italica, ma domiciliati altrove.

Tale domicilio, non coincidente con il luogo di cittadinanza, non può pertanto circoscriversi all'Urbe – sulla base della vicenda di Archia e di considerazioni storiche generali circa la difficoltà di

⁶³ Per la data della *lex Plantia Papiria* si veda LURASCHI, *Sulle leges de civitate*, cit. [nt. 1], p. 341 e nt. 73-74, p. 355.

⁶⁴ *The Roman Citizenship*, cit. [nt. 2], p. 151-152.

⁶⁵ Cfr. LURASCHI, *Sulle leges de civitate*, cit. [nt. 1], p. 341-343: « ... quegli individui (certo una esigua minoranza) che pur non essendo per nascita italici, tuttavia avevano ottenuto di essere *adscripti* ad una città italica federata (verosimilmente ad una di quelle cui *ex lege Iulia* fu offerta nel 90 la *civitas*) e si trovavano, al momento dell'approvazione della legge (forse nel dicembre dell'89, o, comunque, negli ultimi mesi dell'anno) ad avere il *domicilium* in Italia, ma, si badi, non nella stessa città alla quale erano *adscripti*. Proprio quest'ultima circostanza (cioè la non coincidenza della sede dell'*adscriptio* con quella del *domicilium*) aveva impedito a costoro di acquistare la cittadinanza romana *ex lege Iulia* insieme con i membri della comunità in cui erano *adscripti* ma non domiciliati ... *l'adscriptio* era ... un modo di acquisto della cittadinanza a titolo non originario, particolarmente in voga (a quanto si sa) nelle città greche e della Magna Grecia; esso prevedeva la dichiarazione esplicita del postulante di voler entrare a far parte di una nuova comunità; quest'ultima, a sua volta, dopo averne vagliata l'opportunità, doveva manifestare formalmente il suo consenso ad iscrivere il nome del richiedente nelle apposite *tabulae publicae*; la conclusione della procedura comportava per *l'adscriptus* l'acquisto di una sorta di cittadinanza onoraria, che, nella città di tradizione greca, era perfettamente compatibile, oltre che con quella d'origine, anche con altre cittadinanze dello stesso tipo ». Beninteso lo stesso Luraschi (*op. ult. cit.*, p. 343 nt. 82) chiarisce che la «cittadinanza onoraria» era una cittadinanza onorifica, ottenuta per meriti, dal valore giuridico perfettamente identico a quella comune (analogamente a quanto attualmente previsto in Italia dalla vigente legge sulla cittadinanza: art. 9² L. 91/92, che contempla la possibilità di accordare con DPR. adottato su delibera del Consiglio dei Ministri la cittadinanza italiana allo straniero «che abbia reso eminenti servizi all'Italia»). Dubbio sull'effettività di tale cittadinanza onoraria THOMAS, «*Origine*», cit. [nt. 60], p. 104 nt. 3, il quale per tale motivo preferisce parlare di «citoyenneté virtuelle».

⁶⁶ LURASCHI, *La questione*, cit. [nt. 3], p. 70 nt. 172.

raggiungere Roma in 60 giorni durante la guerra sociale –, al contrario di quanto fatto da Sherwin White⁶⁷, visto che Cicerone attesta espressamente che il domicilio doveva essere posto in qualunque luogo d'Italia – essendo all'uopo ragionevole supporre la legge precisasse che per Italia si intendeva il territorio compreso dallo Stretto di Messina all'Esine a nord-est e all'Arno a nord-ovest⁶⁸ – e nulla autorizza a diffidare della testimonianza ciceroniana (tanto più che Archia era domiciliato a Roma, ragione per cui non si vede perché Cicerone, nel ricordare il *dictum* normativo, avrebbe avvertito la necessità di menzionare l'Italia, se non fosse stato proprio quest'ultimo, piuttosto che Roma, il luogo di domicilio esigito dalla *lex Plantia Papiria*).

Al tempo stesso la testimonianza, precisa, di Velleio Patercolo impedisce di pensare, al contrario di quanto supposto da Sherwin White⁶⁹, che la generale legge di naturalizzazione degli Italici fosse la (prima) *lex Iulia de civitate*, dovendosi pertanto necessariamente supporre l'esistenza di un'ulteriore legge di ampia portata naturalizzatrice, che si tratta di identificare⁷⁰.

Vell. Pat., *hist. rom.* 2.16.4: ... paulatim deinde recipiendo in civitatem, qui arma aut non ceperant aut deposuerant maturius, vires reffectae sunt ...

... Le forze furono recuperate a poco a poco, ammettendo nella cittadinanza quelli che o non avevano preso le armi o le avevano più sollecitamente deposte ...

Vell. Pat., *hist. rom.* 2.17.1: Finito ex maxima parte, nisi quae Nolani belli manebant reliquiae, Italico bello, quo quidem Romani victis afflictisque ipsi exarmati quam integri universis civitatem dare maluerunt ...

Finito in gran parte il bellum italicum, se non per quanto restava della guerra contro i Nolani, i Romani ritennero di assegnare la cittadinanza a tutti gli sconfitti e prostrati, nel momento in cui essi stessi (sc. i Romani) erano disarmati piuttosto che (concedergliela) quando erano invece saldi ed integri ...

Velleio fa chiaramente intendere l'esistenza di due provvedimenti generali di naturalizzazione: uno emanato agli inizi della contesa – quando, come di consueto, i Romani sembravano avere la peggio – l'altro a guerra pressoché finita, se non per qualche sacca di resistenza⁷¹.

Non soltanto: il primo provvedimento, che non è certo arbitrario ravvisare nella *lex Iulia de civitate* (a contenuto generale), non può avere promesso la cittadinanza a quanti si fossero arresi entro un determinato periodo di tempo dalla pubblicazione della legge: il piuccheperfetto indicativo 'deposuerant' rende impossibile grammaticalmente la congettura di Sherwin White, che sarebbe ammissi-

⁶⁷) *The Roman Citizenship*, cit. [nt. 2], p. 152.

⁶⁸) La possibilità che i confini dell'Italia fossero fissati, nel senso precisato nel testo, proprio dalla *lex Plantia Papiria*, è esposta da LURASCHI, *Sulle leges de civitate*, cit. [nt. 1], p. 345 nt. 88, rifacendosi all'acribia mommseniana, e ivi (p. 344-346) discutendo analiticamente le ulteriori possibilità che il testo normativo avrebbe potuto schiudere, contemplando il termine 'Italia' (la nozione geografica, estesa alle Alpi, da escludere perché allora non giuridicamente rilevante, o l'*ager Romanus*, comprensivo dei territori sui quali erano insediati municipi e colonie romane, il che parrebbe parimenti improbabile per la coincidenza, troppo precoce, fra Roma e Italia che essa avrebbe importato), e lasciando come detto intendere che il testo legislativo precisasse la nozione di «Italia» (fissandone per l'appunto i confini giuridici). Da ciò sarebbe stato immediato per la pressoché coeva *lex Pompeia de Gallia citeriore* concedere il *ius Latii* ai soggetti – magari, *ad abundantiam*, indicati anche etnicamente, per popolazioni: si veda LURASCHI, *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 187, ma la preferenza ivi manifestata per quest'ultima opzione va rivista alla luce di LURASCHI, *rec.* a KREMER, cit. [nt. 13], p. 339-340, dove l'autore pone le due ipotesi in concorrenza alternativa (la *lex Pompeia* avrebbe concesso la Latinità a tutti i Cisalpini, «in quanto nati e/o domiciliati in un ambito geografico o etnico-politico esplicitamente stabilito dalla legge», come l'autore afferma in *rec.* a KREMER, cit., p. 339) – domiciliati sopra questo confine ed ovviamente sotto il displuvio alpino, secondo quanto si ricorderà *infra* nel testo.

⁶⁹) *The Roman Citizenship*, cit. [nt. 2], p. 148 nt. 5. Invero va precisato che SHERWIN WHITE, *op. cit.*, p. 147 s. e nt. 1 (p. 148), lascia per certi aspetti aperta, se ben s'intende, la possibilità che la *lex Plantia Papiria* avesse un contenuto più ampio, magari a comprendere l'offerta della cittadinanza a quanti avessero deposto le armi entro un determinato periodo di tempo (i famosi sessanta giorni contemplati ad altro fine dalla *lex*?) successivo alla promulgazione della legge medesima (mentre la *lex Iulia* avrebbe solamente naturalizzato Latini ed Italici che non si erano ribellati a Roma, secondo il contenuto della legge postulato da Luraschi, come si sta qui verificando).

⁷⁰) LURASCHI, *Sulle leges de civitate*, cit. [nt. 1], p. 347-355.

⁷¹) LURASCHI, *Sulle leges de civitate*, cit., p. 349 s.

bile solamente se il testo dello storico recasse il piuccheperfetto congiuntivo ‘*deposuissent*’, nota acutamente Luraschi⁷².

Sicché non può essere stata la *lex Iulia* l’unico provvedimento naturalizzatorio di portata generale: quest’ultima aveva in concreto offerto la cittadinanza a Latini ed Italici che non avevano preso le armi e agli Italici che si erano immediatamente ritirati dalla guerra, offerta da accettare nelle modalità sopra viste⁷³.

Inesistente allora una clausola generale di favore al nemico, che proponesse la *civitas* a quanti cessassero le ostilità entro un determinato periodo di tempo, l’altra disposizione di contenuto generale intervenne a guerra pressoché finita, dunque «sul finire dell’89»⁷⁴.

Come identificare quest’ultima statuizione?

La dottrina tradizionale (per esempio, a livello manualistico, Arangio-Ruiz)⁷⁵ l’ha ravvisata nella *lex Plautia Papiria*, pur non sempre avvertendo il contenuto fortemente specifico che di quest’ultima tramanda Cicerone.

E’ tuttavia lo scoliasta bobiense, solitamente ben informato⁷⁶, a lasciare intendere che doveva essere proprio la *lex Plautia Papiria*, promulgata come detto nel dicembre o comunque alla fine dell’89, ad avere esteso la *civitas* a tutte le popolazioni sconfitte – quando lo si sarebbe potuto fare ben prima, venendo incontro alla richieste degli alleati, evitando una terribile guerra, nota con amaro sarcasmo Velleio –, secondo quanto ha sempre ritenuto la tesi consolidata⁷⁷.

«Schol. in Cic. Bob.», in *Arch.* (STANGL, p. 175, l. 6-9): Tunc Silvanus et Carbo cos. legem tulerunt ut omnes qui essent ex foederatis populis civitatem Romanam consequerentur, si modo illo tempore quo lex lata esset domicilium in Italia haberent et intra diem sexagesimum professi apud praetorem fuissent.

Allora i consoli Silvano e Carbone proposero una legge, in forza della quale tutti i popoli alleati conseguissero la cittadinanza, purché al tempo della promulgazione della legge avessero domicilio in Italia ed entro il sessantesimo giorno facessero istanza al pretore.

La testimonianza è univoca, né crea alcun problema l’esistenza di più precetti nello stesso testo di legge: se Cicerone non cita la prescrizione più generale è perché, ovviamente, nel contesto del suo atto difensivo a favore di Archia, non interessava minimamente ricordare le altre statuizioni della *lex Plautia Papiria*⁷⁸.

Resta il problema, lasciato volutamente aperto da Luraschi⁷⁹, se l’offerta della cittadinanza contenuta nella legge fosse di tenore generale – da interpretare allora rivolta in forme analoghe a quelle della *lex Iulia*, e perciò con l’accettazione delle città italiche sconfitte con la delibera costituzionale che le avrebbe trasformate in municipi romani – oppure a carattere singolo, si indirizzasse cioè ai singoli cittadini delle città italiche sconfitte, e in quest’ultimo caso se prevedesse un’accettazione identica a quella prescritta per gli *adscripticii* oppure, come tutto sommato il Maestro riteneva⁸⁰,

⁷² *Sulle leges de civitate*, cit., p. 350 nt. 106 (si veda pure *ivi*, p. 324 e nt. 10).

⁷³ LURASCHI, *Sulle leges de civitate*, cit., p. 324 e nt. 10-11, p. 361-362.

⁷⁴ LURASCHI, *Sulle leges de civitate*, cit., p. 347-355, specialmente p. 347 in fine.

⁷⁵ *Storia*, cit. [nt. 44], p. 195. Alla *Plautia Papiria* come legge generale, dopo la *Iulia*, di concessione della cittadinanza, pensa ora anche MAROTTA, *La cittadinanza*, cit. [nt. 17], p. 19.

⁷⁶ Come riconosce lo stesso LURASCHI, *Sulle leges de civitate*, cit. [nt. 1], p. 357 nt. 135: il fatto che lo scoliasta scambi i tribuni Plauzio e Papirio per consoli non potrà costituire sconfessione di questa constatazione nemmeno agli occhi di un critico severo (la menzione di una coppia poteva senz’altro favorire l’equivoco, a distanza di tempo, atteso che lo scoliasta annota l’opera ciceroniana non prima del IV secolo, come a tutti noto).

⁷⁷ LURASCHI, *Sulle leges de civitate*, cit., p. 355-360.

⁷⁸ Lo rileva correttamente LURASCHI, *Sulle leges de civitate*, cit., p. 356.

⁷⁹ *Sulle leges de civitate*, cit., p. 360-370, specialmente p. 366 e 370.

⁸⁰ Sebbene infatti egli riscontri (*Sulle leges de civitate*, cit., p. 366-368) gli indizi a favore della coincidenza con il procedimento contemplato per gli *adscripticii*, conclude tuttavia (p. 368-369) «che potrebbe essere azzardato ritenere che tale procedura» – ossia quella di accettazione dell’offerta di cittadinanza rivolta al singolo Italico – «fosse proprio quella menzionata nella *pro Archia* ...» e che «potrebbe, ripeto, essere arbitrario estendere la procedura

con una procedura locale semplificata.

Si può soltanto notare in proposito che Arangio-Ruiz⁸¹ opta pianamente per la procedura *singil-latim*, di contenuto identico a quella prevista per gli *adscripti* (anche perché la tesi consolidata tendeva a porre in secondo piano il precetto speciale sugli *adscripticii* contemplato nella *lex Plautia Papiria*). Una simile soluzione darebbe per inciso piena spiegazione della testimonianza, altrimenti incomprensibile, di Plutarco, che, nella biografia di Silla (Plut., *Syll.* 8), ricorda il famoso tribuno della plebe «democratico» dell'88, Publio Sulpicio Rufo⁸², il quale «si mise a vendere la cittadinanza romana a liberti e stranieri, e ne contava il prezzo alla luce del sole, su un tavolo che aveva sistemato nel Foro»⁸³.

Improbabile che Publio Sulpicio Rufo facesse passare per *adscripticii* tutti i liberti – liberati senza l'osservanza delle forme prescritte del *ius civile*, è da supporre – e gli stranieri, il passo si colora di significati molto più pregnanti se vi si vede la conferma – come riconosce lo stesso Luraschi, il quale alla fine virò verso l'interpretazione consolidata dell'offerta di cittadinanza da accettare da parte dell'Italico con la medesima dichiarazione prevista nella legge per gli *adscripticii*, dunque con la *professio* avanti al pretore entro 60 giorni dalla pubblicazione del testo normativo⁸⁴ – che gli Italici dovessero accettare *uti singuli* l'offerta della *civitas*, ed evidentemente recandosi a Roma, a quel punto tutto inclina a ritenere, seguendo quanto scrive lo scoliasta bobiense, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della *lex Plautia Papiria* (Sulpicio Rufo è tribuno nell'88, ma Vell. Pat., *hist. rom.* 2.17.1, lascia chiaramente intendere che il secondo provvedimento estensivo della *civitas* intervenne sullo scorcio dell'89 – *'finito ex maxima parte Italico bello'* –, quindi la discrasia temporale trova piena giustificazione): Sulpicio aveva approfittato della cosa evidentemente per predisporre false attestazioni (di cittadinanza e domicilio in una *civitas* italica sconfitta)⁸⁵, che valessero a spacciare come Italici (appartenenti alle città sconfitte) schiavi affrancati senza il rispetto delle prescrizioni del *ius civile* o stranieri extra-italici, onde ingrossare le fila dei *novi cives* la cui causa aveva abbracciato (come appena visto *supra*, nt. 82).

Infine la naturalizzazione di Nolani, Sanniti e Lucani – se non si vuole pensare ad un'ignota legge – avvenne, se si segue *cum grano salis* Liv., *per.* 80, sulla base di un Senatoconsulto, di dubbia costituzionalità, dal momento che, come si vedrà *infra*, Parte speciale [II], § 1, soltanto la *lex* poteva attribuire la *civitas*, ragione per cui il Senatoconsulto avrebbe dovuto essere espressamente autorizzato da una legge, legge delega che come visto non poteva certo essere la (generale) *lex Iulia de civitate*⁸⁶, la quale proponeva un beneficio (la cittadinanza) a Latini ed Italici che si fossero trovati in passato in una certa situazione – non aver preso le armi contro Roma, o averle immediatamente de-

d'accesso alla *civitas* prevista per essi (*sc.* gli *adscripti*) alla generalità dei *socii Italici*».

⁸¹ Cfr. *Storia*, cit. [nt. 44], p. 195: «... dopo che la legge Plautia Papiria dell'89 ebbe garantito la cittadinanza a tutti quegli Italici che entro 60 giorni la richiedessero».

⁸² Sostenitore della causa dei *novi cives*, tanto da fare approvare la *lex (Sulpicia) de suffragiis*, la quale «passata non senza violenza contro i consoli ed il Senato, stabilì *'ut novi cives in omnes tribus distribuerentur'*» (ARANGIO-RUIZ, *Storia*, cit. [nt. 44] p. 195; sul personaggio si veda altresì LURASCHI, *Sulle leges de civitate*, cit. [nt. 1], p. 353).

⁸³ Trad. di Plut., *Syll.* 8 di LURASCHI, *La questione*, cit. [nt. 3], p. 70 nt. 177.

⁸⁴ *Sulle leges de civitate*, cit. [nt. 1], p. 367 nt. 183. Per il ritorno dello studioso alla tesi tradizionale si veda *La questione*, cit. [nt. 3], p. 72, dove Luraschi dà per scontato che la naturalizzazione degli Italici in forza della *lex Plautia* avvenne con la registrazione di questi ultimi nelle liste pretorie.

⁸⁵ LURASCHI, *Sulle leges de civitate*, cit., p. 367 e nt. 183, parla in proposito di false attestazioni concernenti, per quanto riguarda l'offerta rivolta agli Italici, il *domicilium* in Italia (e la tempestività della domanda, anche se forse il fatto che il richiedente si presentasse, con le attestazioni falsificate, dopo sessanta giorni dalla pubblicazione della legge valeva di per sé ad escludere la tempestività della domanda), ma suppone che Sulpicio fosse intervenuto a manipolare altresì la lista di neocittadini tenuta dal pretore: in quest'ultimo caso si deve necessariamente inferire con la collusione del seguito del pretore e forse anche di quest'ultimo, come infatti fa coerentemente LURASCHI, *op. ult. cit.*, p. 367 nt. 183 (di questa collusione degli ambienti pretorici Plutarco non fa tuttavia cenno). Per quanto concerne il *domicilium* in Italia (e non necessariamente nella città, italica, di nascita) l'ipotesi segue più da presso il testo dello scoliasta bobiense; forse proprio l'esperienza degli *adscripti* aveva insegnato al legislatore romano che la cittadinanza romana era aperta anche a quei cittadini italici che avessero tuttavia il domicilio in altra città italica (si pensi al Fermano che avesse domicilio ad Ascoli, senza per ciò stesso risultare escluso dall'offerta della *civitas* emessa dalla *lex Plautia*).

⁸⁶ LURASCHI, *Sulle leges de civitate*, cit. [nt. 1], p. 354.

poste –, senza nulla disporre per il futuro, al contrario di quanto ritenuto da Sherwin White⁸⁷.

Quanto detto finora porta ad escludere che questo Senatosconsulto abbia invece naturalizzato la generalità delle popolazioni italiche sconfitte nell'89, al contrario di quanto parrebbe dal testo di Liv., *per.* 80 (*'Italicis populis a Senatu civitas data est'*)⁸⁸, e che il provvedimento senatorio vada in realtà circoscritto a «una misura occasionale e particolare, per di più, se non fu accompagnata da una legge, di dubbia legittimità costituzionale, con cui si intese regolarizzare in tutta fretta la posizione di quegli Italici che non vollero arrendersi nell'89 e che continuarono tenacemente la lotta appunto fino all'87»⁸⁹: probabilmente l'epitomatore di Livio faceva riferimento a un regolamento di esecuzione di una *lex generalis de civitate* (la *Iulia* o la *Plautia Papiria*, si dovrebbe aggiungere), in occasione della quale si naturalizzarono le ultime popolazioni domate (o, se si vuole salvaguardarne la legittimità costituzionale, che diede esecuzione alla concessione legislativa, ignota allo stato delle fonti, della *civitas* a queste ultime popolazioni), incorrendo in una certa confusione⁹⁰.

Queste le conclusioni di Luraschi in materia di *leges de civitate* concernenti l'estensione della cittadinanza alle popolazioni italiche, che marcano un punto fermo nella dottrina attuale, al punto che una recente apprezzata monografia⁹¹ in tema di *Ius Latinum*, riguardo a queste ultime *leges*, nonostante l'ampia produzione scientifica in tema, al quale nel XX secolo si sono dedicati soprattutto storici, rimanda esclusivamente all'indagine del 1978 compiuta da Giorgio Luraschi⁹². Quest'ultimo mostrava peraltro nella memorabile relazione dedicata alla questione della cittadinanza nell'ultimo secolo della Repubblica al Convegno di Diritto Romano su *'Res publica e Princeps'* tenutosi a Copanello nel 1994 una significativa professione di umiltà, dichiarando che di queste *leges* «andrebbero meglio precisati contenuti, date, autori, destinatari», di modo che «andrebbero ancora attentamente indagati» tempi e modi con i quali ai Latini e agli Italici «fu offerta la cittadinanza»⁹³.

Per quanto concerne invece la *lex Pompeia* di concessione del *ius Latii*, sebbene non strettamente pertinente alla cittadinanza romana – se non indirettamente, tramite il *ius adipiscendae civitatis* che essa attribuiva ai magistrati delle comunità del Nord Italia (e, se ancora esisteva, mediante il *ius migrandi* assegnato alle popolazioni neolatine): si veda *infra*, Parte speciale [II], §§ 1-2 –, è doveroso ricordare come la riattestazione apportata da Luraschi alle posizioni della dottrina giuridica ottocentesca, specialmente tedesca, abbia incontrato i maggiori favori nella successiva produzione scientifica, che ha riconosciuto come detta legge dovesse necessariamente concernere l'intera Cisalpina, non soltanto la Transpadana, rifacendosi proprio alle ricerche di Luraschi⁹⁴.

Ancora una volta la storiografia anglo-sassone novecentesca⁹⁵, mutando i risultati recepiti⁹⁶, valorizzava il fatto che il brano di Asconio (*in Pis.* 3 Clark) – che si riporterà e discuterà, per il pro-

⁸⁷) *The Roman Citizenship*, cit. [nt. 2], p. 148 nt. 2.

⁸⁸) Per la citazione testuale di un'altra testimonianza sulla stessa falsariga si veda SHERWIN WHITE, *The Roman Citizenship*, cit., p. 151.

⁸⁹) LURASCHI, *Sulle leges de civitate*, cit. [nt. 1], p. 354.

⁹⁰) LURASCHI, *Sulle leges de civitate*, cit., p. 352-354 e nt. 112 e 115, con ampia letteratura.

⁹¹) Ne ricorda i premi conseguiti BUONGIORNO, *rec.* a KREMER, cit. [nt. 17], p. 449.

⁹²) KREMER, *Ius Latinum*, cit. [nt. 17], p. 110 nt. 3.

⁹³) LURASCHI, *La questione*, cit. [nt. 3], p. 58.

⁹⁴) Ne ascrivono pertanto il merito a Luraschi, LABRUNA, *Romanizzazione*, cit. [nt. 12], p. 306 e 309, F. CASSOLA, L. LABRUNA, in «Lineamenti di storia del diritto romano»² (*dir.* M. TALAMANCA), Milano, 1989, p. 322 (con rinvio implicito), e KREMER, *Ius Latinum*, cit. [nt. 17], p. 122 e nt. 13. Nella manualistica più elevata, sia pure senza rinvio (nemmeno tacito) a Luraschi, dunque rifacendosi al precedente indirizzo ottocentesco sul punto, G. PUGLIESE, *Istituzioni di diritto romano*³, Torino, 1991, p. 379.

⁹⁵) Per tutti, SHERWIN WHITE, *The Roman Citizenship*, cit. [nt. 2], p. 157-159, ma anche, nella storiografia tedesca, GALSTERER, *La trasformazione*, cit. [nt. 32], p. 88-89, al quale (p. 84) si devono le considerazioni circa Asconio ricordate appena oltre nel testo.

⁹⁶) Per la dottrina tradizionale, ancora una volta riconducibile *in primis* a Mommsen, si veda la nota bibliografica di LURASCHI, *Foedus* cit. [nt. 13], p. 150 nt. 60 = ID., *Sui destinatari della c.d. 'lex Pompeia de Transpadanis'*, in «Seminaro Romanistico Gardesano», II, Milano, 1980, p. 271 nt. 17. Ma si veda già LURASCHI, *Sulle leges de civitate*, cit. [nt. 1], p. 346 nt. 92, dove l'autore preconizzava la sua posizione, costantemente difesa (ultimamente pure in *rec.* a KREMER, cit. [nt. 13], p. 339).

filo della doppia cittadinanza, *infra*, Parte speciale [II], § 2 – restringa la riforma di Pompeo Strabone alla Transpadana: essendo Asconio un transpadano, il commentatore padovano, attivo peraltro nella prima metà del I sec. d.C., non poteva essere incorso in un errore così marchiano, e occorrerebbe pertanto concludere che la *lex Pompeia* riguardasse unicamente la Transpadana, e che le popolazioni cispadane fossero state incluse al contrario nei provvedimenti di naturalizzazione del 90-89.

Con la consueta padronanza sistematica, Luraschi distingue, per quanto qui rileva, autore e forma del provvedimento, data e ambito geografico di applicazione dello stesso⁹⁷.

Circa l'autore il Maestro propone «in alternativa ... alla opinione dominante»⁹⁸ l'ipotesi che Pompeo Strabone fosse semplicemente l'esecutore di una *lex de civitate* – forse proprio la *Iulia* (quella generale) o la *Plautia Papiria* – che, nell'estendere la *civitas* a Latini ed Italici, concedeva la *Latinitas* ai Cisalpini⁹⁹: in base ad un suo *edictum* o *decretum*¹⁰⁰ «in ottemperanza allo *iusus populi* il magistrato avrà poi proceduto alla concreta attuazione del progetto»¹⁰¹.

Per quanto concerne la data, se Pompeo propose la legge, quest'ultima sarebbe da collocare senz'altro nel suo anno di consolato, l'89, e in particolare dopo la caduta di Ascoli del 17 novembre, dunque con tutta probabilità nel dicembre 89¹⁰². Se invece Pompeo eseguì un provvedimento legislativo, quest'ultimo dovrebbe coincidere con una *lex de civitate* del 90-89 (la *Iulia* generale o la *Plautia Papiria*), ragione per cui l'esecuzione sarebbe pure potuta avvenire nell'88, quando Pompeo, quale proconsole, forse stazionava nell'Italia settentrionale (pur non ancora costituita in provincia, come si dirà appena oltre)¹⁰³.

Alla fine, tuttavia, per quanto concerne questi due punti (autore e data del provvedimento), Luraschi chiarisce dapprima che l'ipotesi di un decreto magistratuale straboniano dell'88 è «poco probabile»¹⁰⁴ e poi mostra di abbandonare definitivamente la tesi del decreto delegato per abbrac-

⁹⁷) *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 143-156. Per quanto concerne invece destinatari della legge (i Cisalpini o i centri urbani maggiormente sviluppati?), contenuto del *ius Latii* loro (i Cisalpini o le città) attribuito (identico a quello precedente oppure ristretto al *ius adipiscendae civitatis per magistratum*?), modalità di istituzione delle colonie latine in base alla legge (quelle precedenti oppure una trasformazione legale non lontana dalle odierne trasformazioni degli enti giuridici privati, commerciali o meno, attualmente previste nel diritto italiano – art. 2498-2500 *novies* del codice civile italiano del 1942 –, e di quelli pubblici disciplinate dalla legislazione amministrativa sempre italiana variamente succedutasi?) ed ordinamenti di queste nuove realtà istituzionali (quelli tipici delle colonie latine o quelli autonomi previgenti, in attesa della concessione di uno statuto *ad hoc* per la singola nuova colonia?), si veda LURASCHI, *Foedus*, cit., p. 156-173, p. 210-214 e nt. 326 e 334, p. 218-220 e nt. 17, p. 301-329, 331-342, ID., *Sulle magistrature*, cit. [nt. 40], p. 261-329, ID., *La questione*, cit. [nt. 3], p. 83 nt. 268, ID., *rec.* a KREMER, cit. [nt. 17], p. 337-347 e, se si vuole, anche BARBATI, *Asc.*, in *Pis. 3 Clark*, cit. [nt. 54], p. 1-44 (al quale va aggiunto un dato sfuggitogli, vale a dire che lo stesso LURASCHI, *rec.* a KREMER, cit., p. 340, sottolinea che «in ogni caso chiunque, nell'ambito delle entità geografiche, politiche e amministrative destinatarie del *Latium*, avrebbe potuto avvalersi dello *ius civitatis per magistratum*, purché avesse rivestito una magistratura nella città dominante», come, a proposito della *lex Pompeia* dell'89, sostenuto appunto da BARBATI, *op. cit.*, p. 34). Relativamente alle forme di accesso delle magistrature locali alla cittadinanza (quali magistrature? anche quelle indigene? automaticamente o a richiesta? all'entrata o all'uscita dalla carica? o addirittura ponendo semplicemente la candidatura? a quale cerchia di familiari si estendeva il beneficio della cittadinanza?), ma altresì per qualche cenno al contenuto del *ius Latii* nell'89, oltre alle opere appena ricordate, si veda anche *infra*, Parte speciale [II], § 2.

⁹⁸) *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 145.

⁹⁹) *Foedus*, cit., p. 145-146.

¹⁰⁰) LURASCHI, *Foedus*, cit., p. 147, rifiuta ivi la comune terminologia di *lex data* per la conseguente attività costituzionale di Pompeo Strabone, ma d'altra parte è da rilevare che l'autore esclude (*op. ult. cit.*, p. 164 ss. e 336 ss.) che l'opera di Pompeo fosse consistita nella concessione di statuti colonari latini alle città del Nord Italia – come più ampiamente argomentato da BARBATI, *Asc.*, in *Pis. 3 Clark*, cit. [nt. 54], p. 15-22 –, e dunque che si fosse svolta nella tipica forma in cui secondo la dottrina tradizionale si sarebbe inverata la *lex data*.

¹⁰¹) *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 146-147.

¹⁰²) LURASCHI, *Foedus*, cit., p. 147 = ID., *Sui destinatari*, cit. [nt. 96], p. 272 e nt. 22, dove l'autore (*Sui destinatari*, cit., p. 272 nt. 22) ricorda, con la consueta acribia, come la *lex Pompeia* non potesse essere anteriore alla *lex Plautia Papiria* «per ovvi motivi di opportunità politica» (non si poteva assegnare la *status* di Latini ai Cisalpini prima di offrire la cittadinanza alla massa degli Italici appena sconfitti).

¹⁰³) LURASCHI, *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 147 (ma si veda *ivi*, p. 183-184).

¹⁰⁴) *Foedus*, cit., p. 147.

ciare quella della legge promulgata nell'89 su proposta del console Pompeo Strabone¹⁰⁵.

«Assai più interessante per il giurista è la questione relativa all'ambito geografico di applicazione della legge»¹⁰⁶, rispetto alla quale la testimonianza qualificatissima del contemporaneo Cicerone consente di escludere che il provvedimento fosse circoscritto alla Transpadana, riguardando invece anche quelle poche città Cispadane (e quegli esigui Cispadani) che non avevano ottenuto la cittadinanza *ex lege Iulia* (non ovviamente *ex lege Plautia Papiria*, che riguardava soltanto gli Italici sconfitti, fra i quali non vi erano le popolazioni Cisalpine: Italici sconfitti che avessero domicilio in Italia, come richiesto dal precetto generale incluso nella *lex Plautia Papiria* di cui fa cenno «Schol. in Cic. Bob.», in *Arch.* [STANGL, p. 175, l. 6-9] considerato *supra*; Italia da intendere ai sensi della legge di naturalizzazione dell'89 come la terra compresa fra lo stretto e l'Esine e l'Arno: si veda *supra*, nt. 68)¹⁰⁷. Nella Cispadana, infatti, erano presenti in ampio numero da un lato colonie romane come tali abitate da *cives Romani* già prima delle leggi estensive della cittadinanza (si pensi a Modena e Parma) dall'altro colonie latine trasformate l'anno prima (90 a.C.) in municipi romani, con relativa naturalizzazione dei loro cittadini, con l'accettazione dell'offerta di cittadinanza contenuta nella *lex Iulia*.

E' come appena detto Cicerone a lasciare intendere che la *lex Pompeia* riguardasse tutta la Gallia Cisalpina, non soltanto quella transpadana, dal momento l'Arpinate attesta che una città cispadana, Ravenna, versava nel 90-89, comunque dopo la *lex Iulia de civitate*, nella condizione di *civitas foederata* (e dunque la *lex Iulia* del 90 non comprendeva i Cispadani fra gli Italici, scartando la possibilità che Ravenna avesse rifiutato l'offerta di cittadinanza), mentre nel 51 si trovava nella posizione costituzionale di colonia latina (nella quale era stata evidentemente eretta dalla *lex Pompeia* in questione).

Cic., *Balb.* 50: Quid? Cn. Pompeius pater rebus Italico bello maximis gestis P. Caesium, equitem Romanum, virum bonum, qui vivit, Ravennatem foederato ex populo nonne civitate donavit? ...

E dunque? Gneo Pompeo, il padre, dopo i suoi grandi successi nel bellum Italicum, non ha forse concesso la cittadinanza al ravennate Publio Cesio, ancor oggi in vita, cavaliere romano, gran galantuomo, proveniente da un popolo federato? ...

Cic., *fam.* 8.1.4: ... Plancus quidem tuus Ravennae est et magno congiario donatus a Caesare nec beatus nec bene instructus est ...

... Il tuo Planco è a Ravenna e non è felice né ben provvisto, nonostante la grande elargizione che ha ricevuto da Cesare ...

«Dal primo passo apprendiamo, senza possibilità di equivoco, che Ravenna era ancora città federata dopo la *lex Iulia* del 90 a.C., poiché la *donatio civitatis* di cui beneficiò *Caesius* avvenne 'rebus Italico bello maximis gestis', senz'altro, quindi, nell'89 a.C., forse addirittura dopo la presa di Ascoli, avvenuta nel novembre dello stesso anno. Dunque Ravenna non ebbe nel 90 a.C. la cittadinanza, come probabilmente non l'ebbero le *civitates* alleate a nord del confine Esino-Arno (ovvero Magra-Rubiconne)¹⁰⁸. E si è visto *supra* come non sia arbitrario ritenere che l'attribuzione magistratuale della *civitas* al ravennate Cesio da parte di Pompeo avvenne in forza del potere (anche) a lui delegato dalla *lex Calpurnia de civitate*.

Seppure si volesse ritenere, come è stato, anche autorevolmente, fatto¹⁰⁹, che Ravenna fosse *civitas foederata* nel 56, quando Cicerone pronuncia la *pro Balbo*, tale affermazione dovrebbe essere ricondotta all'accezione di 'foederati' impiegata dalla fonte in materia, cioè proprio la *pro Balbo*: orbene la lettura di quest'atto difensivo di Cicerone mostra come ivi l'Arpinate impieghi continuamente 'foederati' per alludere ai Latini, tanto da giungere ad un'espressa sinonimia in *Balb.* 54 ('*Latini, id est foederati*'). Dunque Ravenna era sì, nel 56, *civitas foederata*, ma non nelle vesti di comunità autonoma

¹⁰⁵ *Rec.* a KREMER, cit. [nt. 13], p. 339-347.

¹⁰⁶ LURASCHI, *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 147 s.

¹⁰⁷ LURASCHI, *Foedus*, cit., p. 149-152 = ID., *Sui destinatari*, cit. [nt. 96], p. 269-273.

¹⁰⁸ LURASCHI, *Foedus*, cit., p. 151 = ID., *Sui destinatari*, cit., p. 271.

¹⁰⁹ Da M. HUMBERT, *Municipium et civitas sine suffragio. L'organisation de la conquête jusqu'à la guerre sociale*, Roma, 1978, p. 263-265 e nt. 44.

straniera propriamente detta, bensì di colonia latina¹¹⁰.

La conferma di quest'ultimo *status* istituzionale di Ravenna, nel 51, viene dal secondo brano, nel quale Marco Celio Rufo scrive nell'estate di quell'anno a Cicerone informandolo che il suo accusatore, ora caduto in disgrazia ed esiliato, Planco, si trova a Ravenna, il che «non contraddice affatto la possibilità che alla città competesse il titolo di colonia Latina, dal momento che alle fondazioni di questo tipo lo *ius exilii* era normalmente riconosciuto»¹¹¹: ciò costituisce poi ulteriore riprova che la *lex Iulia* del 90 non aveva proceduto ad una naturalizzazione dei cispadani che ivi vivessero in città non romane (né, ovviamente, in colonie latine), non facendoli rientrare nella nozione di *'Italic'*.

Infine, a parte il fatto che il fiume Po non ebbe mai valore giuridico di confine¹¹², va sottolineata la forte incongruenza della creazione, nell'81 con Silla¹¹³, della provincia della Gallia Cisalpina – con confini meridionali arretrati in quell'occasione a sud-ovest dall'Arno al Magra e a sud-est dall'Esine al Rubicone¹¹⁴ – se tutta la sua parte a sud del Po fosse stata interamente romanizzata: a quel punto molto più logica e «politicamente corretta» sarebbe stata la creazione di una provincia della Gallia Transpadana¹¹⁵.

La diversa testimonianza di Asconio, conclusivamente, non sarebbe altro che una semplificazione statistica del commentatore padovano, il quale non ignorava certo la realtà storica, ma, per comodità espositiva – atteso che il provvedimento di naturalizzazione del 90 aveva avuto vasta applicazione nella Cispadana (già con una precedente significativa presenza di colonie romane), mentre nella Transpadana, dove l'unica roccaforte romana era Ivrea (Eporedia), aveva riguardato solamente Cremona ed Aquileia (e i relativi cittadini) –, restringe ai Transpadani la concessione del *ius Latii*, applicata in realtà anche a quei non molti Cispadani che non fossero già previamente o dall'anno prima (90 a.C.) cittadini romani, così come la trasformazione in colonie latine aveva riguardato pure quei pochi principali nuclei urbani cispadani non ancora romanizzati¹¹⁶.

II. Si può ora considerare l'ulteriore aspetto che emerge dalla produzione scientifica di Giorgio Luraschi in materia di cittadinanza romana, ovviamente rivisto sistematicamente il suo pensiero – almeno negli intenti esclusa, cioè, ogni rassegna delle sue pubblicazioni in merito che si risolva in una mera parafrasi di queste ultime –; vale a dire quello delle concezioni di Luraschi in merito all'acquisto della *civitas* per naturalizzazione dello straniero (con cenni alla sua perdita), in particolare sugli elementi giuridici di tale procedura e la connessa efficacia del censimento – anche nel caso speciale del *ius migrandi* dei Latini –, sulla naturalizzazione dei magistrati delle comunità latine a seguito dell'esercizio (o anche della semplice entrata in carica o addirittura della mera candidatura per l'elezione alla carica?) *in loco* della funzione in relazione al divieto di doppia cittadinanza testimoniato

¹¹⁰ Lo notava già LURASCHI, *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 152 = ID., *Sui destinatari*, cit. [nt. 96], p. 273.

¹¹¹ LURASCHI, *Foedus*, cit., p. 152 = ID., *Sui destinatari*, cit., p. 272-273.

¹¹² Cfr. LURASCHI, *Foedus*, cit., p. 148 = ID., *Sui destinatari*, cit., p. 168 s.: «Non fu (*sc.* il Po) in epoca romana confine giuridico poiché i territori che esso geograficamente separava furono dapprima entrambi affidati alle cure dei consoli, e, poi, forse con Silla, si composero nell'unità amministrativa della *provincia Gallia Cisalpina*».

¹¹³ LURASCHI, *Sui destinatari*, cit. [nt. 96], p. 268 e, con letteratura, nt. 7 = ID., *Foedus*, cit., p. 148, 166 in fine, 176, p. 179-189, con discussioni critica delle fonti e degli altri orientamenti presenti in dottrina, e con il positivo riscontro di LABRUNA, *Romanizzazione*, cit. [nt. 12], p. 310. Si veda ancora LURASCHI, *rec.* a KREMER, cit. [nt. 13], p. 346.

¹¹⁴ E' un'ottima congettura mommseniana ancora una volta ripresa, con fonti, da LURASCHI, *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 142 e nt. 16, p. 189 e ribadita in *Sulle leges de civitate*, cit. [nt. 1], p. 345 nt. 88.

¹¹⁵ Per uno spunto in tal senso, nella produzione scientifica, si veda la citazione testuale riportata da LURASCHI, *Sui destinatari*, cit. [nt. 96], p. 269 nt. 8.

¹¹⁶ Per l'osservazione che, nell'89, le città cispadane non romanizzate non superavano le dieci (e queste furono beneficiarie della trasformazione istituzionale in colonie latine *ex lege Pompeia*: cfr. BARBATI, *Asc.*, in *Pis.* 3 Clark, cit. [nt. 54], p. 20 e 31) si veda la dottrina testualmente riportata da LURASCHI, *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 155 nt. 85 = ID., *Sui destinatari*, cit. [nt. 96], p. 276 nt. 39. Per la semplificazione statistica operata da Asconio si veda LURASCHI, *Foedus*, cit., p. 154-156 = ID., *Sui destinatari*, cit., p. 275-277.

in Cic., *Balb.* 28, e all'esclusione dell'acquisto della cittadinanza romana *ex lege Minicia de liberis*.

Parte speciale, questa, perché maggiormente incentrata sull'esegesi di fonti specifiche, *in primis* di quei due documenti eccezionali in materia di cittadinanza romana in età repubblicana che sono le orazioni di Cicerone in difesa di Archia (62 a.C.) e di Balbo (56 a.C.), il cui *status civitatis* veniva contestato, nelle forme prescritte per porre in dubbio in quest'ultimo, e dunque in un processo pubblico avanti a una giuria intentato da un accusatore (accusa a legittimazione popolare, peraltro) che muoveva all'imputato l'accusa di avere usurpato la cittadinanza, addebito mosso fra gli altri all'antiochense Archia e al gaditano Balbo.

1. Riguardo la procedura di naturalizzazione degli stranieri in epoca tardo-repubblicana Luraschi¹¹⁷ ribadisce la posizione mommseniana¹¹⁸ che solamente la *lex*, fonte di *ius civile*, può validamente attribuire la *civitas romana*, contro il diffuso indirizzo volto a sostenere che in quest'ultimo periodo si fosse affermata la prassi, dapprima *contra legem* ma poi recepita in uso senza più contestazioni circa la sua legittimità, di riannodare all'*imperium* magistratuale la naturalizzazione¹¹⁹. A quest'ultimo indirizzo si rifà chi¹²⁰ afferma che, fin dall'epoca storica¹²¹, i censori ebbero potere discrezionale di inscrivere nelle liste del censo stranieri da tempo residenti a Roma, in tal modo facendo loro acquistare la cittadinanza romana (riconoscendo pertanto efficacia costitutiva al censimento, punto su cui si avrà modo di tornare *infra*, a completamento della ricognizione della procedura di naturalizzazione).

Al contrario il Maestro comasco valorizza¹²² i passi ciceroniani della *pro Balbo* dai quali risulta nettamente come soltanto la *lex*, fonte di *ius civile*, sia titolo idoneo di acquisto della cittadinanza romana, testimonianza tanto più significativa per l'anno in cui si colloca (56 a.C.) e perché nello stessa orazione, dovendo difendere un soggetto – di Gades (l'odierna Cadice) – la cui presunta cittadinanza romana veniva contestata perché attribuitagli dall'*imperator* Pompeo nella guerra contro Sertorio, l'avvocato Cicerone avrebbe invece tutto l'interesse ad insistere, come infatti fa (*Balb.* 46-52), sulla frequente prassi delle naturalizzazioni magistratuali. Ma si badi che la menzione delle naturalizzazioni magistratuali deve essere letta alla luce dell'affermazione generale circa la necessità dell'autorizzazione legislativa alla concessione della cittadinanza ad opera dei '*nostri imperatores*' fatta precedentemente in *Balb.* 25 (si veda appena *infra*). All'uopo si ritiene¹²³ che delle attribuzioni magistratuali elencate in *Balb.* 46, 48, 50-51, soltanto quelle mariane (le tre ricordate in *Balb.* 46, 48) fossero state compiute senza delega o ratifica legislativa. Non a caso Cicerone ammette (*Balb.* 49) che, in questi ultimi casi, l'accertamento giudiziario dello *status civitatis* dei naturalizzati da Mario non si risolse nel senso della peregrinità unicamente per l'influenza esercitata nei relativi giudizi dallo stesso *imperator*, ivi presente per condizionare la decisione dei giurati, come si vedrà *infra*¹²⁴.

¹¹⁷) *Sulle leges de civitate*, cit. [nt. 1], p. 327 s. e, con dottrina conforme, nt. 22, e ID., *La questione*, cit. [nt. 3], p. 54.

¹¹⁸) *Römisches Staatsrecht*³, III.1, Leipzig, 1887, trad. franc. – *Le droit public romain* –, VI.1, Paris, 1889, p. 148-149 e 373-374.

¹¹⁹) Agli Autori citati da LURASCHI, *Sulle leges de civitate*, cit. [nt. 1], p. 328 nt. 24, adde COLI, '*Civitas*', cit. [nt. 17], p. 975 in fine.

¹²⁰) C. CASTELLO, *Il cosiddetto ius migrandi dei Latini a Roma. Ricerche in tema di concessione degli status civitatis et familiae dal 338 al 95 av. C.*, in «BIDR», LXI-LXII, 1958, p. 224, il quale parla, a proposito della naturalizzazione dello straniero (non soltanto del Latino: su ciò si veda *infra*, nt. 159), di «atto amministrativo, provocato dalla domanda dell'interessato e dalla manifestazione di volontà dello stato di accogliere tra i propri cittadini il richiedente». Anche la LAMBERTI, *Pervorsi della cittadinanza romana*, cit. [nt. 17], p. 44 e, con ulteriore dottrina, nt. 147-148, sposa la tesi che, spostato il domicilio a Roma da un certo periodo, lo «straniero ... era verosimilmente legittimato a chiedere ai censori di venire iscritto nelle liste del censo e assegnato (con la propria famiglia) ad una tribù, acquistando così la *civitas* romana. Si trattava, in ultima analisi, di una decisione discrezionale dei censori, i quali avrebbero potuto accogliere o rifiutare la richiesta».

¹²¹) La LAMBERTI, *Pervorsi della cittadinanza romana*, cit., p. 44, discorre in proposito di «media repubblica».

¹²²) *Sulle leges de civitate*, cit. [nt. 1], p. 327 s. e nt. 22, e ID., *La questione*, cit. [nt. 3], p. 54 e nt. 89.

¹²³) Da parte di LURASCHI, *La questione*, cit. [nt. 3], p. 77 e 79, e *Sulle leges de civitate*, cit. [nt. 1], p. 328-330 e nt. 26.

¹²⁴) Va perciò riconosciuto che non pare sussistere da parte di Cicerone, in tema di naturalizzazioni magistratuali, la «concertante disinvoltura» con la quale egli scadrebbe, da strenuo difensore della legalità costituzionale, ad assertore della legittimità delle attribuzioni *ex imperio*, ravvisata invece da LURASCHI, *La questione*, cit. [nt. 3], p. 79.

Cic., *Balb.* 25: ... si populus Romanus permiserit, ut ab senatu etiam per imperatores nostros civitate donentur ...

... qualora il popolo Romano abbia autorizzato che ricevano la cittadinanza dal Senato, anche per mezzo dei nostri generali.

Cic. *Balb.* 55: ... proxime dico ante civitatem Veliensibus datam de senatus sententia C. Valerium Flaccum praetorem urbanum nominatum ad populum de Calliphana Veliense, ut ea civis Romana esset, tulisse ...

... affermo che in tempi recenti, prima che fosse assegnata la cittadinanza ai Velienses, il pretore urbano C. Valerio Flacco, su impulso del Senato, propose al popolo una legge ad personam per Callifana, di Velia stessa, che le concedesse la cittadinanza romana ...

In quest'ultimo passo Cicerone ricorda come, poco prima dell'estensione della cittadinanza a Velia (*ex lege Iulia* del 90), fu varata una legge per concedere la cittadinanza romana a una Veliense – perché potesse presiedere il culto di Cerere –, mentre nel primo rammenta come, anche sul piano delle relazioni internazionali sotto il dominio del Senato, deve essere comunque il popolo romano ad autorizzare (all'occorrenza anche *ex post*, come implicito nel discorso ciceroniano) gli *imperatores* vittoriosi a naturalizzare taluno fra i vinti.

Dunque non è l'*imperium* magistratuale a costituire titolo idoneo di acquisto della cittadinanza, ma soltanto la fonte per eccellenza dei rapporti fra *cives*, vale a dire del *ius civile*, perciò la *lex*¹²⁵. L'*imperium* magistratuale non è *iusta causa acquirendi* della cittadinanza nemmeno nelle forme dell'*imperium domi*' censorio, se inteso come potere discrezionale di inscrivere nelle liste di cittadini stranieri da tempo residenti a Roma, non soltanto i Latini muniti del *ius migrandi*, secondo quanto emerge alla luce di un'interpretazione estensiva delle asserzioni di Cicerone che non può essere seriamente contestata: d'altro canto se i censori avessero avuto potere discrezionale di censire stranieri, così, in quell'ottica, naturalizzandoli, Cicerone avrebbe avuto tutto l'interesse a non passare sotto silenzio la regola.

Se le circostanze storiche concrete lo suggeriscono – e ciò accade specialmente a partire da Mario, dal periodo cioè in cui la Repubblica vive la crisi interna più profonda¹²⁶ – la legge può al più delegare ai magistrati il potere di concedere la cittadinanza a stranieri – come già visto *supra*, Parte generale (I), disposto dalla seconda *lex Iulia de civitate* del 90 e dalla *lex Calpurnia de civitate* dell'89, in relazione agli accadimenti bellici del periodo – oppure, come *extrema ratio*, può intervenire a ratificare successivamente l'operato del magistrato, e perciò, per quanto qui rileva, a legittimare le naturalizzazioni magistratuali effettuate al di fuori della delega o in eccesso di delega medesima (*ab-*

Al di là dei «palesi interessi difensivi» nella fattispecie riconosciuti dallo stesso Luraschi (p. 79 nt. 239), l'autore ammette che si trattò di «una conversione non definitiva e con molte contraddizioni, perfino all'interno della *Balbianae*», ma, come detto nel testo, forse non vi sono tutte le contraddizioni ravvisate dal compianto studioso. Si veda sul punto anche P. BRUNT, *The Legal Issue in Cicero, pro Balbo*, in «The Classical Quarterly», XXXII, 1982, p. 136-147 (scritto che, proseguendo in quanto qui detto, non sembra meritare le critiche rivoltegli invece da LURASCHI, *La questione*, cit., p. 79 s. e nt. 246, anche perché esso insiste invece su un altro aspetto, quello cioè della legittimità della assegnazione della *civitas* a Balbo da parte di Pompeo, pure dal punto di vista «internazionalistico», la quale era riconosciuta *in primis* dallo stesso Luraschi: *Sulle leges de civitate*, cit. [nt. 1], p. 330 e p. 336 nt. 63).

¹²⁵ LURASCHI, *Sulle leges de civitate*, cit., p. 327-330, e *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 450.

¹²⁶ Si veda LURASCHI, *La questione*, cit. [nt. 3], p. 53-54, il quale riscontra nella concessione magistratuale della cittadinanza – beninteso in quanto autorizzata dalla legge, ma con strappi sempre più frequenti verso una ratifica *ex post* piegata ai (precedenti) voleri degli *imperatores* – l'unica profonda cesura rispetto alle politiche romane sull'estensione della cittadinanza, a partire dalla fine delle guerre puniche: la romanizzazione dell'Italia (sebbene secondo LURASCHI, *op. cit.*, p. 42-50 e, per bibliografia conforme, nt. 35, istanza creata *ad hoc* dai Gracchi per acquisire nuove clientele nella penisola) era infatti nella natura delle cose. La *lex Appuleia coloniarum* del 100, nell'autorizzare Mario a concedere la cittadinanza a tre (o trecento) coloni per fondazione, corrobora la convizione dell'Arpinate di potersi arrogare il diritto di assegnare la *civitas* anche in assenza di autorizzazione legislativa (secondo quanto aveva fatto l'anno prima naturalizzando due coorti di soldati camerti, come si vedrà *infra*, nt. 136), il che è poi uno dei riflessi della principale causa del mutamento istituzionale conclusosi con Augusto, vale a dire il crescente potere autocratico dei capiparte e degli *imperatores* «(che spesso erano tutt'uno)» (LURASCHI, *op. ult. cit.*, p. 78), a superare il sistema di contrappesi istituzionali proprio della Costituzione repubblicana (si veda *ivi*, p. 53-54, 77-78).

sque o ultra praescriptum)¹²⁷.

In attesa di chiarire appena oltre che elementi quest'ultima dovesse contenere, ad escludere una delega in bianco al magistrato che l'autorizzasse a naturalizzare con assoluta discrezionalità gli stranieri, occorre sottolineare come il caso di Balbo impingeva (oltre sull'aspetto internazionalistico circa l'interpretazione della natura del Trattato stipulato alla fine del III sec. con Gades ricordato *supra*, nt. 19) proprio sull'ipotesi più estrema della ratifica legislativa dell'atto di attribuzione della cittadinanza effettuato, appunto senza poteri delegati, da Pompeo negli anni (76-72) in cui gli fu conferito un *imperium* speciale per condurre finalmente a successo la riconquista della Spagna occupata da Sertorio.

Cic. *Balb.* 19: ... Nascitur, iudices, causa Corneli ex ea lege quam L. Gellius Cn. Cornelius ex senatus sententia tulerunt; qua lege videmus satis¹²⁸ esse sanctum, ut cives Romani sint ii quos Cn. Pompeius de consili sententia singillatim civitate donaverit. Donatum esse L. Cornelium praesens Pompeius dicit, indicant publicae tabulae, accusator fatetur, sed negat ex foederato populo quemquam potuisse, nisi is populus fundus factus esset, in hanc civitatem venire.

... La causa di Cornelio trae origine, signori giudici, da quella legge che, su impulso del Senato, proposero L. Gellio e Cn. Cornelio, legge nella quale vediamo che è a sufficienza stabilito¹²⁹ che siano cittadini romani coloro ai quali Gneo Pompeo abbia singolarmente donato la cittadinanza su parere del consilium. Gneo Pompeo, qui presente, conferma la naturalizzazione da lui effettuata a favore di Cornelio, lo indicano i registri pubblici, lo ammette pure l'accusatore, il quale tuttavia nega che qualcuno appartenente ai popoli federati possa essere naturalizzato cittadino romano, salvo che quel popolo non abbia acconsentito (non abbia proceduto alla fundi factio)¹³⁰.

La lunga lista di naturalizzazioni magistratuali, a partire da Mario fino a Marco Crasso e Pompeo, attestata in *Balb.* 46-47, 50-51, viene condivisibilmente interpretata da Luraschi¹³¹ nel senso che soltanto quelle mariane furono effettuate in assenza sia di delega sia di ratifica¹³², mentre le altre furono o autorizzate preventivamente per legge o alla peggio successivamente ratificate, come quelle effettuate da Pompeo in Spagna fra il 76 e il 72 (*Balb.* 51) – compresa fra queste ultime quella di Balbo –, ratificate come detto dalla *lex Gellia Cornelia* del 72¹³³. Anche le stesse naturalizzazioni augustee, da quella di Seleuco di Rodi nel 42 ai *Cirenenses* nel 7-6, trovarono espressa giustificazione la prima nella legge delega in proposito del 42 (la *lex Munatia Aemilia* del 42¹³⁴), la seconda in «una legge ed un *senatusconsultum*»¹³⁵.

Beninteso gran parte – se non tutte – delle naturalizzazioni mariane, prive come detto di copertura legislativa, furono contestate in giudizio in forza della '*acerrima quaestio de civitate*' (*Balb.* 48) comandata dalla *lex Licinia Mucia de civibus regundis* del 95¹³⁶, come non di rado lo furono le natura-

¹²⁷) LURASCHI, *Sulle leges de civitate*, cit. [nt. 1], p. 330, p. 333-337, *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 450, e *La questione*, cit. [nt. 3], p. 54 e nt. 89 e p. 77-78.

¹²⁸) TALAMANCA, *Aulo Gellio*, cit. [nt. 39], p. 510 nt. 241, sostituisce a '*satis*' '*rite*'.

¹²⁹) Nella lettura di TALAMANCA, *Aulo Gellio*, cit. [nt. 39], p. 510 nt. 241, ricordata nella nota precedente, la traduzione dovrebbe essere: «... legge nella quale vediamo che è stabilito che siano ritualmente cittadini romani ...».

¹³⁰) Con i consueti problemi creati dal significato giuridico di quest'espressione: nel contesto in esame indica l'approvazione dell'offerta di cittadinanza rivolta ad un suo cittadino da parte della comunità alleata? Un'offerta collettiva sembrerebbe fuori gioco, ma il riferimento al *fundus fieri* resta sempre una croce: forse l'ipotesi migliore è quella di considerarlo quale accettazione della legge romana *ad personam* che avrebbe naturalizzato un loro concittadino.

¹³¹) *La questione*, cit. [nt. 3], p. 77, 54.

¹³²) Per vero vi è chi opina che anche le stesse naturalizzazioni mariane fosse state autorizzate legislativamente o, se non si vuole pensare ad una successiva ratifica, che fossero sì autorizzate, ma che Mario eccedette nell'esercizio del potere delegato; si vedano i riferimenti bibliografici resi da LURASCHI, *Sulle leges de civitate*, cit. [nt. 1], p. 329 nt. 26. La trattazione di Cicerone (*Balb.* 46-49) lascia però ben percepire l'illegalità del comportamento di Mario, di cui il trionfatore era il primo ad avere consapevolezza (come l'autore rileva *ivi*, p. 329 nt. 26).

¹³³) LURASCHI, *Sulle leges de civitate*, cit. [nt. 1], p. 328-330, p. 336 e nt. 63 (ma si veda *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 450 in fine, dove l'autore prospetta l'ipotesi che la *lex Gellia Cornelia* potesse in realtà contenere una delega preventiva).

¹³⁴) LURASCHI, *Sulle leges de civitate*, cit. [nt. 1], p. 327 nt. 21 nonché ID., *La questione*, cit. [nt. 3], p. 78.

¹³⁵) LURASCHI, *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 450.

¹³⁶) A dire il vero, delle tre naturalizzazioni mariane menzionate da Cicerone (Annio Appio di Gubbio, le due

lizzazioni ratificate *ex post* dalla *lex*, quale per l'appunto quella di Balbo.

E se le naturalizzazioni mariane non furono dichiarate nulle in giudizio¹³⁷ – nel senso che non fu accertato lo *status* di peregrinus dell'accusato – fu «per motivi estranei al diritto»¹³⁸, icasticamente rappresentati da Cicerone (*Balb.* 49), il quale precisa che a prevalere nella considerazione dei giudici-giurati furono il *'vultus'*, l'*'imperatorius ardor oculorum'* nonché il *'praesens aspectus'*, la *'vox'* e i *'recentes triumph'* di Mario, che per di più era per l'appunto presente in giudizio, onde scoraggiare qualunque rivendicazione di indipendenza di giudizio da parte della giuria¹³⁹.

La delega preventiva dava maggiori garanzie legali, anche se naturalmente non assolute, in quanto il magistrato delegato ne poteva abusare (per l'ipotetico esempio del Comense naturalizzato da Cesare *ex lege Vatinia de colonia Comum deducenda*¹⁴⁰, ma *'ultra praescriptum'* da quest'ultima, si veda *infra*, nt. 244).

Tale delega ad avviso di Luraschi¹⁴¹ doveva essere specifica, non generale o generica.

La specificità consisteva nel fatto che la legge delega determinava espressamente il magistrato o i magistrati delegati a naturalizzare, conteneva «clausole ben precise e tassative circa lo *status* dei destinatari¹⁴²», disciplinava «la procedura da seguire»¹⁴³.

Per quanto concerne il primo aspetto (la determinazione del delegato), è da escludere che la delega avesse «vigenza illimitata»¹⁴⁴, consistesse cioè in uno «*iussus* generale»¹⁴⁵ che valesse ad autorizzare una volta per sempre il soggetto che ricopriva la carica ad assegnare la *civitas* romana, anche nell'esercizio di ulteriori e diverse magistrature. Al contrario bisogna supporre che la devoluzione di poteri scadesse con lo spirare della carica del delegato – necessariamente temporanea dato il coevo assetto costituzionale, anche se non sempre annuale, nei torbidi dell'ultimo secolo della Repubblica – e che la concessione della delega non fosse collegata al semplice svolgimento della funzione magistratuale, «tout court», del delegato, bensì connessa ad accadimenti specifici e di rilievo, quali la fondazione di una colonia, normalmente latina (come nel caso della *lex Appuleia coloniarum* del 100, sebbene le colonie [latine?] ivi istituite non furono mai fondate, e della *lex Vatinia de colonia Comum deducenda* del 59), o lo svolgimento di una guerra, la quale suggerisse al ceto dirigente romano di autorizzare gli *imperatores* impegnati in quest'ultima a naturalizzare stranieri che ivi si fossero distinti a favore del *nomen Romanum*. «... per ogni delega a concederla (*sc.* la cittadinanza romana) che fosse fatta ad un magistrato era richiesta una espressa e specifica autorizzazione da parte dei comizi, essendo

coorti di Camerino e Tito Matrino di Spoleto: Cic., *Balb.* 46, 48), l'Arpinate precisa espressamente che soltanto quella dello spoletano Matrino fu contestata in giudizio (*Balb.* 48). Ma per le fonti sulla vicenda giudiziaria della concessione della *civitas* alle due coorti di Camerti si veda LURASCHI, *Sulle leges de civitate*, cit. [nt. 1], p. 329 nt. 27, il che può quanto meno fare sospettare che anche l'attribuzione magistratuale della cittadinanza ad Appio venne all'esame della giuria giudicante *ex lege Licinia Mucia*, senza che qui sia il caso di sviscerare il perché Cicerone ometta nell'orazione di trattare delle contestazioni mosse ai Camerti ed eventualmente ad Appio.

¹³⁷) Cic., *Balb.* 52 in fine, il quale attesta che nessuna concessione magistratuale fu mai invalidata (ma probabilmente perché le altre effettuate dopo Mario fino a Pompeo ebbero copertura legislativa, *ex ante* o *ex post*, come sostiene – anche per Cesare ed Augusto, con qualche dubbio per il primo – LURASCHI, *La questione*, cit. [nt. 3], p. 77)

¹³⁸) LURASCHI, *Sulle leges de civitate*, cit. [nt. 1], p. 329 s.

¹³⁹) Si veda LURASCHI, *Sulle leges de civitate*, cit., p. 329 nt. 26, p. 330 nt. 28.

¹⁴⁰) Per la convinzione che essa fosse una *lex coloniarum ad hoc* – contenente anche lo statuto costituzionale, duovirale, della nuova colonia latina –, piuttosto che la generale *lex Vatinia de provincia Caesaris*, si veda LURASCHI, *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 379-385, *La questione*, cit. [nt. 3], p. 87 e, in critica dell'indirizzo contrario (del quale si fa assertore WOLFF, *rec.* a LURASCHI, cit. [nt. 13], p. 563), nt. 299. Non è chiara la posizione di KREMER, *Ius Latinum*, cit. [nt. 17], p. 134, in quanto egli si limita a scrivere che «la colonia de *Novum Comum* en Cisalpine fut fondée par César en 59 av. J.-C. à la faveur d'un plébiscite voté par le tribun *Publius Vatinius*», senza con ciò esplicitare se sottintenda il plebiscito coloniaro o quello sul comando provinciale.

¹⁴¹) *Sulle leges de civitate*, cit. [nt. 1], p. 334, 337, e *La questione*, cit. [nt. 3], p. 77 nt. 229.

¹⁴²) LURASCHI, *Sulle leges de civitate*, cit., p. 334.

¹⁴³) LURASCHI, *Sulle leges de civitate*, cit., p. 334.

¹⁴⁴) LURASCHI, *La questione*, cit. [nt. 3], p. 77 nt. 229, il quale afferma ivi che «invece pensano un po' tutti» il contrario (per una citazione bibliografica si veda *loc. ult. cit.*).

¹⁴⁵) LURASCHI, *Sulle leges de civitate*, cit. [nt. 1], p. 337.

escluso ... che i magistrati potessero agire ... sulla base di uno *iussus* generale contenuto in leggi precedenti»¹⁴⁶.

Con riguardo poi ai potenziali *novi cives* da naturalizzare, più che il caso di una delega specifica emessa legislativamente *ad hoc* per un soggetto – che a quel punto avrebbe potuto essere naturalizzato *ex lege*, come nell'ipotesi della Veliense incontrata *supra* –, carattere specifico della delega importa che siano predeterminate le categorie di soggetti destinatari del beneficio rimesso alla discrezionalità del magistrato¹⁴⁷, quali, per la *lex Calpurnia de civitate* dell'89 vista *supra*, Parte generale (I), i 'militēs' valorosi nel *bellum Italicum*¹⁴⁸, o, nelle *leges coloniariae*, un numero massimo di coloni, da scegliere discrezionalmente a cura del magistrato-ecista.

Relativamente infine alla procedura da seguire Luraschi¹⁴⁹ richiama l'obbligatorietà – nel dubbio circa la vincolatività – del parere del *consilium*.

E' poi per inciso pacifico in dottrina¹⁵⁰ che la cittadinanza non si potesse usucapire, a seguito di una pratica possessoria ripetuta nel tempo, che nel diritto romano acquisiva il nome di 'pro cive se gerere'.

Se infatti il possesso è l'esercizio di fatto di un diritto, segnatamente – attesi le notevoli asperità che propone il configurare l'esercizio di fatto di un diritto relativo, segnatamente se di credito¹⁵¹ – di un diritto reale, è lecito estendere la categoria ai diritti assoluti, della personalità, e dunque al diritto di cittadinanza, beninteso appunto per chiarire che, al contrario dei diritti reali, l'esercizio di fatto del diritto di cittadinanza (da intendere come esercizio sia dei diritti civili dei privati, ma anche all'occorrenza dei diritti pubblici, come non mancò di rilevare Luraschi)¹⁵² non valeva minimamente a fare acquisire dopo un certo tempo il *ius civitatis*¹⁵³: verso la contraria soluzione potrebbe invece spingere chi afferma il potere discrezionale censorio di inscrivere nelle liste dei *cives* (si veda *supra*, nt. 120), a seguito del censimento, stranieri (non soltanto Latini) residenti da un certo tempo a Roma, ma come si è visto il pensiero di Giorgio Luraschi, con forti agganci nelle fonti, è contrario ad una simile supposizione, e beninteso pure nella predetta ottica base della naturalizzazione sarebbe comunque l'*imperium* magistratuale.

Completando l'*iter* della naturalizzazione dello straniero, circa l'efficacia in proposito del cen-

¹⁴⁶ LURASCHI, *Sulle leges de civitate*, cit., p. 337.

¹⁴⁷ LURASCHI, *Sulle leges de civitate*, cit., p. 334 e 336-337 e nt. 67.

¹⁴⁸ La determinazione delle categorie destinatarie della seconda *lex Iulia de civitate* e della *lex Calpurnia* rimane tuttavia fortemente incerta, alla luce dei soli due dati testuali in merito, che alludono rispettivamente alla truppa di soldati spagnoli e, genericamente (ma sempre in relazione al *bellum sociale*, dunque dando carattere sufficientemente tassativo alla delega), ai *militēs*: per il pensiero di Luraschi sul punto, anche nel caso di totale coincidenza delle categorie di destinatari (possibile alla luce dell'emaneazione delle due leggi in due anni diversi e anche perché, in via strettamente interrelata, potevano non coincidere i soggetti delegati alla naturalizzazione), si veda *supra*, Parte generale (I).

¹⁴⁹ *Sulle leges de civitate*, cit. [nt. 1], p. 334 e, per bibliografia conforme e difforme, nt. 56, e *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 450, p. 453 e nt. 189.

¹⁵⁰ Sia anteriore (P. FREZZA, *Note esegetiche di diritto pubblico romano*, I, *Pro cive se gerere* [Acquisto della cittadinanza romana e iscrizione nel censo], 1956, in *Scritti*, II, Roma, 2000, p. 207) sia posteriore (LAMBERTI, *Percorsi della cittadinanza romana*, cit. [nt. 17], p. 49) a LURASCHI, *La questione*, cit. [nt. 3], p. 80 e nt. 250. A quest'ultima fa peraltro eccezione HUMBERT, *Le status civitatis*, cit. [nt. 17], p. 152, il quale ravvisa invece nelle asserzioni sul 'pro cive se gerere' di Cic., *Arch.* 11 «la preuve que l'individu s'est comporté en citoyen (*se gerere pro cive*), s'est intégré à son nouveau statut et a donc changé d'identité civique», e perciò la conferma che il *pro cive se gerere* era un elemento costitutivo della naturalizzazione dello straniero. Ma si veda appena *infra*, p. 24, su come debbano essere interpretate le affermazioni di Cic., *Arch.* 11.

¹⁵¹ Che è francamente arduo configurare anche nell'ipotesi del diritto personale di godimento: *arg. ex art.* 1597, 1° c., ma anche ex art. 1380, cod. civ. it. (1942), i quali escludono *ex se* la fattispecie possessoria.

¹⁵² *La questione*, cit. [nt. 3], p. 69 e nt. 171.

¹⁵³ Si rammenti, a paragone, che nell'attuale diritto italiano (art. 236-243 del *Codice Civile* italiano del 1942) il possesso di stato di figlio legittimo – che si configura chiaramente quale pratica possessoria, in assenza dell'iscrizione nei registri dello stato civile dell'atto di nascita, ai sensi dell'art. 236 s. – non si pone comunque quale fatto acquisitivo della qualità di figlio legittimo, potendo in ogni tempo essere contestata la legittimità, provando che il soggetto non era figlio del marito della madre o della madre stessa (e moglie del marito, naturalmente) – art. 243 e 248 –, per cui la qualità di figlio legittimo è costituita dall'essere nato da due genitori uniti fra loro in rapporto di matrimonio al momento della nascita del figlio (si veda anche l'art. 233, che conferma la regola).

simento, nella strategia difensiva architettata da Cicerone per difendere Archia, come si è visto *supra* accusato nel 62 *ex lege Papia de peregriniis* del 65 di avere usurpato la cittadinanza romana, in quanto non risultava né iscritto nelle liste di cittadini di Eraclea – non potendo pertanto provare la qualifica di *adscripticius* a tale città, e dunque i titoli per potere validamente acquisire la cittadinanza *ex lege Plantia Papiria*, con relativa nullità della *professio* da lui effettuata davanti al pretore – né in quella dei cittadini romani, non essendosi mai fatto censire, è espressamente asserito il valore dichiarativo e non costitutivo del censimento, il quale avrebbe un'efficacia probatoria e non sostanziale: precisamente esso fornirebbe la prova che chi vi risulta censito si comportava come cittadino romano, appunto il *pro cive se gerere* di cui si è appena detto.

Cic. Arch. 11: Census nostros requiris: scilicet; est enim obscurum proximis censoribus hunc cum clarissimo imperatore L. Lucullo apud exercitum fuisse, superioribus cum eodem quaestore fuisse in Asia, primis Iulio et Crasso nullam populi partem esse censam. Sed, quoniam census non ius civitatis confirmat ac tantum modo indicat eum, qui sit census, ita se iam tum gessisse pro cive, hic iis temporibus, quem tu criminari ne ipsius quidem iudicio in civium Romanorum iure esse versatum, et testamentum saepe fecit nostris legibus et adiit hereditates civium Romanorum et in beneficiis ad aerarium delatus est a L. Lucullo pro consule. Quaere argumenta, si quae potes: numquam enim hic neque suo neque amico iudicio revincetur.

Chiedi i registri del censimento: ma certo! Infatti è proprio sconosciuto a tutti che sotto i recenti censori costui fu al seguito dell'esercito con il chiarissimo imperatore Lucio Lucullo, sotto i precedenti in Asia con quest'ultimo, all'epoca questore, ancor prima, sotto i censori Giulio e Crasso, non si procedette addirittura a nessun censimento. D'altra parte, poi, il censimento non perfeziona il diritto di cittadinanza, indicando solamente che chi vi risulta censito si comportava allora come cittadino. Con riferimento al tempo in cui denunci che, del resto a giudizio di lui stesso, Archia non avrebbe avuto dimestichezza con il nostro diritto, questi fece più volte testamento sulla base delle nostre leggi e adii le eredità dei cittadini romani e, grazie al proconsole Lucio Lucullo, fu registrato fra coloro che ricevevano gratifiche dell'erario. Cerca altre prove, se ci riesci; infatti Archia non potrà essere smentito né dal suo giudizio né da quello dei suoi amici.

L'affermazione va rettamente intesa: Cicerone dichiara in primo luogo che il censimento non perfeziona la fattispecie sostanziale dell'acquisto della cittadinanza romana, non ha dunque efficacia costitutiva, non spiega i suoi effetti sulla naturalizzazione.

Il censimento ha invece, sostiene Cicerone, una funzione probatoria della fattispecie sostanziale (*status civitatis* romano), che, se si vuole, fa presumere la cittadinanza dell'iscritto, fino a prova contraria (una presunzione *iuris tantum*, dunque).

L'asserzione poi che la prova alla quale il censimento tende è quella di indicare che chi vi risulta censito si comportava allora (al momento della registrazione) come *civis romanus* (*pro cive se gerere*), sembra in realtà un intelligente espediente difensivo di Cicerone, in quanto è strumentale alla messa in risalto del fatto che la prova resa dal censimento è raggiunta in altro modo, in quanto, come facilmente provabile, Archia si era sempre comportato come cittadino, adendo le eredità devolutegli dai *cives*, facendo egli stesso testamento, ma in qualche modo essendo coinvolto anche in attività pubbliche – se non propriamente in funzioni pubbliche – in quanto egli non aveva potuto essere censito nell'86 e nel 70 perché *absens rei publicae causae*, al seguito infatti di Lucullo: in una parola esercitando i diritti sia privati sia pubblici tipici dei *cives Romani*. Il valore probatorio del censimento è stato così assicurato *aliunde*, dal comportamento costante di Archia.

Non è il censimento, ma la *lex* (nel caso particolare di Archia la *professio* resa davanti al pretore *ex lege Plantia Papiria*) che fa acquisire la cittadinanza romana allo straniero, legge senza la quale il comportamento di Archia come di altri peregrini costituirebbe all'opposto un'usurpazione della cittadinanza, un esercizio di fatto del *ius civitatis* (*ius possessionis*) in assenza di quest'ultimo (*ius possidendi*): per inciso nell'ipotesi di naturalizzazione prevista dalla *lex Plantia Papiria* per gli *adscripticii*, la *professio* da parte di questi ultimi porterebbe ad attribuire valore di pubblicità costitutiva alla speciale

lista pretoria che la recepiva, da non confondere minimamente con l'ordinaria lista censoria¹⁵⁴.

Questa del valore dichiarativo, non incidente sulla fattispecie sostanziale della naturalizzazione, del censimento, avente una funzione di mera prova presuntiva (*iuris tantum*, non *iuris et de iure*) della *civitas*, desumibile altrimenti diversamente¹⁵⁵, è la posizione di Luraschi¹⁵⁶, il quale segue sul punto l'opinione tradizionale¹⁵⁷, contro chi ne postula l'efficacia costitutiva¹⁵⁸.

Diverso discorso per l'acquisto della cittadinanza, a favore del Latino (e non altresì dell'Italico, al contrario di quanto ritiene una diffusa corrente, ultimativamente contestata da Luraschi)¹⁵⁹, *'per*

¹⁵⁴) Ovviamente l'eventuale perdita della lista pretoria non avrebbe comportato la decadenza dallo *status civitatis*, allo stesso modo in cui, andati per qualunque motivo distrutti i registri dello stato civile non si perdono le qualità che questi ultimi attestavano (peraltro in gran parte con funzione di pubblicità notizia: come a tutti noto i registri dello stato civile acquistano funzione di pubblicità costitutiva unicamente in materia matrimoniale, in specie per la annotazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di separazione personale fra coniugi [o del relativo decreto di omologazione della separazione consensuale]; per la prima ipotesi si veda l'art. 10, 2° c., L. 898/1978). Altro conto che, perso incolpevolmente il documento in cui è concluso un contratto che richieda forma scritta *ad substantiam*, nemmeno si caduchi l'accordo stesso (art. 2724 s. del *Codice Civile* italiano del 1942), né, a ben vedere, si perde il diritto incorporato nel titolo di credito per la distruzione o smarrimento di quest'ultimo, neanche nell'ipotesi estrema del titolo al portatore (pur con tutti i limiti all'esercizio del diritto in quest'ultimo caso: si veda negli art. 1992-2027).

¹⁵⁵) E infatti coerentemente U. COLI, *'Census'* (1959), in *Scritti*, II, cit. [nt. 17], p. 954 in fine, rileva che non è la cancellazione dalle liste del censo a estinguere la *civitas*, bensì la volontà di non farsi censire «tanto è vero che, se la mancata presentazione al censimento non fosse stata volontaria, egli potrebbe sempre dimostrare la sua qualità di cittadino», criticando l'opinione contraria. Per il carattere specularmente dichiarativo della cancellazione dal censo si veda altresì FREZZA, *Note esegetiche*, I, cit. [nt. 150], p. 211 s. Le (antiche, prima che esse fossero a mano a mano superate, soprattutto con l'abolizione della leva obbligatoria) sanzioni contro l'incenso (volontariamente), ricordate da COLI, *'Census'*, cit., p. 954, confermano che il censimento, per usare categorie moderne, assume funzione di pubblicità notizia.

¹⁵⁶) *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 64 nt. 116, p. 73 nt. 140 (p. 74), e *La questione*, cit. [nt. 3], p. 67 e nt. 158.

¹⁵⁷) Basti qui citare FREZZA, *Note esegetiche*, I, cit. [nt. 150], p. 211 s. e COLI, *'Census'*, cit. [nt. 155], p. 954 s., entrambi con citazione di altri autori di diverso parere, ivi efficacemente contestati. *Adde* ora anche U. LAFFI, *Sull'esegesi di alcuni passi di Livio relativi ai rapporti tra Roma e gli alleati Latini e Italici nel primo quarto del II sec. a.C.* (1995), in *Studi di storia romana e di diritto*, Roma, 2001, p. 70 s. e, con ulteriore letteratura (fra cui lo stesso Luraschi), nt. 64, nonché HUMBERT, *Le status civitatis*, cit. [nt. 17], p. 152.

¹⁵⁸) CASTELLO, *Il cosiddetto ius migrandi*, cit. [nt. 120], p. 224, e ora LAMBERTI, *Percorsi della cittadinanza romana*, cit. [nt. 17], p. 44 e, per ulteriore bibliografia, nt. 147-148. Si veda anche *supra*, nel testo e nt. 120.

¹⁵⁹) *La questione*, cit. [nt. 3], p. 38-40 e nt. 13, a superare la possibilità che i passi di Livio che verranno subito in considerazione potessero estendersi altresì agli alleati italici, profilata, sia pure con qualche dubbio, in *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 69, p. 82 e nt. 177, p. 91 e 94, d'accordo con la dottrina dominante (citata *ivi*, p. 82 nt. 177, alla quale *adde* le nuove accessioni bibliografiche registrate in *La questione*, cit., p. 39 nt. 13, e ora LAFFI, *Sull'esegesi*, cit. [nt. 157], p. 55 s., il quale – p. 51 nt. 14 – qualifica all'opposto «opinione dominante» l'indirizzo contrario, ma a ben vedere l'autore – p. 47 nt. 7 – si limita a citare in tal senso Mommsen e qualche moderno commentatore liviano, mentre più diffuse indicazioni su autori favorevoli alla restrizione del *ius migrandi* ai Latini vi sono in LURASCHI, *Foedus*, cit., p. 82 nt. 177 [p. 83]: cfr. ora in quest'ultimo senso pure KREMER, *Ius Latinum*, cit. [nt. 17], p. 36 nt. 91, che per inciso ravvisa anch'egli nell'indirizzo restrittivo l'opinione della «majorité de la doctrine». «... Ma Livio, parlando ripetutamente di *socii Latini nominis*, *qui toto undique Latio frequentes convenerant* (Liv. 39, 3, 4), *duodecim milia Latinorum* (Liv. 39, 3, 6), *socii (ac) nominis Latini*, *apud socios nominis Latini* (Liv. 39, 9, 9), *qui socium Latini nominis* (Liv. 42, 10, 3), non lo» (*sc.* l'estensione agli Italici del *ius migrandi*) «consente», scrive giustamente LURASCHI, *La questione*, cit., p. 39 nt. 13. Dunque soltanto per i Latini (*prisci* e *coloniarii*, non esclusivamente questi ultimi: oltre a KREMER, *Ius Latinum*, cit., p. 32-40, cfr. LURASCHI, *Foedus*, cit., p. 82 s., in critica all'orientamento – riferimenti in *Foedus*, cit., p. 82 nt. 171 – che circoscrive la naturalizzazione *'per migrationem et censum'* ai Latini delle colonie) esisteva il *ius migrandi*, il cui esercizio era poi praticato, per ragioni di superiorità numerica e storico-politiche, soprattutto dai *Latini coloniarii* (LURASCHI, *Foedus*, cit., p. 76-82, e *La questione*, cit., p. 38-40). Per gli Italici, come per altri stranieri, era una situazione meramente fattuale il trasferire il proprio domicilio a Roma, che, oltre a non legittimare minimamente l'acquisto della cittadinanza su valutazione discrezionale dei censori, al contrario di quanto da altri ritenuto, come visto *supra*, p. 19 s. e nt. 120, esponeva altresì potenzialmente lo straniero immigrato a una unilaterale decisione di espulsione da parte di Roma, dal momento che per i peregrini diversi dai Latini, non vi era una «libertà di circolazione e di stabilimento» a Roma (l'imprestato dalla terminologia attuale del diritto comunitario è voluto), della quale godevano invece i Latini, soddisfatti gli obblighi legislativi dei quali si dirà nel testo; salvo, tendenzialmente, che non si trattasse di peregrini federati con Roma, se il corrispondente trattato avesse riconosciuto la possibilità per i popoli contraenti di stabilirsi liberamente nella città confederata (senza tuttavia con ciò solo nutrire un diritto all'acquisto della *civitas* straniera, nemmeno, va ribadito, in seguito a valutazione discrezionale dei censori; l'eventuale naturaliz-

migrationem et censum' (Liv., *urb. cond.* 41.8.11), ipotesi nella quale Luraschi annette al contrario effetto costitutivo¹⁶⁰, di elemento perfezionativo della fattispecie, al censimento del Latino emigrato a Roma, come si può apprezzare dall'acuta esegesi dei passi di Livio dedicati all'espulsione dei Latini nel 206, 187, 177 e 173, da sempre molto discussi in letteratura¹⁶¹.

Liv., *urb. cond.* 28.11.10-11: Moverunt autem huiusce rei mentionem Placentinorum et Cremonensium legati querentes agrum suum ab accolis Gallis incurvari ac vastari, magnamque partem colonorum suorum dilapsam esse, et iam infrequentes se urbes, agrum vastum ac desertum habere. Mamilius praetori mandatum ut colonias ab hoste tueretur: consules ex senatus consulto edixerunt ut qui cives Cremonenses atque Placentini essent ante certam diem in colonias reverterentur.

L'occasione per presentare il problema fu data dai legati di Piacenza e di Cremona, che si lamentavano del fatto che il loro territorio era stato devastato e saccheggiato dai vicini Galli, di modo che la maggior parte dei loro coloni era fuggita, e ora avevano le città spopolate e le campagne desolate e deserte. Fu affidato al pretore Mamilio il compito di difendere le colonie dal nemico; in forza di un Senatoconsulto i consoli ordinarono che i Piacentini e i Cremonesi facessero ritorno nelle colonie prima di un giorno prefissato.

Liv., *urb. cond.* 39.3.4-6: Legatis deinde sociorum Latini nominis, qui toto undique ex Latio frequentes convenerant, senatus datus est. Iis querentibus magnam multitudinem civium suorum Romam commigrasse et ibi census esse, Q. Terentio Culleoni praetori negotium datum est ut eos conquereret, ut quem C. Claudio M. Livio censoribus postve eos censes ipsum parentemve eius apud se censum esse probassent socii, ut redire eo cogeret ubi censi essent. Hac conquisitione duodecim milia Latinorum domos redierunt, iam tum multitudine alienigenarum urbem onerante.

*In seguito, ai legati degli alleati latini, che erano convenuti numerosi da tutto il Lazio, da ogni dove, fu data udienza in Senato. Lamentando questi che una gran moltitudine di loro concittadini erano immigrati a Roma e lì erano stati censiti, al pretore Quinto Terenzio Culleone fu dato incarico che li rintracciasse, e se gli alleati fossero riusciti a comprovare che uno era stato censito, lui stesso o suo padre, presso di loro, sotto la censura di Caio Claudio e Marco Livio, o dopo la censura di questi, che li costringesse a tornare dove risultassero censiti. Per effetto di questa inchiesta dodicimila Latini fecero ritorno nelle loro sedi, dato che già a quel tempo un gran numero di forestieri stipavano la città (trad. di LAFFI, *Sull'esegesi*, cit. [nt. 157], p. 80 s.)¹⁶².*

zazione sarebbe stata rimessa ad una legge *ad personam*, se del caso di autorizzazione o ratifica della concessione magistratuale, come visto *supra* per il caso di Balbo). Di tutto questo gli alleati Italici dovevano essere consapevoli, se la via legale tramite la quale cercavano di ottenere la cittadinanza romana era la migrazione nelle colonie latine, avvenimento quest'ultimo testimoniato da Liv., *urb. cond.* 41.8.8, riportato *infra*, p. 27. In tal modo tentavano forse di iscriversi nel censo locale delle colonie latine (la cui esistenza i passi liviani *infra* riportati provano senza ombra di dubbio: si veda infatti D. KREMER, *Il censo nelle colonie latine prima della guerra sociale*, in «Gli statuti municipali», cit. [nt. 14], p. 637 s. e nt. 72), e, da lì, di emigrare a Roma nelle vesti di Latini, acquistando la cittadinanza romana tramite il *ius migrandi* (completando la fattispecie con la successiva iscrizione nel censimento, come si vedrà): in questo senso già CASTELLO, *Il cosiddetto ius migrandi* cit. [nt. 120], p. 245 s. Si veda anche LURASCHI, *La questione*, cit., p. 39 nt. 13.

¹⁶⁰ Come prova la constatazione che egli (*Foedus*, cit. [nt. 13], p. 66 e nt. 120) a proposito dei fatti del 173 ricordati *infra* osserva che in quella occasione piuttosto che espellere i Latini si voleva semplicemente evitare il loro censimento a Roma e dunque che «ci si accontentasse di impedire l'acquisto della cittadinanza romana da parte dei socii». Per l'efficacia costitutiva del censimento in questa particolare ipotesi di acquisto della cittadinanza romana anche KREMER, *Ius Latinum*, cit. [nt. 17], p. 30 in fine. FREZZA, *Note esegetiche*, I, cit. [nt. 150], p. 210, p. 212 nt. 1, è invece favorevole a una natura costantemente dichiarativa del censimento, e vede pertanto l'elemento costitutivo dell'acquisto della cittadinanza '*per migrationem et censum*' nella semplice *migratio*, annullata da atto eguale e contrario costituito dall'espulsione.

¹⁶¹ All'amplessima bibliografia criticamente discussa da LURASCHI, *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 63-95 nt. 112-228, *adde* (oltre LURASCHI, *La questione*, cit. [nt. 3], p. 38-40 e, con recente dottrina, nt. 8-13) LAFFI, *Sull'esegesi*, cit. [nt. 157], p. 45-84, J.L. FERRARY, *La législation romaine dans les livres 21 à 45 de Tite-Live*, in «Laurea Internationalis. Festschrift J. Bleicken», Stuttgart, 2003, p. 115-116, e D. KREMER, *Ius Latinum*, cit. [nt. 17], p. 30-40, tutti con ulteriore bibliografia intervenuta *medio tempore*. Ora anche HUMBERT, *Le status civitatis*, cit. [nt. 17], p. 141-142, nonché COŞKUN, *Bürgerrechtsentzug oder Fremdenausweisung?*, cit. [nt. 17], p. 70 ss. (che si cita dalla puntuale recensione di Buongiorno: *rec.* a COŞKUN, cit. [nt. 17], p. 531-532).

¹⁶² Con la modifica, costante anche nelle traduzioni dei passi che seguono, di non tradurre l'espressione liviana '*socii nominis Latini*' con «alleati e collettività latina», come fatto invece da LAFFI, *Sull'esegesi*, cit. [nt. 157], p. 80-82, bensì con «alleati latini», in accordo con il pensiero finale di Luraschi, esposto *supra*, nt. 159.

Liv., *urb. cond.* 41.8.6-12: Moverunt senatum et legationes socium nominis Latini, quae et censores et priores consules fatigaverunt, tandem in senatum introductae. Summa querellarum erat cives suos Romae census plerosque Romam commigrasse; quod si permittatur, perpauca lustris futurum ut deserta oppida deserti agri nullum militem dare possent. Fregellas quoque milia quattuor familiarum transisse ab se Samnites Paelignique querebantur, neque eo minus † aut hos aut illos † in dilectu militum dare. Genera autem fraudis duo mutandae viritum civitatis inducta erant. Lex socii nominis Latini, qui stirpem ex sese domi relinquere, dabat ut cives Romani fierent. Ea lege male utendo alii socii alii populo Romano iniuriam faciebant. Nam et ne stirpem domi relinquere, liberos suos quibusquibus Romanis in eam condicionem ut manu mitterentur mancipio dabant, libertinique cives essent; et quibus stirpis deesset quam relinquere, ut <...> cives Romani fiebant. Postea his quoque imaginibus iuris spretis, promiscue sine lege sine stirpe in civitatem Romanam per migrationem et censum transibant. Haec ne postea fierent petebant legati, et ut redire in civitates iuberent socios; deinde ut lege caverent ne quis quem civitatis mutandae causa suum faceret neve alienaret; et si quis ita civis Romanus factus esset <...>. Haec impetrata ab senatu.

*Misero in subbuglio il Senato anche delle legazioni di alleati latini, che avevano assillato i censori e i precedenti consoli, finalmente introdotte in Senato. La sostanza delle lamentele era che loro concittadini, censiti a Roma, in massa erano emigrati a Roma; e se ciò era consentito, in pochi lustri si sarebbe verificato che città rimaste deserte, campi rimasti deserti, non avrebbero potuto fornire alcun soldato. I Sanniti e i Peligni lamentavano che quattromila famiglie si fossero trasferite dai loro territori a Fregelle, né per ciò o questi o quelli fornivano meno soldati al momento della leva. Erano stati peraltro messi in atto due generi di frode per creare mutamenti di cittadinanza dei singoli. Una legge concedeva agli alleati latini, che lasciassero in patria una discendenza naturale, di divenire cittadini romani. Facendo un cattivo uso di questa legge, alcuni ricavavano pregiudizio agli alleati, altri al popolo romano. Infatti, da un lato, per evitare di lasciare una discendenza in patria davano in mancipio i loro figli a cittadini romani, non importa chi fossero, alla condizione che fossero manomessi e come libertini divenissero cittadini; d'altro canto, coloro ai quali mancava una discendenza da lasciare <...> divenivano cittadini. In prosieguo di tempo, disprezzando anche queste parvenze di diritto, entravano nella cittadinanza romana alla rinfusa, senza rispettare la legge e la discendenza, attraverso la migrazione e il censo. Perché queste cose non accadessero in futuro, chiedevano i legati: che ordinassero agli alleati di ritornare nelle loro comunità, di poi che stabilissero per mezzo di una legge che nessuno rendesse suo né rendesse estraneo a sé alcuno con il proposito di creare un mutamento di cittadinanza, e se qualcuno fosse divenuto cittadino romano in questo modo, <che ciò non fosse riconosciuto valido>. Queste cose furono ottenute dal Senato (trad. di LAFFI, *Sull'esegesi*, cit., p. 81 s.).*

Liv., *urb. cond.* 41.9.9-12: Legem dein de sociis C. Claudius tulit <ex> senatus consulto, et edixit qui socii nominis Latini, ipsi maioresve eorum, M. Claudio T. Quinctio censoribus postve ea apud socios nominis Latini censi essent, ut omnes in suam quisque civitatem ante kalendas Novembres redirent. Quaestio qui ita non redissent L. Mummio praetori decreta est. Ad legem et edictum consulis senatus consultum adiectum est, ut dictator consul interrex censor praetor, qui nunc esset <...> apud eorum quem <qui> manu mitteretur in libertatem vindicaretur, ut ius iurandum daret qui eum manu mitteret, civitatis mutandae causa manu non mittere. In quo id non iuraret, eum manu mittendum non censuerunt. Haec in posterum cauta, iussique edicto C. Claudii consulis <...> Claudio decreta est.

*In seguito Caio Claudio fece votare sulla base di un Senatoconsulto la legge sugli alleati, ed ordinò mediante un editto che gli alleati latini che fossero stati censiti, loro stessi o i loro ascendenti, presso i Latini sotto la censura di Marco Claudio e Tito Quinzio o negli anni seguenti, che tutti rientrassero ciascuno nella propria comunità d'origine prima delle calende di Novembre. Un'inchiesta su chi non fosse così rientrato fu affidata per decreto al pretore Lucio Mummio. Alla legge e all'editto del console fu aggiunto un Senatoconsulto: che il dittatore, il console, l'interrex, il censore, il pretore, che fosse allora in carica <o che lo sarebbe stato in futuro>, presso chi di loro si compisse una manomissione, una rivendicazione in libertà, che giurasse colui che lo manometteva che non lo manometteva per creare un mutamento di cittadinanza. Colui in capo al quale non prestasse (sc. colui che lo manometteva) questo giuramento, deliberarono che non fosse da manomettere (che non fosse idoneo alla manomissione; LAFFI, *Sull'esegesi*, cit., p. 82). Queste precauzioni vennero prese per il futuro, e obbligati dall'editto del console Caio Claudio <...>. A Claudio fu(rono) decretata (e, i) (trad. di LAFFI, *Sull'esegesi*, cit., p. 82).*

Liv., *urb. cond.* 42.10.1-3: Eo anno lustrum conditum est; censores erant Q. Fulvius <Flaccus A. Postumius> Albinus; Postumius condidit. Censa sunt civium Romanorum capita ducenta sexaginta novem milia et quindecim, minor aliquanto numerus quia L. Postumius consul pro contione edixerat qui sociorum Latini nominis ex edicto C. Claudii consulis redire in civitates suas debuissent, ne quis eorum Romae et omnes in suis civitatibus censerentur.

In quell'anno il lustrò fu chiuso; censori erano Quinto Fulvio <Flacco, Aulo Postumio> Albino; Postumio chiuse il lustrò. Furono censite 269.015 unità di cittadini romani, una cifra alquanto inferiore poiché il console Lucio Postumio aveva proclamato con un editto di fronte ad un'assemblea del popolo che quei Latini che avrebbero dovuto fare ritorno nelle proprie comunità in forza dell'editto del console Caio Claudio, nessuno di loro fosse censito in Roma ma tutti nelle loro proprie comunità (trad. di LAFFI, *Sull'esegesi*, cit., p. 82).

Sintetizzando al massimo le posizioni dottrinali sui complessi passi liviani, va ricordato che da un lato vi è chi pensa che il comportamento di Roma fu legittimo perché il *ius migrandi*, che, come diritto soggettivo, si trova attestato solamente in Liv., *urb. cond.* 41.8.9, quale attribuito da un *lex*, non meglio specificata, purché il Latino lasciasse in patria una discendenza naturale¹⁶³, era in realtà una situazione meramente di fatto¹⁶⁴: essa poteva sfociare in un'iscrizione nelle liste del censo, ma il Latino era sempre potenzialmente passibile di espulsione, perché in ogni caso non aveva acquistato legalmente la cittadinanza romana. Ad analoghe conclusioni, con riguardo agli eventi descritti da Livio fra il 206 e il 173, giunge chi ritiene che esistesse sì un *ius migrandi*, ma che esso fosse stato abrogato nel corso del III secolo a.C.¹⁶⁵

Dall'altro, vi è chi ritiene all'opposto che si trattò di provvedimenti assolutamente illegali in quanto implicanti un disconoscimento unilaterale del *ius migrandi* dei *socii* Latini da parte di Roma,

¹⁶³ La corrispondenza biunivoca fra il *ius migrandi* e la *lex* citata da Livio, tale per cui l'acquisto della cittadinanza *per migrationem et censum* venne riconosciuto unicamente a partire da tale legge, è giustamente messa in risalto da LAFFI, *Sull'esegesi*, cit. [nt. 157], p. 55. Sul punto si veda comunque *infra*, p. 32, anche per le datazioni proposte in dottrina circa la genesi del *ius migrandi* e dell'obbligo in proposito di lasciare una discendenza in patria. Qui si può solamente aggiungere che, stando a Livio, il *ius migrandi*, quale fonte di naturalizzazione, sembra essere stato riconosciuto, non a caso (si veda *supra*, p. 19 ss., sulla *lex* quale fonte della *civitas Romana*), dalla *lex* in questione e nato *ab origine* con la limitazione legislativa di lasciare una discendenza in patria: tutto porterebbe allora a datare questa legge, e il relativo obbligo, dopo la dissoluzione della lega latina nel 338, quando Roma, fondando nuove colonie latine, faceva perdere agli iscritti la cittadinanza romana (si vedano Gai., *inst.* 1.131 nonché 3.56, sul quale ora E. BIANCHI, *Gai. 3.56. Alcune riflessioni in tema di ius Latii e delle fictiones legis Iuniae Norbanae*, in «RGDR» [on line in www.iustel.com], XVIII, 2012, 1-33), ma, per attuire il trauma di lasciare la patria per terre lontane, avrebbe concesso in cambio la possibilità di rientrarvi, purché si lasciasse una discendenza in patria (sostanzialmente in tal senso LAFFI, *op. ult. cit.*, p. 55, e, più nettamente, FERRARY, *La législation romaine*, cit. [nt. 161], p. 116, che data introduzione della legge e del relativo diritto, *cum onere*, fra il 338 e il 187). Riguardo a quest'ultimo obbligo è discusso se la precisazione liviana che la discendenza dovesse essere 'ex sese' implicasse necessariamente una prole naturale o se in quest'ultima potessero rientrare altresì figli adottivi. In generale sulla delicata questione KREMER, *Ius Latinum*, cit. [nt. 17], p. 35 nt. 89. Giustamente orientato nel primo senso LAFFI, *op. cit.*, p. 53 in fine, e un modo per frodare la legge da parte di chi non aveva discendenti era forse proprio quello di adottarne qualcuno. E' plausibile che la libera migrazione fra le popolazioni alleate latine, anche rispetto alle colonie fondate dalla lega fra il 493 e il 338, non rientrasse nella nozione di 'ius migrandi' (contra KREMER, *op. ult. cit.*, p. 36-38, con le perplessità sulle motivazioni adottate dall'autore espresse da LURASCHI, *rec. a* KREMER, cit. [nt. 13], p. 330) bensì in quella distinta del 'postliminium', nell'applicazione di quest'ultimo dettata dall'*isopoliteia* (su questo concetto, applicato da Dionigi d'Alicarnasso al *Foedus Cassianum*, si veda KREMER, *op. cit.*, p. 2, p. 5-31, p. 40: ritiene che tale comunanza di diritti fra Latini non derivasse dal *Foedus Cassianum* – al contrario dell'altro filone dottrinale [per tutti, ora, KREMER, *op. cit.*, p. 2, p. 5-40] – ma da una loro naturale discendenza comune, che, facilitata dall'identità di lingua, li faceva avvertire tutti quali concittadini, L. AMIRANTE, *Per una interpretazione di Strabone V 3, 4* [1980], in *Studi di storia costituzionale romana*², Napoli, 1991, p. 21-27), la quale *isopoliteia* faceva sì che, considerando a mo' di esempio un *civis Romanus*, costui perdesse la cittadinanza romana una volta abbandonata la patria in favore di una città alleata latina (o anche di una colonia della lega), della quale avrebbe così acquisito la *civitas*, salvo riacquistare la cittadinanza romana in caso di ritorno a Roma, *iure postliminii*: sciolta la lega latina, se taluno – come visto *supra*, nt. 159 – ha ritenuto che il *ius migrandi* non competesse ai *Latini prisca*, resta tuttavia più consentaneo pensare che il diritto di acquisire la *civitas romana* per trasferimento del domicilio competesse anche a questi ultimi, sebbene possa in effetti rimanere dubbio se sulla base della antica regola del *postliminium* o della nuova di stampo legislativo; differenza non da poco, in quanto solamente nel secondo caso avrebbero avuto l'obbligo di lasciare la discendenza in patria. Ritiene largamente sovrapponibili i concetti di 'migratio' e 'postliminium' FREZZA, *Note esegetiche*, I, cit. [nt. 150], p. 204.

¹⁶⁴ In tal senso GALSTERER, *La trasformazione*, cit. [nt. 32], p. 82 nt. 12, LAFFI, *Sull'esegesi*, cit. [nt. 157], p. 83 s., e COŞKUN, *Bürgerrechtsentzug oder Fremdenausweisung?*, cit. [nt. 17], p. 70 ss. (come riportato da BUONGIORNO, *rec. a* COŞKUN, cit. [nt. 17], p. 531 s.). Ulteriore bibliografia in questa direzione in KREMER, *Ius Latinum*, cit. [nt. 17], p. 30 nt. 74.

¹⁶⁵ Nel 268 per COLI, 'Civitas', cit. [nt. 17], p. 976; nel 204 per CASTELLO, *Ius migrandi*, cit. [nt. 120], p. 216, 222, 226, 264.

che, anche nel caso del 177 al quale allude Liv., *urb. cond.* 41.8.6-12, 41.9.9-12 (sul quale si tornerà subito), colpì indiscriminatamente tutti i Latini, avessero ottemperato o meno all'obbligo di lasciare la discendenza in patria¹⁶⁶.

La posizione di Luraschi¹⁶⁷ è articolata: assodato che il *ius migrandi* aveva ad oggetto Roma e non le colonie romane¹⁶⁸, egli ritiene in *primis* che le espulsioni del 206 e 187 furono illegali, in quanto unilateralmente attuate da Roma contro il *ius migrandi* garantito nella *lex, foederis o coloniae* (a seconda che si trattasse di *Latini Prisci* o *Coloniarii*)¹⁶⁹. Depone in tal senso il fatto che in Liv., *urb. cond.* 28.11.10-11 (espulsione di coloni latini piacentini e cremonesi nel 206) nonché Liv., *urb. cond.* 39.3.4-6 (espulsione nel 187 di 12.000 Latini inurbati e censiti a Roma a partire dal 204, coloniali o federati che fossero) non si fa cenno alla richiesta dei connazionali Latini di intimare agli inurbati il ritorno nella madrepatria, espressamente domandato, invece nel 177, come attestato in Liv., *urb. cond.* 41.8.12. Dunque in un certo senso Roma andò *ultra petitum*, usando la lamentela dei Latini circa lo spopolamento delle loro città per la migrazione dei loro concittadini quale pretesto per attuare prima un'illegitima espulsione di massa dei coloni censiti a Piacenza e Cremona poi dei Latini censiti, essi stessi o il padre, in una città latina¹⁷⁰.

Diversamente per i fatti del 177 e del 173 narrati da Liv., *urb. cond.* 41.8.6-12, 41.9.9-12, 42.10.1-3: nel 177 (Liv., *urb. cond.* 41.8.6-12, 41.9.9-12) vi fu una precisa richiesta dei Latini in tal senso, che aveva peraltro ad oggetto non genericamente l'espulsione degli inurbati a partire dal 189, bensì l'espulsione di usurpatori della cittadinanza romana, in quanto si erano trasferiti frodando il

¹⁶⁶ Così HUMBERT, *Municipium*, cit. [nt. 109], p. 112-117, ID., *Le status civitatis*, cit. [nt. 17], p. 141-142, KREMER, *Ius Latinum*, cit. [nt. 17], p. 32-36.

¹⁶⁷ *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 63-66 e nt. 111-120 e p. 76 ss., 82 ss., 90 ss., 93-95, e 235 s. (dove peraltro osserva come la soluzione fu principalmente di natura politica, e dunque sarebbe vano applicare rigidamente le categorie giuridiche a tali eventi).

¹⁶⁸ L'iscrizione da parte di Latini nelle liste dei coloni arruolati in una colonia romana (nel caso di specie le tre nuove colonie romane di *Buxentum*, Pozzuoli e Salerno) non faceva acquistare loro la cittadinanza romana, come mostra chiaramente Liv., *urb. cond.* 34.42.5-6, che viene così consistentemente interpretato da LURASCHI, *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 73 nt. 140 (richiamo *per indicem* in ID., *La questione* cit. [nt. 3], p. 38 nt. 10 – *lapsus calami*, poi, in *op. ult. cit.*, p. 39 nt. 13 –, cui si aggiunga ora anche D.J. PIPER, *Latins and the Roman Citizenship in Roman Colonies: Livy 34, 42,5-6; Revisited*, in «Historia», XXXVI, 1987, p. 48, ma con esegesi atecnica e senza essere peraltro a conoscenza dell'opera di Luraschi), contro letture dottrinali molto più sforzate del passo. Quest'ultimo viene ora completamente frainteso da KREMER, *Ius Latinum*, cit. [nt. 17], p. 32 nt. 80, che vi vede conferma della perdita della cittadinanza romana per il soggetto che si iscriveva nella nuova colonia latina, come attestata in Gai., *inst.* 1.131 e 3.56 (si veda *supra*, nt. 163), senza considerare che le tre colonie in questione erano come detto *civium Romanorum*: sulle colonie romane si veda ora F. GRELLE, *Le colonie romane: definizioni, modelli, elenchi*, in «Scritti di Storia M. Pani», Bari, 2011, p. 193-205, colpevolmente trascurato da BARBATI, *Asc.*, in *Pis. 3 Clark*, cit. [nt. 54], ma che comunque ribadisce ivi l'esegesi sul procedimento di costituzione delle nuove colonie transpadane *ex lege Pompeia* dell'89 da lui proposta in *L'autonomia cittadina fra Traiano e Adriano. Teoria e prassi dell'organizzazione municipale*, Napoli, 1972, p. 52-59 (oltre a precisare giustamente [*Le colonie romane*, cit., p. 203] che la *fictione* della *lex Iunia Norbana* ricordata in Gai., *inst.* 3.56, era funzionale all'attribuzione di uno *status civitatis* al Latino Iuniano). Pertanto il Senato non riconobbe l'acquisto della *civitas* in capo ai Ferentinati, coloni latini che si erano iscritti nelle liste di queste tre nuove colonie romane, di modo che risulta palese l'equivoco in cui è incorso l'autore. Si può semmai discutere se il Senato riconobbe la legittimità dell'iscrizione dei coloni latini nelle colonie romane, disconoscendo tuttavia la *civitas* romana per questi ultimi (come ritenuto ora da U. LAFFI, *Leggi agrarie e coloniarie*, in «Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana» – *cur.* J.L. FERRARY –, Pavia, 2012, p. 456; per precedente dottrina in tal senso si veda LURASCHI, *Foedus*, cit., p. 73 nt. 140), ma «per le difficoltà pratiche» contro le quali si scontra una simile soluzione si vedano le acute osservazioni di LURASCHI, *op. ult. cit.*, p. 73 nt. 140, dove vedi – p. 74 – anche le giuste critiche a quanti (agli autori ivi citati *adde* E. DENIAUX, *Le passage des citoyennetés locales a la citoyenneté romaine et la constitution de clientèles*, in «Les 'bourgeoisies' municipales italiennes aux II^e et I^e siècles av. J.-C.», Paris-Napoli, 1983, p. 268-270), annettendo efficacia costitutiva al censimento, postulano non soltanto la legittimità dell'arruolamento, ma ritengono altresì che se fu accertata l'assenza di naturalizzazione per i Ferentinati fu perché costoro non erano ancora registrati nel censimento quali *cives romani* (valga quanto detto *supra* a proposito della normale efficacia probatoria, non sostanziale, del censimento, salva appunto l'ipotesi del *ius migrandi*, che non viene in questione nel caso in esame).

¹⁶⁹ *Arg. ex LURASCHI, Foedus*, cit. [nt. 13], p. 77, 91, 94.

¹⁷⁰ *Foedus*, cit., p. 76-82, p. 92.

divieto di lasciare la discendenza in patria¹⁷¹, clausola che Luraschi applica unicamente ai Latini Prisci – vedendola inclusa *ab origine* nella *lex foederis*¹⁷² –, «meno probabilmente (al) Latino coloniaro»¹⁷³; infatti, con la coerenza e sistematicità che connotano il suo pensiero, l'autore afferma che la richiesta di espulsione provenne unicamente dai *Latini Prisci*¹⁷⁴ e che l'iscrizione nelle liste del censo non aveva certo fatto acquistare la cittadinanza ai *Latini Prisci* che avevano frodato l'obbligo di lasciare la discendenza in patria, dato che essa non rivestiva efficacia di pubblicità sanante i vizi della fattispecie sostanziale, e dunque che l'espulsione con editto consolare di questi usurpatori fu pienamente legittima¹⁷⁵, *a fortiori* in quanto assecondava anche le richieste dei soci Latini (appunto i *Prisci*)¹⁷⁶. Al tempo stesso, avendo sottolineato con vigore l'esiguità numerica dei *Latini Prisci*¹⁷⁷, Luraschi conclude coerentemente che nel 177, «con il pretesto di soddisfare la principale richiesta dei Latini (*sc.* i Prisci), che era quella d'imporre l'ottemperanza della legge che sanciva l'obbligo per il migrante di lasciare una discendenza maschile nella madrepatria»¹⁷⁸, ne si approfittò per colpire anche i Latini delle colonie fondate dopo il 338, che non erano soggetti a tale obbligo (potendo liberamente ritornare nella patria d'origine), e così, nei confronti di questi ultimi, «si rinnovarono gli immotivati provvedimenti di espulsione di quanti erano, tempo addietro, regolarmente migrati a Roma ed ivi erano stati censiti»¹⁷⁹. Da ultimo, per inciso, optando per l'inserzione successiva dell'obbligo di lasciare la discendenza in patria, precisamente fra il 338 e il 177 (sviluppando invero una traccia che già si poteva cogliere nella sua ricerca monografica del 1979)¹⁸⁰, con netta oscillazione verso un'introduzione recente, «dopo le deduzioni periferiche più lontane, isolate e perennemente soggette a minacce (*Ariminum*, 268 a.C.; *Firmum*, 264 a.C.; *Placentia-Cremona*, 218 a.C.; *Bononia*, 189 a.C.; *Aquileia*, 181 a.C.), ovvero a ridosso di periodi particolarmente difficili dal punto di vista economico»¹⁸¹, Luraschi¹⁸² mostra di applicare la limitazione legislativa ai *Latini coloniarum* (e anche ai pochi *Latini Prisci*, ai quali soli, in un primo momento, l'autore riferiva l'obbligo di lasciare una discendenza in patria?), il che lascia legittimamente concludere che egli perviene alla fine a ritenere *in toto* legittima l'espulsione del 177¹⁸³, in quanto attuata contro i Latini che avevano frodato l'obbligo di lasciare la discendenza in patria e non avevano perciò legittimamente acquistato la *civitas Romana* (compresi i pochi *Latini Prisci*, oppure eccettuati questi ultimi, con totale ribaltamento della precedente prospettiva?).

Per disconoscere invece la cittadinanza ai figli degli inurbati, inizialmente lasciati in patria in ottemperanza all'obbligo legislativo, ma subito dopo mancipati a cittadini romani (e forse dati, al medesimo scopo, in adozione, sebbene le lacune di cui soffre Liv., *urb. cond.* 41.8.10, non consentano di

¹⁷¹) *Foedus*, cit., p. 91, p. 92 s.

¹⁷²) *Foedus*, cit., p. 91 e nt. 209-210.

¹⁷³) *Foedus*, cit., p. 91.

¹⁷⁴) *Foedus*, cit., p. 91 nt. 207, dove l'autore aggiunge per vero anche «qualche popolazione Italica (Sanniti, Peligni)», coerentemente alla posizione iniziale ricordata *supra*, nt. 159, poi superata a favore della più condivisibile restrizione del *ius migrandi* ai soli Latini.

¹⁷⁵) *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 64 nt. 116 (p. 64 s.).

¹⁷⁶) *Foedus*, cit., p. 91, p. 92 s.

¹⁷⁷) *Foedus*, cit., p. 78 e nt. 150.

¹⁷⁸) *Foedus*, cit., p. 92 nt. 112.

¹⁷⁹) *Foedus*, cit., p. 92 nt. 112.

¹⁸⁰) Dove (*Foedus*, cit. [nt. 13], p. 235) il compianto studioso scriveva che «nel lasso di tempo che va dal 187 a.C. al 173 a.C. ... si può supporre ... che ... venisse tradotta in legge l'antica consuetudine che poneva a carico del Latino, immigrato o domiciliato a Roma, il quale aspirasse alla cittadinanza, l'obbligo di lasciare una discendenza maschile nella città d'origine» (contestualmente estendendo l'obbligo *de quo*, originariamente previsto unicamente per i *Latini prisci* – nella *lex foederis* [*op. cit.*, 91 e nt. 209-210] –, ai *Latini coloniarum*?), in ogni caso avvertendo come «sono dati, però, questi che non vanno generalizzati e ritenuti definitivi» in quanto le tumultuose vicende politiche intercorse fra il 204 e il 170 sconsigliano la valutazione dei relativi esiti costituzionali secondo rigidi parametri concettuali.

¹⁸¹) LURASCHI, *rec.* a KREMER, cit. [nt. 13], p. 330.

¹⁸²) *Rec.* a KREMER, cit., p. 330 (e l'esplicito riferimento alla deduzione delle colonie da parte di Roma consente di escludere che l'autore pensi ad una *lex* destinata unicamente ai *Latini prisci*).

¹⁸³) Si veda infatti *rec.* a KREMER, cit., p. 329.

evincere con precisione in che cosa consistesse il secondo tipo di aggiramento dell'obbligo legale ivi attestato)¹⁸⁴, era invece necessaria una legge, appunto la *lex Claudia de sociis* di cui informa Livio in *urb. cond.* 41.8.12 (ivi presentandola grammaticalmente come richiesta dei Latini, ma riportandone probabilmente il futuro tenore letterale, secondo un'ottima intuizione ripresa da Luraschi e nuovamente recepita in dottrina)¹⁸⁵ nonché in *urb. cond.* 41.9.9, in quanto soltanto una legge, fonte di *ius civile*, poteva procedere all'*ademptio civitatis* di soggetti che erano divenuti legittimamente cittadini romani, quali erano i mancipati manomessi dal *mancipio accipiens*¹⁸⁶. Mentre non era necessaria la legge per procedere all'espulsione degli usurpatori, come Luraschi¹⁸⁷ osserva correttamente in critica alla contraria opinione di chi¹⁸⁸ ritiene che la *lex Claudia de sociis* avesse statuito l'espulsione dei Latini, dato che da Liv., *urb. cond.* 42.10.3, risulta invece testualmente che l'espulsione avvenne nel 177 con editto consolare¹⁸⁹. A rafforzare (quale *sanctio*?) la *lex Claudia de sociis* intervenne un Senatoconsulto che impose, per le future manomissioni¹⁹⁰, che il *manumissor* giurasse davanti al magistrato, all'atto della manomissione (ovviamente nella forma di una *legis actio sacramento in rem* senza opposizione del contraddittore), che l'atto non era compiuto *civitatis mutandae causa*¹⁹¹. La *lex Claudia de sociis* avrebbe pertanto vietato, e dichiarato nel caso invalide, le manomissioni *causa mutandae civitatis*, passate e future, costituendo il titolo dell'*ademptio civitatis* di chi in passato fosse stato a tale scopo liberato dal mancipio (e del mancato ac-

¹⁸⁴) Appunto all'adozione pensa LURASCHI, *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 62 s., e *La questione*, cit. [nt. 3], p. 38 e, per ulteriore dottrina, nt. 9, dove l'autore aggiunge pure di non condividere l'ipotesi mommseniana (dubitativamente accolta, invece, in *Foedus*, cit., p. 63 e nt. 110) che questa seconda tipologia di frode consistesse in un'*adrogatio* del *paterfamilias* latino, tesi che viene scartata stante l'incapacità del Latino di fare parte delle curie comiziali. Critico invece sull'adozione del *filiusfamilias* latino da parte di un romano LAFFI, *Sull'esegesi*, cit. [nt. 157], p. 58-59, il quale riscontra inoltre che «dal testo di Livio risulta peraltro che bastava una sola *mancipatio* per fare uscire un figlio (si intende, di un non-Romano) dalla *patria potestas*» (*op. cit.*, p. 58). L'individuazione della seconda specie di frode resta dunque aperta: tutto quello che si può dire in proposito è che da Liv., *urb. cond.* 41.8.10, risulta che essa era perpetrata da coloro ai quali mancava una discendenza, e che forse, come notato *supra*, nt. 163, era messa in essere dal Latino procurandosi tramite adozione la discendenza (e non, invece, dando propri figli in adozione a *patresfamilias* romani). A questa problematica è strettamente connessa l'individuazione del contenuto della legge promulgata per reprimerla, la *lex Claudia de sociis* menzionata appena oltre nel testo, di cui tratta Liv., *urb. cond.* 41.8.12 e, per mero rimando, 41.9.9. Tralasciando qui la sua incidenza sulla questione della cittadinanza romana, alla quale si accenna nel testo, essa stabiliva '*ne quis quem civitatis mutandae causa suum faceret neve alienaret*' (Liv., *urb. cond.* 41.8.12, che come si dirà ne riporta il contenuto testuale). Come sempre coerentemente ai suoi postulati di partenza, LURASCHI, *Foedus*, cit., p. 64, ritiene che il '*quis*' sia il Latino (non coloniaro: si veda *ivi*, p. 91 e nt. 210, con il «revirement» in *rec.* a KREMER, cit. [nt. 13], p. 330 – si veda *supra*, nel testo e nt. 180 –), al quale sarebbe stato proibito di adottare ('*suum facere*') o di mancipare ('*alienare*') un figlio '*causa mutandae civitatis*'. Acuta però la notazione di LAFFI, *Sull'esegesi*, cit., p. 64-65, alla luce della quale le comunità latine godevano di autonomia normativa (si veda *supra*, Parte generale [II]), ragione per cui, salva accettazione con il '*fundus fieri*' delle *leges* autoritative (per la giusta notazione circa la difficoltà da parte delle colonie latine di recepire fonti quali la giurisprudenza e gli editti magistratuali si veda CAPOGROSSI COLOGNESI, *Cittadini*, cit. [nt. 17], p. 142, p. 146 s.), la legge avrebbe di per sé comandato unicamente a *cives Romani*, i '*quis*' del testo liviano, ai quali avrebbe vietato di prendere in mancipio ('*suum facere*') e poi liberare ('*alienare*', «usato da Livio nel suo significato primario di alienare rispetto a sé ... in questo senso può ben applicarsi all'atto della *manumissio* compiuta dal titolare del *mancipium*»: LAFFI, *Sull'esegesi*, cit., p. 65) *alieni iuris* originariamente Latino, onde fargli acquisire la *civitas Romana*. Certo è vero che la *lex* riguardava i '*socii*', come attesta Livio (*urb. cond.* 41.9.9), il che, se «non implica in alcun modo che il soggetto grammaticale della frase che stiamo esaminando ('*ne quis quem*') debba essere un *socius* e non un Romano» (LAFFI, *op. ult. cit.*, p. 65), crea tuttavia qualche tensione in questa ricostruzione. Per l'articolata posizione che ravvisa infine nel '*quis*' alienante il Latino che dà in adozione un proprio figlio ad un Romano e nel '*quis*' acquirente il Romano che procede all'*adrogatio* di un *paterfamilias* latino si veda ancora LAFFI, *op. ult. cit.*, p. 63 s.

¹⁸⁵) FREZZA, *Note esegetiche*, I, cit. [nt. 150], p. 211, LURASCHI, *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 64 nt. 115, e LAFFI, *Sull'esegesi*, cit. [nt. 157], p. 63.

¹⁸⁶) LURASCHI, *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 64 nt. 116 (p. 65 in fine), accogliendo le incisive notazioni di FREZZA, *Note esegetiche*, I, cit. [nt. 150], p. 211 s.

¹⁸⁷) *Foedus*, cit., p. 64 nt. 116 (p. 64 s.).

¹⁸⁸) Come CASTELLO, *Sul cosiddetto ius migrandi*, cit. [nt. 120], p. 248-249.

¹⁸⁹) Si veda anche *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 64 nt. 117.

¹⁹⁰) Compiute dai *patresfamilias* romani sui *filiifamilias* latini loro mancipati (e dati in adozione?).

¹⁹¹) *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 66 e nt. 119.

quisto della *civitas romana* per chi in futuro ne fosse stato a tal fine beneficiato)¹⁹².

Nel 173, infine (Liv., *urb. cond.* 42.10.1-3), non si sarebbe proceduto, contrariamente a quanto ritenuto dai più¹⁹³, all'espulsione degli usurpatori la cittadinanza romana, ma solamente all'ordine di non censire quanti non avevano obbedito all'editto consolare del 177, che imponeva loro l'abbandono della città (o l'arrivo nei luoghi d'origine?) prima del 1° novembre, onde «impedire l'acquisto della cittadinanza romana da parte dei *socii*»¹⁹⁴, così confermando che nel caso particolare dell'acquisto della cittadinanza '*per migrationem et censum*', il censimento si pone per Luraschi come momento perfezionativo della fattispecie, assumendo natura costitutiva.

Riassumendo, Luraschi ritiene che il *ius migrandi* fosse stato previsto *ab origine* nel *foedus Cassianum*¹⁹⁵ – e fosse poi eventualmente riprodotto in ogni statuto di una neo colonia latina¹⁹⁶ –, che l'obbligo di lasciare la discendenza in patria fosse stato introdotto fra il 338 e il 177, dopo la dissoluzione della lega latina e dunque in relazione (esclusiva?) alle colonie latine fondate da Roma, per lo più in epoca recente, grosso modo intorno al 200, quando si manifestarono le prime defezioni al *di-lectus* da parte delle colonie latine¹⁹⁷ (a superare la precedente opinione che restringeva invece ai *Prisci* l'obbligo *de quo*, «forse *ab origine* contemplato nella *lex foederis*») ¹⁹⁸, e infine che l'abrogazione del *ius migrandi* – senz'altro ancora previsto nel 177, dato che Liv., *urb. cond.* 41.8.9, attesta ancora in vigore la legge che consentiva la naturalizzazione dei Latini immigrati a Roma che lasciassero una discendenza in patria – fosse intervenuta nel 65, con la *lex Papia de peregriniis*¹⁹⁹.

Epitomando *per indicem* le principali posizioni dottrinali su questi tre punti, per la data di introduzione del *ius migrandi*, eccettuando naturalmente chi ne nega l'esistenza²⁰⁰, una diversa corrente ne data l'introduzione non al *Foedus Cassianum* bensì dopo il 338, quindi in relazione alla fondazione delle colonie latine da parte di Roma, come privilegio concesso ai suoi cittadini che scegliessero di perdere la cittadinanza per andare a fungere da avamposto militare in terre di confine (eventualmente poi esteso ai pochi Latini precedenti al 338 ancora in vita dopo l'incorporazione nella *civitas* del *Latium* geografico)²⁰¹; per l'introduzione della clausola sull'obbligo di lasciare la discendenza in patria vi è chi la situa contemporaneamente all'apparizione del *ius migrandi* – con il *Foedus Cassianum* o con la fondazione delle colonie latine da parte di Roma dopo il 338, a seconda delle opinioni²⁰² – e chi invece scinde il binomio, o di un nonnulla (come l'autore il quale ha recentemente affermato che sarebbe stata introdotta a partire dalla fondazione delle colonie latine ad opera della lega, dal 492 in avanti)²⁰³ o di un più sensibile scarto temporale (sia nel 268, nel 265, a cavallo fra III e II secolo, fra il 187 e il 177)²⁰⁴; per la data di abrogazione del *ius migrandi*, invece, vi è chi lo vede abolito nel corso del III secolo²⁰⁵, chi durante il II (posteriormente al 177, come detto)²⁰⁶ e chi invece ne situa la scomparsa, con effetto retroattivo «sur une série d'années déjà écoulées», nel I a.C., preci-

¹⁹²) *Foedus*, cit., p. 64 e nt. 116.

¹⁹³) Per tutti, anteriormente alle ricerche di Luraschi, CASTELLO, *Sul cosiddetto ius migrandi*, cit. [nt. 120], p. 251 s.; posteriormente, LAFFI, *Sull'esegesi*, cit. [nt. 157], p. 79 s. e, con ulteriore letteratura, nt. 87.

¹⁹⁴) *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 66 nt. 120 (p. 67).

¹⁹⁵) *Rec.* a KREMER, cit. [nt. 13], p. 329.

¹⁹⁶) *Arg. ex* LURASCHI, *Foedus*, cit., p. 77.

¹⁹⁷) *Rec.* a KREMER, cit., p. 330.

¹⁹⁸) *Foedus*, cit., p. 91.

¹⁹⁹) *Rec.* a KREMER, cit., p. 338.

²⁰⁰) Si veda *supra*, nt. 164.

²⁰¹) Si veda la citazione degli Autori che aderiscono a questo indirizzo da parte di LAFFI, *Sull'esegesi*, cit. [nt. 157], p. 55 nt. 28, al quale *adde* l'ulteriore studioso ricordato da LURASCHI, *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 83 nt. 171.

²⁰²) Ricordate, con indicazioni bibliografiche per entrambe, da KREMER, *Ius Latinum*, cit. [nt. 17], p. 37 e nt. 93 e 99. Sembrerebbe aderire, alternativamente, ad entrambe, HUMBERT, *Municipium*, cit. [nt. 109], p. 116 in fine.

²⁰³) KREMER, *Ius Latinum*, cit. [nt. 17], p. 38 (con le critiche di LURASCHI, *rec.* a KREMER, cit. [nt. 13], p. 330).

²⁰⁴) Raggiugli bibliografici sulle diverse datazioni possono reperirsi in HUMBERT, *Municipium*, cit. [nt. 109], p. 115 nt. 89, LAFFI, *Sull'esegesi*, cit. [nt. 157], p. 54 nt. 21-23 e 25, e KREMER, *Ius Latinum*, cit. [nt. 17], p. 36 nt. 92.

²⁰⁵) Citazioni *supra*, nt. 165.

²⁰⁶) Orientati in questa direzione HUMBERT, *Municipium*, cit. [nt. 109], p. 109, ID., *Le status civitatis*, cit. [nt. 17], p. 143 nt. 8, e D. KREMER, *Ius Latinum*, cit. [nt. 17], p. 117.

samente nel 95, con la *lex Licinia Mucia de civibus regundis*²⁰⁷.

Recentemente, non analizzando l'espulsione del 206, si è sostenuto che il contesto di Liv., *urb. cond.* 39.3.4-6, lasci chiaramente intendere che nel 187 vi fu una richiesta dei Latini, volta a sollecitare dall'autorità romane il rimpatrio dei loro connazionali²⁰⁸, e che anche l'editto consolare del 173 importava senza dubbio un'espulsione degli usurpatori inurbati fra il 189 e il 177 aggirando l'obbligo di lasciare la discendenza in patria²⁰⁹, i quali fossero riusciti a sottrarsi al rientro ordinato dal console Claudio nel 177. Dunque i provvedimenti di Roma sarebbero stati sempre legali, perché nel 187 rispondevano a una richiesta dei *socii*²¹⁰, e nel 177-173 avevano ad oggetto l'espulsione di usurpatori la *civitas*, quali erano coloro che aggiravano l'obbligo di lasciare la discendenza in patria. Infine la *lex Claudia de sociis* avrebbe disposto soltanto per l'avvenire, sancendo la nullità delle manomissioni *causa mutandae civitatis*, in quanto quelle passate, quali atti comunque commessi in frode all'obbligo legale di lasciare la discendenza in patria, erano nulle e come tali i figli dei Latini²¹¹ emancipati non avevano acquistato validamente la *civitas*, sicché, trattandosi di usurpatori, l'espulsione magistratuale era più che sufficiente dal punto di vista giuridico²¹².

2. Con riferimento poi alla questione della doppia cittadinanza in epoca tardo-repubblicana²¹³ essa viene affrontata da Luraschi nella trattazione di un tema a lui particolarmente caro, vale a dire il *ius adipiscendae civitatis per magistratum*, cioè, per il momento molto genericamente, il diritto dei magistrati delle comunità latine²¹⁴ di acquisire la cittadinanza romana, visto che l'esercizio di detto diritto comporta la naturalizzazione, il che pone senz'altro il problema della sorte della precedente cittadinanza latina – e in specie della singola colonia dove la magistratura viene ricoperta²¹⁵ –, *a fortiori* alla luce dell'illiceità civilistica della doppia cittadinanza dichiarata nel 56 da Cicerone (*Balb.* 28).

Per contestualizzare tuttavia la problematica – connessa alla data di introduzione del *ius honorum* (si potrebbe infatti tranciare la questione, come non a caso è stato fatto [si veda *infra*, p. 36], sostenendo l'asserto di Cicerone provi l'inesistenza del *ius honorum* nel 56) – è bene precisare meglio, sia pure a livello di semplice sintesi dei risultati raggiunti²¹⁶, il pensiero di Luraschi relativo al nove-

²⁰⁷ Th. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*³, III.1, Leipzig, 1887, trad. franc. – *Le droit public romain* –, VI.2, Paris, 1889, p. 262 e nt. 4.

²⁰⁸ LAFFI, *Sull'esegesi*, cit. [nt. 157], p. 49.

²⁰⁹ LAFFI, *Sull'esegesi*, cit., p. 79 s. (si veda *supra*, nt. 193).

²¹⁰ Latini ed Italici (LAFFI, *Sull'esegesi*, cit., p. 48): si veda *supra*, nt. 162.

²¹¹ E degli Italici (LAFFI, *Sull'esegesi*, cit., p. 51): si veda *supra*, nt. 162.

²¹² LAFFI, *Sull'esegesi*, cit., p. 65 s.

²¹³ La medesima problematica, per l'epoca imperiale, non fu affrontata da Luraschi, ma a questa si farà comunque un cenno nell'espone il pensiero di Talamanca (*I mutamenti della cittadinanza*, in «MEFRA.», CIII, 1991, p. 703-733), relativo alla doppia cittadinanza nel diritto romano.

²¹⁴ Non soltanto delle colonie, ma anche i *Latini Prisci*, come precisa LURASCHI, *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 311 nt. 42, in critica alla contraria opinione, la quale si basa sul fatto che il passo di Asconio a breve considerato menziona il *ius honorum* con esclusivo riferimento alle colonie latine. Così facendo si trascura però che il commentatore padovano stava compiendo, secondo quanto dichiara espressamente, una ricerca sulle colonie latine e, si può aggiungere qui, dal momento che a partire dall'89 esistevano unicamente colonie latine – e non più *Latini Prisci*, naturalizzati l'anno prima con la *lex Iulia de civitate* (si veda *supra*, Parte generale [I]) – è evidente che il discorso di Asconio sarebbe stato meno fluido se avesse dovuto inserire la pedante precisazione circa i *Latini Prisci*.

²¹⁵ LURASCHI, *rec.* a KREMER, cit. [nt. 13], p. 340, scrive da ultimo di non credere all'esistenza di «una improbabile *civitas Latina*, a livello individuale, che facesse «pendant» con quella romana», ma per il testuale dato contrario di «Malac.» 53 (in «FIRA.», I, § 24, p. 210: «*Latini cives*») che si tenta invano di neutralizzare, si veda BARBATI, *Asc.*, in *Pis.* 3 Clark, cit. [nt. 54], p. 34 nt. 136.

²¹⁶ Il *ius adipiscendae civitatis per magistratum*, come il *ius migrandi*, era il mezzo attraverso il quale i Latini potevano giungere alla cittadinanza romana (e non a caso è diffusa la tesi secondo la quale il *ius honorum* avrebbe preso il posto del *ius migrandi* senza soluzione di continuità: cfr. per tutti HUMBERT, *Municipium*, cit. [nt. 109], p. 109 nt. 74). Tuttavia se, a rigore, del *ius migrandi* trattano unicamente i passi di Livio *supra* considerati – Parte speciale (II), § 1 –, il *ius adipiscendae civitatis per magistratum* in età tardo-repubblicana è ricordato, direttamente o indirettamente, da una serie più ampia di testimonianze, letterarie ed epigrafiche, tutte analiticamente discusse in *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 301-329, 336-342 e 457-478, che, se ripercorse passo per passo, farebbero uscire questa rassegna di dottrina da limiti di spazio accettabili; e in ogni caso l'analisi della fonte più importante in proposito nel periodo in esame (*Asc.*, in *Pis.* 3

ro dei magistrati beneficiari del diritto, al momento dell'acquisto della cittadinanza (con il connesso punto se tale naturalizzazione avvenisse *ipso iure* o su domanda dell'interessato) e infine a quali parenti del magistrato si estendesse il beneficio.

Il tutto, è bene precisarlo, in età tardo-repubblicana, atteso che Luraschi era assolutamente consapevole come la vigenza del *ius Latii*²¹⁷ fino alla fine del II sec. d.C. potesse suggerire in seguito, con riferimento ai tre punti in esame, differenti soluzioni normative²¹⁸, quali in effetti parzialmente attestate nella *lex Malacitana* e *Salpensana* (criticamente discusse da Luraschi)²¹⁹ nonché, subito dopo le ricerche sul punto dell'Onorato, nella *lex Irnitana* (anch'essa rivista dallo stesso Luraschi)²²⁰ – la quale ha completato il nucleo delle informazioni sullo statuto dei municipi latini nella Spagna dell'ultimo quarto del I sec. d.C. che già la scoperta a metà del 1800 delle prime due epigrafi andaluse aveva assicurato alla scienza romanistica²²¹ –, ma anche in Gai., *inst.* 1.95-96.

I magistrati destinatari del beneficio sono, secondo un'intuizione di Luraschi²²² autorevolmente confortata in dottrina²²³, quelli ordinari, soggetti a regolare elezione nella comunità latina: dunque fra il 124 (data come si vedrà di istituzione del *ius honorum*) e il 90 quelli tipici delle colonie latine – che si presentano come pretori ed edili; i *IIviri* sarebbero posteriori o all'epoca eccezionali²²⁴ –, mentre, trasformate le colonie latine in municipi romani con l'accettazione dell'offerta della cittadinanza *ex lege Iulia* nel 90 (si veda *supra*, Parte generale [II]), le nuove colonie istituite *ex lege Pompeia* nell'89 con mutamento della forma istituzionale dei nuclei urbani del Nord Italia, da *civitates peregrinae* a colonie latine, avrebbero mantenuto i loro ordinamenti autonomi fino a quando non fosse intervenuta la concessione di uno statuto coloniaro *ad hoc* da parte di Roma, secondo la sfortunata tesi di Luraschi (che non ha riscosso il successo che avrebbe meritato)²²⁵: di conseguenza dall'89 alla fine della Repubblica, con la definitiva trasformazione delle colonie dell'Italia settentrionale in municipi fra il 49 e il 42/41, si sarebbe trattato di magistrati locali, da eleggere, sulla base di un requisito – quello dell'elettività – che Roma avrebbe indefettibilmente richiesto per ammettere alla cittadinanza²²⁶.

E appunto recentemente, a proposito di «Irn.» 21, per individuare le categorie di magistrati latini ammessi all'accesso della cittadinanza, la migliore dottrina ha affermato, riprendendo le tesi di Luraschi, che «soltanto coloro che hanno rivestito, nel municipio, una magistratura ordinaria, a seguito di regolare elezione, sono da ritenersi legittimati all'acquisto della *civitas*. Solo coloro i quali

Clark), con un confronto costante con le tesi di Luraschi, è stata già affrontata in altra sede (BARBATI, *Asc.*, in *Pis. 3 Clark*, cit. [nt. 54], p. 1-44), alla quale si può pertanto rinviare.

²¹⁷) Come Luraschi ritiene si possa chiamare lo *status* giuridico che accomunava i Latini, a partire dalla *lex Pompeia* fino alla fine del II sec. d.C. (*Foedus*, cit. [nt. 13], p. 301 e nt. 1).

²¹⁸) Si veda *Foedus*, cit., p. 302 s., e *rec.* a KREMER, cit. [nt. 13], p. 349.

²¹⁹) In *Foedus*, cit., p. 316-328.

²²⁰) In *Sulla Lex Irnitana*, cit. [nt. 14], p. 349-368.

²²¹) Si veda sul punto J.-L. FERRARY, *La découverte des lois municipales (1755-1903). Une enquête historiographique*, in «Gli Statuti municipali», cit. [nt. 14], p. 57-108.

²²²) *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 316-323, e *Sulle magistrature*, cit. [nt. 40], p. 271-279.

²²³) F. LAMBERTI, «*Tabulae Irnitanae*». *Municipalità e ius romanorum*, Napoli, 1993, p. 28-30.

²²⁴) In questo senso LURASCHI, *Foedus*, cit., p. 305 nt. 19. Conclusioni diverse in KREMER, *Ius Latinum*, cit. [nt. 17], p. 67-72, il quale pensa all'imposizione della coppia duovirale (a trasporre quella consolare di Roma), alla quale si sarebbero peraltro aggiunti i tribuni della plebe. Per gli edili quali ulteriori destinatari del *ius honorum* si veda *Foedus*, cit., p. 318 e, per la prospettazione «per scrupolo» della limitazione agli edili curuli piuttosto che a quelli plebei, nt. 68.

²²⁵) LURASCHI, *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 165 s., p. 211 nt. 326, p. 213 nt. 334, p. 336-342, p. 454, e *Sulle magistrature*, cit. [nt. 40], p. 261-329 e specialmente p. 279-329 (ivi peraltro con un'evoluzione di pensiero, volta a supporre che la sussistenza degli ordinamenti indigeni continuasse ancora dopo il 68 fino a che non intervenisse uno statuto per la singola colonia, senza che ne fosse stato imposto uno uniforme da una legge generale, quale quella che nell'81 aveva istituito la provincia della Gallia Cisalpina; tesi quest'ultima incidentalmente ribadita in *Sulla Lex Irnitana*, cit. [nt. 14], p. 363 nt. 106). Ne ha tentato una difesa, sia pure con qualche *distinguo* (su punti peraltro che non erano sfuggiti a Luraschi, ma che egli aveva posto in via subordinata o invero scartati), BARBATI, *Asc.*, in *Pis. 3 Clark*, cit. [nt. 54], p. 23-42, al quale era peraltro negligenzemente sfuggita (p. 15 nt. 51) l'adesione – nella versione presentata in *Foedus*, cit., p. 337 nt. 17 – di L. MAGANZANI, *Ius Latii ed urbanistica in Transpadana. Il campus di Vercelli*, in «MEP», XII-XV, 2009-2012, p. 188 nt. 4.

²²⁶) LURASCHI, *Sulle magistrature*, cit. [nt. 40], p. 271-279, specialmente p. 274-276.

hanno posto regolare candidatura, ossia sono stati ritenuti idonei alla *petitio* dal magistrato addetto allo svolgimento della procedura elettorale, e sono risultati legittimamente eletti, hanno la possibilità di accedere alla *civitas Romana* ...»²²⁷. L'estensione ai semplici decurioni, che non avessero gerito la magistratura, testimoniata da Gai., *inst.* 1.96 (*'Latium maius'*), si colloca probabilmente in un periodo ancora posteriore, nella prima metà del II sec. d.C., quando gli onori locali cominciavano ad essere vissuti quali oneri, e intende costituire una contropartita per invogliare i maggiorenti locali ad assumere le cariche pubbliche locali, che forse ebbe l'effetto di stimolare la *cupido civitatis*, venendo soprattutto concessa caso per caso dall'amministrazione imperiale alle città latine, senza avere cioè applicazione generale ed uniforme²²⁸.

Con riguardo poi al momento perfezionativo dell'acquisto della cittadinanza, superando l'iniziale tesi che nelle colonie latine fra il 124 e il 90 e in quelle istituite dall'89 (denominate, con terminologia fortemente ambigua, ma recepita, «fittizie») esso avvenisse all'entrata in carica²²⁹, Luraschi²³⁰ ha sostenuto che maturasse all'uscita da quest'ultima – nel dubbio se, per evitare facili aggiramenti della regola tramite immediate dimissioni, occorresse gerire la carica per l'intero anno di durata²³¹ –, sottolineando come tale soluzione sia «in armonia con quanto in merito disponevano i testi legislativi»²³². Cfr. infatti «Irn.» 21 («... cum eo honore abierint»), che peraltro ha ora sconfessato l'integrazione a «Salp.» 21 proposta da Mommsen²³³ («cum post annum magistratu abierint»), confermando la naturalizzazione al momento dell'uscita della carica, ma non richiedendo la gestione completa di quest'ultima²³⁴, e dunque rinfocolando il dubbio se anche nelle fasi primigenie di vigenza del *ius honorum* non fosse richiesta l'intera gerenza della magistratura elettiva, pure se autoctona. Relativamente al connesso problema dell'acquisto automatico o tramite richiesta dell'interessato della cittadinanza romana, espressamente ora risolto nel primo senso da «Irn.» 21 (ma per la seconda metà del I sec. d.C.), Luraschi opta costantemente per l'acquisto automatico, ponendo tuttavia come ipotesi (non alternativa ma) subordinata quella che la naturalizzazione dovesse procedere tramite domanda dell'interessato, da valutare discrezionalmente da parte di Roma²³⁵.

Con rispetto infine all'estensione della cittadinanza ai parenti del magistrato Luraschi richiama

²²⁷) LAMBERTI, *Tabulae Irnitanae*, cit. [nt. 223], p. 29.

²²⁸) LURASCHI, *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 321-323, con amplissima bibliografia (la tesi eclettica, volta cioè a conciliare l'idea che il *Latium maius* fosse nato per reagire alla decadenza delle istituzioni locali e quella che all'opposto ne ravvisa testimonianza del fiorire delle istituzioni civiche nel Principato, come esposta nel testo, è originale dell'autore). Si veda ora, sul *Latium maius* e il *Latium minus*, lo *status quaestionis* messo a punto da M.J. BRAVO BOSCH, *Vespasiano y la concesión del ius Latii a Hispania*, in «Studi A. Metro», I, Milano, 2009, p. 148-151, la quale opta sull'estensione ai decurioni del *ius honorum* nel corso del II secolo d.C. (*ivi*, p. 141-148, anche il «restatement» sulla *vexata quaestio* del *ius Latii* come «Gemeinderecht» o «Personenrecht», strettamente collegata al contenuto dello stesso a partire dalla *lex Pompeia*, fermo tuttavia che la sua eventuale restrizione al *ius honorum* non implica necessariamente adesione alla tesi comunitaristica, dal momento che del diritto avrebbero potuto godere gli estranei alla comunità latina che ivi gerissero una magistratura maggiore – si veda *supra*, nt. 97 – e inoltre la concessione del *ius Latii* a una determinata entità geografico-istituzionale non comporta, nel caso spagnolo – ma non soltanto in questo: si veda GRELLE, *L'autonomia cittadina*, cit. [nt. 168], p. 152-153 –, che a quest'ultima seguisse un'immediata trasformazione dei preesistenti enti locali in comunità latine, al contrario di quanto avvenne per effetto della *lex Pompeia* dell'89 a.C., pur in quel caso con il provvisorio mantenimento dei preesistenti statuti autonomi).

²²⁹) Profilata in *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 323-324 e p. 410 nt. 33.

²³⁰) *Sulle magistrature*, cit. [nt. 40], p. 274 nt. 56 (cfr. p. 274 s., con espresso «revirement» rispetto alla precedente attestazione) e p. 276 in fine.

²³¹) Si veda LURASCHI, *Sulle magistrature*, cit., p. 276 nt. 61.

²³²) *Sulle magistrature*, cit., p. 276 i.f.

²³³) Ne si veda la citazione testuale in LAMBERTI, *Tabulae Irnitanae*, cit. [nt. 223], p. 26 nt. 36. E' un dato noto.

²³⁴) Si veda LAMBERTI, *Tabulae Irnitanae*, cit., p. 26-28.

²³⁵) *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 328: per la subordinata possibilità dell'acquisto su richiesta si veda *Sulle magistrature*, cit. [nt. 40], p. 275 nt. 56 (diversamente *ivi*, p. 321 nt. 250, dove si profila la possibilità che, lasciando aperto lo spiraglio dell'acquisto su domanda, Roma avesse emesso con la *lex Pompeia* una proposta irrevocabile della *civitas* ai magistrati indigeni delle colonie latine cisalpine, che spettasse all'interessato, discrezionalmente – magari seguendo le direttive della comunità locale – accettare o meno).

anche reperti artistici²³⁶ per suffragare l'ipotesi, basata sulla *lex epigraphica repetundarum* del 123 nella quale si avrebbe la prima attestazione del *ius honorum* (si veda *infra*, p. 38), che il beneficio si estendesse solamente ai discendenti (di sangue)²³⁷, mentre che la menzione del coniuge e dei genitori di «Salp.» 21 e ora «Irn.» 21 sia per l'appunto un'estensione avutasi in età imperiale²³⁸ (ferma comunque la clausola di salvaguardia «dum ne plures cives Romani sint, quam quod ex hac lege magistratus creare oportet» conservata nello stesso capitolo 21 dello statuto dei due municipi andalusi, peraltro di non facile interpretazione)²³⁹.

Come spiegare allora l'illiceità della doppia cittadinanza data nel 56 come regola certa da Cicerone?

Cic., *Balb.* 28: *Duarum civitatum civis noster esse iure civili nemo potest; non esse huius civitatis qui se alii civitati dicarit, potest...*

Nessun nostro cittadino può essere, in base al nostro diritto, civis di due città diverse; né può appartenere alla nostra città colui che si sia dichiarato cittadino di un'altra città ... (trad. di LAMBERTI, *Percorsi della cittadinanza romana*, cit. [nt. 17], p. 52).

Luraschi²⁴⁰ ha buon gioco nell'escludere tutte le testimonianze volte a sostenere la posteriorità dell'introduzione del *ius honorum* rispetto al 56, da taluno datato addirittura agli inizi dell'età imperiale²⁴¹, da altri *in obiter* ricondotto all'età cesariana²⁴².

Riguardo a quest'ultimo indirizzo è ancora Cicerone a fissare un termine *ante quem*: quello del 51, quando, a proposito del noto episodio del Comense fustigato dal console Marcello, Cicerone ha cura di precisare che *'etsi ille magistratum non gesserat²⁴³, erat tamen Transpadanus'* (*Att.* 5.11.2), con ciò facendo chiaramente presupporre l'esistenza dell'istituto²⁴⁴.

²³⁶) *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 326 nt. 99 (la stele di Padova, che raffigura una donna di nome Ostiala all'atto di sposare un maggiorenne romano, «che ha tutta l'aria di essere un magistrato», con cui la donna, dall'onomastica locale venetica, non condivide lo *status civitatis*).

²³⁷) *Foedus*, cit., p. 325-326. Per l'esclusione dei discendenti adottivi, onde «sottrarre alla discrezionalità dei privati un troppo agevole meccanismo di estensione *ad libitum* della *civitas*, quale poteva essere il ricorso ad adozioni ed emancipazioni ripetute e meramente strumentali», cfr. *Sulla Lex Irnitana*, cit. [nt. 14], p. 366, dove lo studioso precisa espressamente: «Io ritengo ... che l'esclusione dei figli adottivi fosse originaria e riflettesse il criterio restrittivo che in principio ispirava ogni concessione di cittadinanza» (e cfr. infatti, *mutatis mutandis*, *Foedus*, cit., p. 326: «le maglie della cittadinanza si allargarono probabilmente già nel primo secolo dell'impero»).

²³⁸) *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 326-328.

²³⁹) E' nota la diatriba se questa clausola limitativa vada riferita ai magistrati e/o ai parenti di questi ultimi, e se, nel caso, il limite numerico sia quello di sei (la somma delle coppie magistratuali del municipio latino). Espone lo *status quaestionis* LURASCHI, *Foedus*, cit., p. 324 nt. 93. Si veda anche la LAMBERTI, *Tabulae Irnitanae*, cit. [nt. 223], p. 27 nt. 41.

²⁴⁰) *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 305-314, e *La questione*, cit. [nt. 3], p. 48 nt. 61.

²⁴¹) WOLFF, *rec.* a LURASCHI, cit. [nt. 13], p. 557-562 (con la condivisibile reazione, che sarebbe falsificante qualificare *ab irato*, di LURASCHI, *La questione*, cit. [nt. 3], p. 48 nt. 61).

²⁴²) Cfr., apoditticamente, H. MATTINGLY, *The Extortion Law of the Tabula Bembina*, in «JRS.», LX, 1970, p. 167: «Asconius' evidence on the *Lex Pompeia* of 89 b.C. proves nothing for the earlier period – and it has been very reasonably suggested that is anachronistic even for the Transpadane region before Caesar». A ciò è funzionale l'adesione alla tesi dei primi interpreti delle Tavole scoperte nel 1500 presso Fossombrone, vale a dire che queste scolpissero la *lex repetundarum* proposta dal tribuno Servilio Glaucia promulgata nel 104 (si veda ID., *A New Look at the Lex Repetundarum Bembina*, in «Philologus», XXXI, 1987, p. 71-81), «giustamente respinta dalla generalità degli autori» (B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*², Milano, 1998, p. 112, dove – p. 112-115 –, *status quaestionis* sull'individuazione della legge scolpita nelle Tavole).

²⁴³) Si tratta di una restituzione; per le alternative ipotesi si veda LURASCHI, *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 462 nt. 215.

²⁴⁴) Per il relativo episodio si veda, analiticamente e in via difficilmente superabile (lo sottolinea KREMER, *Ius Latinum*, cit. [nt. 17], p. 135), LURASCHI, *Foedus*, cit., p. 406-486, specialmente p. 457-486. La questione, trattata da Cic., *Att.* 5.11.2, *App.*, *bell. civ.* 2.98, *Plut.*, *Caes.* 29, si intreccia con quella dello *status*, romano o latino, della colonia di Como (problematica su cui insistono anche Svet., *Caes.* 28, nonché Strabo, *geogr.* 5.1.6), il quale, dopo le ricerche di Luraschi (*Foedus*, cit., p. 406-507, e *Storia di Como*, cit. [nt. 7], p. 259-460), non può più essere dubitato, nel senso della latinità, come riconosce ora KREMER, *Ius Latinum*, cit., p. 134-135 e nt. 67. Piuttosto importa qui sottolineare, per delineare un quadro del pensiero di Luraschi sulla perdita della cittadinanza romana, che era necessaria la legge per eliminare lo *status civitatis* legittimamente acquisito (in generale in tal senso MOMMSEN, *Droit public romain*, VI.1, cit. [nt. 118], p. 373-374), come visto *supra*, Parte speciale (II), § 1, a proposito dei manomessi circoscrivendo (ma

In realtà, tuttavia, altri indizi sono univoci nel retrodatare alquanto l'introduzione del *ius honorum*: dapprima al 59 – App., *bell. civ.* 2.98: «Cesare aveva fondato (edificato) la città di *Novum Comum* ai piedi delle Alpi e le aveva dato lo *ius Latii*, il quale comportava che coloro i quali avessero gerito la magistratura suprema annuale diventassero cittadini romani; in ciò consiste infatti lo *ius Latii*»²⁴⁵ –, poi all'89 – Asc., *in Pis.* 3 Clark: «Né si può sostenere che quella colonia (*sc.* Piacenza) sia stata dedotta nello stesso modo in cui molto tempo dopo Gneo Pompeo Strabone, padre di Gneo Pompeo Magno, dedusse le colonie Transpadane. Pompeo infatti non le fondò con nuovi coloni, ma concesse ai precedenti abitanti ivi residenti il *ius Latii*, affinché potessero avere il diritto proprio delle altre colonie latine, vale a dire che i magistrati ottenessero la cittadinanza romana facendone richiesta (*sc.* della cittadinanza) ...»²⁴⁶ –, il quale ultimo è incontestabile, tanto che, non sapendo

non violando direttamente, e la patologia della *frans legis* agli inizi del II secolo a.C. non aveva avuto l'impulso che, ancor oggi, soltanto l'indispensabile apporto della riflessione giurisprudenziale può conferirle) l'obbligo di lasciare la discendenza in patria (si veda pure *Foedus*, cit., p. 271 nt. 202), e come dimostra l'*ademptio civitatis* proposta ai comizi da Silla per i municipi romani di Volterra ed Arezzo (si veda *op. ult. cit.*, p. 473 nt. 102). Nel caso in cui la *civitas* non fosse stata legalmente acquisita, al di là dell'accertamento giudiziario negativo in merito alla cittadinanza romana (al quale, in epoca repubblicana, conseguiva solamente l'espulsione e non le acerbe sanzioni criminali di età imperiale; si veda *op. ult. cit.*, p. 410 e nt. 29), poteva intervenire l'accertamento in tal senso del Senato, come visto *supra*, nt. 168, nel caso dei coloni latini ferentinati, ma anche una pronuncia più solenne dello stesso, come avvenne appunto, «in base al potere nomofilattico che da tempo gli compete» (*op. ult. cit.*, p. 459) nella fattispecie dei coloni di origine greca ai quali Cesare aveva conferito la cittadinanza eccedendo dal numero legale, già molto elevato, di cinquecento, autorizzato dalla *lex Vatinia de colonia Comum deducenda* (così LURASCHI, *op. ult. cit.*, p. 406-478). Per questi ultimi era invece intervenuta una pronuncia di annullamento da parte del Senato, anche perché, si aggiunge qui, il caso era ben diverso da quello dei Ferentinati: in quest'ultimo nessun dubbio che coloni latini non potessero acquistare la *civitas Romana* inscrivendosi nelle liste dei coloni di un'istituenda colonia romana; nel primo vi era stata una legge che aveva delegato, ancora una volta in relazione ad un evento specifico (la fondazione di una colonia: si veda *supra*, Parte speciale [III], § 1) un certo numero di naturalizzazioni, e perciò una decisione cassatoria delle naturalizzazioni in eccesso si imponeva, dal momento che si trattava di scegliere, chissà come, a quali coloni neo *cives Romani* togliere la *civitas* e a quali invece confermarla (fermo il numero legale di cinquecento, come individuare nominativamente i coloni naturalizzati '*ultra praescriptum*' ai quali togliere, non tanto negare, l'ambito *status*?). Infine, nel caso di deduzione in colonia latina, la perdita della *civitas* (si veda Gai., *inst.* 1.131 e 3.56 nonché *supra*, nt. 163 e 168) conseguiva ancora alla legge di deduzione della colonia, alla quale però (in ciò Luraschi riprende ancora il pensiero di Mommsen: *Droit public*, VI.1, cit., p. 57 s.) doveva necessariamente accompagnarsi la volontà del colono, tanto che «anche nel caso di arruolamento a titolo di multa ... gli era pur sempre lasciata la facoltà di evitare la partenza, e quindi la *mutatio civitatis*, adempiendo alla sanzione» (*Foedus*, cit., p. 476 nt. 254; si veda pure *ivi*, p. 476-478.). Sulla base delle affermazioni ciceroniane contenute nella *Pro Caecina*, pensa invece che fosse sempre necessario il concorso della volontà dell'interessato per procedere validamente alla revoca (legislativa) della cittadinanza, da ciò desumendo l'illegittimità della legge sillana che sanzionò gli aretini e i volterrani con la perdita della cittadinanza romana, G. FIRPO, «*Colonia Arretium*: da Silla a Cesare, in «RIL», CXLIII, 2009, p. 93 ss.

²⁴⁵ Traduzione di LURASCHI, *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 314 nt. 53.

²⁴⁶ Per i problemi posti dallo stato del testo di Asconio – che, salvo «un impossibile '*peti*' (*sc.* *magistratus*)» (LURASCHI, *Sulle magistrature*, cit. [nt. 40], p. 272 nt. 41), reca in realtà '*petendi magistratus*' – e per tutte le corrispondenti emende che sono state proposte in letteratura, con il relativo significato giuridico, sia permesso rinviare a BARBATI, *Asc., in Pis.* 3 Clark, cit. [nt. 54], p. 40-42. Ivi, conformemente appunto all'edizione oxoniana di Clark (A.C. CLARK, *Q. Asconii Pediani orationum Ciceronis quinque enarratio*, Oxford, s.d., p. 3), si è seguita l'emenda del testo latino in '*petend<o>*', peraltro discostandosi dalle letture ancora ivi criticamente discusse che legano tale richiesta alle magistrature (*sc.* la candidatura alla magistrature), e proponendo invece una soluzione che ancor oggi pare la più credibile, vale a dire che l'ablativo gerundio sia da legare al complemento oggetto della frase in cui sarebbe eventualmente inserito ('*petendo*' è un'emenda, va rammentato), vale a dire '*civitas Romana*'. Il testo latino di Asc., *in Pis.* 3 Clark è dunque quello, dell'edizione di Clark, riportato in Luraschi, *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 318: «Neque illud dici potest, sic eam coloniam (*sc.* Placentiam) esse deductam quemadmodum post plures aetates Cn. Pompeius Strabo, pater Cn. Pompei Magni, Transpadanas colonias deduxerit. Pompeius enim non novis colonis eas constituit sed veteribus incolis manentibus ius dedit Latii, ut possent habere ius quod ceterae Latinae coloniae, id est ut petendo magistratus civitatem Romanam adipiscerentur». Per scrupolo si riportano anche ulteriori traduzioni proposte in letteratura: «On ne peut pas assimiler la fondation de cette colonie (Plaisance) aux colonies Transpadanes que Cn. Pompeius Strabon, le père de Cn. Pompée le Grand, a déduites. En effet, ce ne sont pas des nouveaux colons qu'il y a établis, mais le droit latin qu'il a donné aux anciens habitants domiciliés (*veteres incolae*) qui bénéficièrent alors du même droit que les autres colonies latines, celui d'accéder à la citoyenneté romaine par l'exercice des magistratures locales ...» (P. LE ROUX, *La question des colonies latines sous l'Empire*, in «Ktema», XVII, 1992, p. 191); «On ne peut pas assimiler la fondation de cette colonie (Plaisance) aux colonies Transpadanes que Cn. Pompeius Strabon, le père de

come confutarlo, i sostenitori dell'introduzione dell'istituto oltre il 56 invocano non meglio precisate «allgemeiner historischer Erwägungen»²⁴⁷.

Piuttosto ha dignità scientifica il dubbio se fosse stata proprio la *lex Pompeia* dell'89 ad introdurre il *ius honorum*, come autorevolmente ritenuto in letteratura²⁴⁸, possibilità giustamente rigettata da Luraschi²⁴⁹ in quanto la scansione del testo del commentatore padovano mostra come il diritto in esame preesistesse alla riforma dell'89, e fosse già a disposizione delle colonie latine: riconoscerlo, ma vedere nella menzione delle preesistenti '*ceterae coloniae*' riferimento alle tre colonie latine spagnole di Carteia, Corduba e *Pollentia*, al quale sarebbe stato pochissimo prima riconosciuto il *ius adipiscendae civitatis per magistratum* quale indennizzo della mancata estensione della *civitas ex lege Iulia* del 90, in quanto situate fuori dall'Italia geografica, ha francamente il sapore di sofisma²⁵⁰; nessuno vorrà poi sensatamente bollare come marchiano errore il paragone con le '*ceterae coloniae Latinae*' (peraltro senza menzione delle numericamente trascurabili comunità latine *priscoe*) in realtà estinte l'anno prima con l'accettazione dell'offerta della *civitas ex lege Iulia*, considerato il risibile scarto temporale (un anno scarso) che, circa 150 anni dopo, ben poteva essere obliterato da Asconio.

Ecco allora che, nel risalire ad un termine anteriore all'89, d'accordo con la «tesi tradizionale»²⁵¹, Luraschi fissa il termine *ante quem* alla promulgazione, nel 123-122, della graccana *lex epigraphica repetundarum*²⁵² – da lui identificata con la *lex Sempronia iudiciaria*²⁵³ –, «da quale, ai vv. 78-79, escludendo dalla scelta offerta agli accusatori non romani fra *civitas* e *provocatio* (con altri benefici) alcuni magistrati, che parrebbero tipici delle città latine (*dictator? praetor, aedilis*), lascia intendere (anche se, a mio avviso, non con assoluta certezza) che a costoro la cittadinanza già competesse»²⁵⁴.

Cn. Pompée le grand a déduites. En effet, il n'a pas constitué ces colonies par l'apport de nouveaux colons mais il a donné le statut latin à des habitants qui se trouvaient déjà installés, de sorte qu'ils purent alors bénéficier du même droit que les autres colonies latines, celui d'accéder à la citoyenneté romaine par la *petitio* aux magistratures...» (KREMER, *Ius Latinum*, cit. [nt. 17], p. 122 nt. 12); «Né si può dire che quella colonia (Piacenza) sia stata dedotta nello stesso modo in cui, parecchio tempo dopo, Pompeo Strabone, padre di Pompeo Magno, dedusse le colonie transpadane. Pompeo, infatti, non le costituì con nuovi coloni, bensì diede ai vecchi abitanti residenti il *ius Latii*, affinché potessero avere il diritto che ebbero le altre colonie latine [cioè che coloro che avessero gerito la magistratura ottenessero la cittadinanza romana]: il corsivo è dell'autore (M. MIGLIETTA, *Versione italiana delle fonti e della letteratura – Appendice* al volume di LURASCHI, *Storia di Como*², cit. [nt. 7] – Como, s.d., p. 27 s.); «Pompeo non costituì (le comunità della Transpadana) *ex novo* come colonie, ma concesse ai vecchi residenti di rimanere *in loco* con diritto latino: così che potessero avere il diritto goduto dalle altre colonie latine, di acquistare la *civitas Romana* accedendo alle magistrature cittadine» (F. LAMBERTI, *Percorsi della cittadinanza romana*, cit. [nt. 17], p. 50 nt. 186 [p. 50 s.]).

²⁴⁷ WOLFF, *rec.* a LURASCHI, cit. [nt. 13], p. 561 in fine.

²⁴⁸ LAMBERTI, *Percorsi della cittadinanza romana*, cit. [nt. 17], p. 50, e *Civitas Romana*, cit. [nt. 17], p. 227.

²⁴⁹ *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 311-313, con argomento a contrario: se il *ius honorum* fosse stato introdotto nell'89 perché riferirlo alle altre colonie latine, estinte l'anno prima con l'accettazione dell'offerta della *civitas*?

²⁵⁰ GALSTERER, *La trasformazione*, cit. [nt. 32], p. 84-87 (si veda *supra*, nt. 32), il quale in fondo se ne rende perfettamente conto (si veda *ivi*, p. 87), ma, ciò nondimeno, insiste nella tesi in quanto «è altrettanto problematico immaginarsi Asconio impigliato in un errore tanto grave». Ma, come si dice appena *infra* nel testo, l'errore di Asconio non pare affatto grave, essendo invece una semplificazione temporale più che comprensibile. D'altra parte lo stesso autore (p. 87 in fine) nota come per «Italia» si intendesse allora il territorio sotto l'Esine e l'Arno, ragione per cui non si vedrebbe quale differenza dovesse giustificare il diverso trattamento delle colonie latine a nord di questa frontiera, site in territorio extra-italico, ma beneficiarie della cittadinanza, rispetto alle tre spagnole (è una stringente critica di LURASCHI, *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 312 s.).

²⁵¹ Come la qualifica LURASCHI, *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 309. Vi aderiscono poi LABRUNA, *Romanizzazione*, cit. [nt. 12], p. 313, D.J. PIPER, *The Ius Adipiscendae Civitatis per Magistratum and its Effect on Roman-Latin Relations*, in «*Latomus*», XLVII, 1988, p. 59, TALAMANCA, *I mutamenti della cittadinanza*, cit. [nt. 213], p. 714 nt. 34, e KREMER, *Ius Latinum*, cit. [nt. 17], p. 111 nt. 2, p. 114 s., il quale *ivi* afferma peraltro che il nuovo diritto avrebbe avuto piena applicazione a partire dall'89.

²⁵² *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 305-307, e *La questione*, cit. [nt. 3], p. 48 nt. 60, pur riconoscendo che l'indizio *ivi* contenuto, di cui si dice appena *infra*, nel testo, è «problematico, anche se forte» (*La questione*, cit., p. 48 nt. 61).

²⁵³ Da ultimo in *La questione*, cit. [nt. 3], p. 48 nt. 60 (ma si veda LURASCHI, *rec.* a KREMER, cit. [nt. 13], p. 337, dove l'autore parla di *lex Acilia repetundarum*, ma senz'altro in sede di esposizione del pensiero del recensito, il quale con tale *lex* identifica in effetti le *Tabulae Bembinae*: cfr. KREMER, *Ius Latinum*, cit. [nt. 17], p. 114).

²⁵⁴ Cfr. *La questione*, cit. [nt. 3], p. 48 nt. 60.

Quale termine *post quem*, scartato l'eccessivamente risalente III secolo²⁵⁵, Luraschi²⁵⁶ segue l'«opinione consolidata»²⁵⁷ che ravvisa negli accadimenti legati alla tragica rivolta contro la madrepatria della principale colonia latina, Fregelle, nel 125-124, la concessione del *ius honorum*, onde legare a Roma le classi dirigenti delle altre colonie latine (che infatti, salvo Venosa, non parteciperanno circa trent'anni dopo al *Bellum Sociale*), con una datazione dell'introduzione *de qua*, perciò, fra il 125 e il 122, più in dettaglio «forse nel 124-123»²⁵⁸.

Come giustificare allora l'apparente errore di Cicerone, che non fa riferimento alla possibile deroga al principio dell'illiceità civilistica della doppia cittadinanza (*Balb.* 28, 31) arrecata dal *ius honorum*?

Ad una considerazione di tecnica forense si potrebbe richiamare il fatto che a Cicerone interessava dimostrare perché la naturalizzazione di Balbo non violasse né il diritto interno né quello internazionale (e, come *extrema ratio*, che l'ordinamento romano prevaleva comunque anche su quello esterno di fonte pattizia): in un simile contesto nessuno spazio vi era per la necessità di alludere al *ius honorum*²⁵⁹ e anzi, si può aggiungere in questa sede, dal momento che il difensore di Balbo era giustamente interessato a dimostrare che l'assistito era unicamente cittadino romano, menzionare un istituto che, apparentemente (si veda infatti *infra*, per il mancato contrasto fra *ius adipiscendae civitatis per magistratum* e divieto civilistico della doppia cittadinanza), poteva fare salva una doppia cittadinanza, avrebbe potuto suonare stonato (oltre che, va ribadito²⁶⁰, inconferente, dal momento che Balbo era stato naturalizzato *virtutis causa*, non certo per l'esercizio di una magistratura a Gades, la quale non era nemmeno colonia latina, tutti argomenti che Cicerone avrebbe potuto facilmente controbattere all'accusatore, qualora quest'ultimo contestasse al difensore dell'imputato l'esistenza del *ius honorum*, in deroga al divieto di doppia cittadinanza: ma per l'appunto nemmeno l'accusatore avrebbe avuto un reale interesse a sollevare una simile obiezione).

Una valutazione più strettamente giuridica ha autorevolmente portato a ravvisare conferma del fatto che in epoca repubblicana i contemporanei non avessero ancora avvertito le deroghe – come il *ius honorum* – che si stavano progressivamente inserendo nell'ordinamento al principio tradizionale del divieto di doppia cittadinanza²⁶¹. Consapevolezza che entrerà invece nelle maglie del sistema in età imperiale, quando l'*epistula* o, meglio, editto di Marco Aurelio agli Ateniesi, prevederà l'applicazione, in sede di appello di fronte al tribunale imperiale, non del diritto romano bensì di quello straniero (in specie, ateniese) in una controversia in materia di esercizio del culto locale che coinvolge un cittadino romano-ateniese²⁶². Il tutto con modalità diverse dall'applicazione del principio della doppia cittadinanza nel mondo greco, ricordato dallo stesso Cicerone (*Balb.* 30), in quanto se lì vi era una rigida compenetrazione dei principi di territorialità e personalità del diritto (tale per cui a Rodi si applicava la legge rodiese ai cittadini rodiesi, ad Atene si applicava la legge ateniese ai cittadini ateniesi, e il medesimo soggetto poteva avere facile accesso, tramite l'*adscriptio*, alla cittadinanza dei rispettivi luoghi, se non era nato ivi), nel mondo romano si era di fronte invece alla concessione che un ordinamento sovraordinato (il *ius romanum*) faceva ad uno a sé subordinato (in specie, il diritto di Atene, compresa nell'*orbis romanus*), con conseguente applicazione di quest'ultimo da parte del primo, mentre nel mondo greco una *polis* applicava esclusivamente il proprio diritto²⁶³.

²⁵⁵) KREMER, *Ius Latinum*, cit. [nt. 17], p. 114 e nt. 14, rinvia allo stesso Luraschi (*Foedus*, cit. [nt. 13], p. 303-304) per «tous les arguments nécessaires pour repousser cette théorie» (p. 114 nt. 14).

²⁵⁶) *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 315, e *La questione*, cit. [nt. 3], p. 48 s. e nt. 61, con ulteriori interessanti notazioni (p. 49 nt. 62-63).

²⁵⁷) Si veda in tal senso BUONGIORNO, *rec.* a COŞKUN, cit. [nt. 17], p. 532.

²⁵⁸) *La questione*, cit. [nt. 3], p. 48.

²⁵⁹) LURASCHI, *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 311 nt. 42 (p. 312).

²⁶⁰) Seguendo l'acuta osservazione di LURASCHI, *Foedus*, cit., p. 311 nt. 42.

²⁶¹) TALAMANCA, *I mutamenti della cittadinanza*, cit. [nt. 213], p. 709-718. Si veda altresì ID., *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1990, p. 113.

²⁶²) TALAMANCA, *I mutamenti*, cit., p. 721-728.

²⁶³) TALAMANCA, *I mutamenti*, cit., p. 727 s., ID., *Istituzioni*, cit., p. 113 s.

La concezione di Luraschi è originale²⁶⁴, ed esclude il contrasto fra *ius adipiscendae civitatis per magistratum* e divieto civilistico della doppia cittadinanza: agli occhi dell'ordinamento romano, infatti, il soggetto naturalizzato 'per magistratus' avrebbe goduto di «una sola e piena cittadinanza (quella romana), cui s'accompagnavano alcuni 'privilegi' in sua cuiusque civitate (in particolare l'elettorato passivo)»²⁶⁵.

Per inciso va anche registrata l'opinione, recentemente sviluppata²⁶⁶, che sostiene come da Cic., *Balb.* 29 si evinca che qualora lo straniero naturalizzato non spostasse il domicilio a Roma, nella propria patria d'origine (quale, a titolo esemplificativo, Atene o Gades) avrebbe potuto godere della doppia cittadinanza, esclusa invece, a favore di quella romana, qualora egli si trasferisse nell'Urbe²⁶⁷.

3. Infine il caso particolare dell'esclusione dell'acquisto della cittadinanza romana per nascita disposto dalla *lex Minicia de liberis*²⁶⁸, legge che, come informa Gai., *inst.* 1.78, prescriveva, in deroga ai

²⁶⁴ Per vero egli (*Foedus*, cit. [nt. 13], p. 309 nt. 31) rimanda a MOMMSEN, *Droit public*, VI.2, cit. [nt. 207], p. 265 s., il quale in realtà sostiene che il principio della doppia cittadinanza, tale per cui il magistrato latino era naturalizzato «sans devoir ni même pouvoir perdre pour cela sa patrie d'origine» (p. 266), si sarebbe affermato nell'ordinamento romano già fra la guerra sociale ed Augusto (sostanzialmente nel I sec. a.C., essendo pertanto già in auge quando Cicerone difende nel 56 a.C. Balbo), mentre in precedenza, pur sussistendo dal 268 il *ius honorum* (p. 263 s.), vigevo il principio tradizionale del divieto di cumulo, ragione per cui il magistrato latino decadeva dalla sua cittadinanza originaria acquisendo quella romana (p. 264 s.). Nemmeno G. TIBILETTI, *Problemi della romanizzazione nella Lombardia pedemontana occidentale* (1969), in *Storie locali dell'Italia romana*, Pavia, 1978, p. 70 nt. 3, può essere considerato il precursore additato invece da Luraschi (*Foedus* cit., p. 309 nt. 31), atteso che si limita a scrivere: «Non è però da parlare, nemmeno per questi privilegiati» – ossia i magistrati delle colonie latine – «di 'doppia cittadinanza', concetto elaborato nel mondo ellenistico ma respinto dai Romani. Si pensi invece ai privilegi di cui godevano in Italia gli antichi coloni latini».

²⁶⁵ *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 309. Si noti l'acutezza della soluzione, che può essere facilmente compresa dal giurista odierno, il quale abbia presente la regola stabilita nella legge italiana di diritto internazionale privato (art. 19, 2° c., L. 218/95), la quale dispone, appunto per l'ordinamento italiano, che, in caso di doppia cittadinanza, «se tra le cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale» (e dunque per ogni ipotesi in cui venga il rilievo la cittadinanza del soggetto, come momento di collegamento per la scelta della legge applicabile, si applicherà la legge italiana). In termini non eccessivamente dissimili HUBERT, *Le status civitatis*, cit. [nt. 17], p. 143-144 e 151 in fine, sostiene che teoricamente il magistrato latino avrebbe perso la cittadinanza della colonia latina d'origine acquistando quella romana, ma che, se agli occhi dell'ordinamento romano costui sarebbe stato unicamente cittadino romano, nella madre patria, ai fini dell'applicazione del diritto locale, veniva ancora considerato cittadino della colonia latina.

²⁶⁶ Da CAPOGROSSI COLOGNESI, *Cittadini*, cit. [nt. 17], p. 178-184 e, con ulteriore precedente letteratura, nt. 77. Tutto quello che si può dire a proposito è che Cicerone sembra affrontare la problematica della 'variatio iuris' (Cic., *Balb.* 31, da intendere come 'collisio legum' – per evitare la quale il *ius civile*, dichiara Cicerone, non ammette intelligentemente la doppia cittadinanza, atteso che la 'dissimilitudo civitatum' comporta necessariamente 'variatio iuris' – e non come mutamento dello *status civitatis*, al contrario di quanto sembra presupporre HUBERT, *Le status civitatis*, cit. [nt. 17], p. 151 in fine: «... changement de condition juridique, c'est-à-dire de *status civitatis*»; ma non si vede quest'ultimo mutamento quali problematiche, adombrate e aborrite da Cicerone, potesse in effetti creare, e infatti Cicerone [*Balb.* 27-32] non mostra alcun turbamento per il *civis Romanus* che volontariamente muta cittadinanza, arrivando anzi a sostenere subito dopo [*Balb.* 31] che rientra nei diritti fondamentali di libertà riconosciuti dall'ordito legale romano: 'Nequis invitus civitate mutetur neve in civitate maneat invitus. Haec sunt enim fundamenta firmissima nostrae libertatis, sui quemque iuris et retinendi et dimittendi esse dominum': come si vede alla *mutatio civitatis* segue la 'dimissio' del 'suum ius', a conferma che la 'variatio iuris' è il mutamento di ordinamenti giuridici, che verrebbero invece in conflitto se si ammettesse la doppia cittadinanza) da un'ottica romanocentrica – per cui il mondo greco può anche concedere al Romano ivi trasferito di restare Romano, ma per il diritto romano tale soggetto ha volontariamente perso la *civitas Romana* (*Balb.* 29-30) –, mentre la soluzione data dal diritto straniero non interessa particolarmente a Cicerone (e infatti il romano residente ad Atene potrà essere ivi romano-ateniese, ma per il *ius romanum* è solamente cittadino ateniese: non a caso, a conferma dell'asserto di Cic., *Balb.* 29-30, MAROTTA, *La cittadinanza romana*, cit. [nt. 17], p. 96, rammenta il caso dei Romani che, in epoca repubblicana, rifiutarono la cittadinanza ateniese).

²⁶⁷ TALAMANCA, *I mutamenti della cittadinanza*, cit. [nt. 213], p. 716 e nt. 41, si pone invece il problema del diritto applicabile ai Romani quando essi risiedessero o dimorassero (è da supporre, senza assumerne la cittadinanza) in una città straniera – compresa nei domini romani – che vantasse autonomia normativa, mentre, per l'età imperiale, sostiene che, qualora un *civis Romanus* fosse naturalizzato da una città autonoma compresa nell'Impero, l'ordinamento romano non avrebbe avuto interesse a che il diritto straniero riconoscesse anche la cittadinanza romana del suo nuovo cittadino, importando invece per il *ius Romanum* che questi fosse ancora suo cittadino.

²⁶⁸ Che il nome sia questo, dopo la scoperta e le successive restituzioni del manuale gaiano, non può più es-

principi di *ius gentium*, che il figlio nato da genitori uniti in un legame non riconosciuto dall'ordinamento romano (cioè senza *connubium*) seguisse la condizione del genitore svantaggiato, vale a dire, in altri termini, non acquistasse mai la cittadinanza romana, sia che fosse nato da madre straniera (e qui, aggiunge Gai., *inst.* 1.78, la *lex* è '*supervacua*', in quanto conforme all'omologo principio normativo di *ius gentium*)²⁶⁹ sia che fosse nato da madre romana (è qui la promulgazione della *lex* è stata '*maxime necessaria*', nota Gai., *inst.* 1.78, dato che se non vi fosse stata il figlio avrebbe invece acquistato la *civitas Romana*): la regola di *ius gentium* in età antica era infatti quella che, in caso di unione senza *connubium*, il nato seguisse la condizione della madre al momento della nascita (nel caso di *connubium*, invece, del padre al momento del concepimento), seguendone la relativa cittadinanza (Gai., *inst.* 1.78).

Luraschi si occupa della legge per proporre una datazione diversa da quella comunemente accettata (o da quella, minoritaria, fra il 44 e il 19 d.C., proposta sulla base di una «lettura forzata» di Cic., *top.* 19-20²⁷⁰, efficacemente confutata in letteratura)²⁷¹, dal momento che l'angolo prospettico nel quale il Maestro si pone è quello dell'applicazione della legge ai Latini, di cui informa frammentariamente il mutilo e tormentato Gai., *inst.* 1.79 (che qui conviene comunque riportare, per avere una panoramica più ampia, con il § appena precedente e quello successivo).

Gai., *inst.* 1.78-80: 78. Quod autem diximus inter civem Romanam peregrinumque <nisi conubium sit> qui nascitur, peregrinum esse, lege Minicia cavetur, <qua lege effectum> est, ut <si matrimonium inter cives Romanos peregrinosque non interveniente conubio contrahatur, is qui nascitur peregrini>²⁷² parentis condicionem sequatur. Eadem lege enim ex diverso cavetur, ut si peregrinam, cum qua ei conubium non sit, uxorem duxerit civis Romanus, peregrinus ex eo coito nascatur. Sed hoc maxime casu necessaria lex Minicia; nam remota ea lege diversam condicionem sequi debebat, quia ex eis inter quos non est conubium, qui nascitur, iure gentium matris conditioni accedit. Qua parte autem iubet lex ex cive Romano et peregrina peregrinum nasci, supervacua videtur; nam et remota ea lege hoc utique iure gentium futurum erat. 79. Adeo autem hoc ita est, ut <ex cive Romano et Latina, sive ex lege Aelia Sentia sive aliter contractum matrimonium fuerit, Latinus nascatur; nam in lege Minicia quidem peregrinorum nomine comprehenduntur non>²⁷³ solum exterae nationes et gentes, sed etiam qui Latini nominantur; sed ad alios Latinos pertinet, qui proprios populos propriasque civitates habebant et erant peregrinorum numero. 80. Eadem ratione ex contrario ex Latino et cive Romana, sive ex lege Aelia Sentia sive aliter contractum fuerit matrimonium, civis Romanus nascitur. Fuerunt tamen qui putaverunt ex lege Aelia Sentia contracto matrimonio Latinum nasci, quia videtur eo casu per legem Aeliam Sentiam et Iuniam conubium inter eos dari, et semper conubium efficit, ut qui nascitur patris conditioni accedat;

sere seriamente dubitato, come nota C. CASTELLO, *La data della legge Minicia* (1952), in *Scritti scelti di diritto romano. Servi. Fili. Nuptiae*. Genova, 2002, p. 177-179, seguito da P. BUONGIORNO, '*Lex Minicia de liberis*', in «Handwörterbuch der antiken Sklaverei», in corso di stampa, voce consultata grazie alla squisita disponibilità dell'autore, che nuovamente si ringrazia.

²⁶⁹) Sembrerebbe che il *ius gentium* abbia qui valore «normativo-dogmatico», piuttosto che «sociologico-comparatistico», seguendo la dicotomia riscontrabile in proposito nel manuale gaiano intravvista da M. TALAMANCA, in «Lineamenti», cit. [nt. 94], p. 511-513.

²⁷⁰) Così giustamente la qualifica BUONGIORNO, '*Lex Minicia de liberis*', cit. [nt. 268].

²⁷¹) Da ultimo CASTELLO, *La data*, cit. [nt. 268], p. 186-189 e, per citazione dei relativi Autori, nt. 33, al quale rinvia anche LURASCHI, *Sulla data e sui destinatari*, cit. [nt. 1], p. 443.

²⁷²) Le integrazioni di Gai., *inst.* 1.78 sono quelle di Mommsen e Krüger segnalate in apparato in «FIRA.», II, p. 23 s. Per ulteriori proposte avanzate in letteratura in merito si veda LURASCHI, *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 247 nt. 25.

²⁷³) E' l'integrazione alla lacuna di Gai., *inst.* 1.79 proposta da LURASCHI, *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 247 nt. 25. Ulteriori restituzioni sono: '*<ex cive Romano et Latina qui nascitur matris conditioni accedat; nam in lege Minicia quidem peregrinorum nomine comprehenduntur non>*' (riferimenti in *Foedus*, cit., p. 247 e nt. 25); '*<ex cive Romano et Latina qui nascitur Latinus nascatur, quamquam ad eos, qui hodie Latini appellantur, lex Minicia non pertinet; nam comprehenduntur quidem peregrinorum appellatione in ea lege non>*' (restituzione di Mommsen segnalata in apparato in «FIRA.», II, p. 24, la quale si inserisce nella tesi prevalente dell'inapplicabilità della legge ai Latini ai tempi di Gaio, concentrando questi ultimi sugli Iuniani: se ben s'intende presupponendo per gli altri Latini, quelli per esempio dei municipi spagnoli, lo *status civitatis* di peregrini «tout court» – ma si veda in senso contrario «Malac.» 53, su cui *supra*, nt. 213 –, con conseguente automatica applicazione della *lex Minicia*: prevedendosi proprio per ciò negli statuti di Salpensa e Malaga l'estensione della cittadinanza alla moglie del magistrato uscente di carica?).

aliter vero contracto matrimonio eum qui nascitur, iure gentium matris condicionem sequi et ob id esse civem Romanum. Sed hoc iure utimur ex senatusconsulto, quo auctore divo Hadriano significatur, ut quoque modo ex Latino et cive Romana natus civis Romanus nascatur.

Quanto poi abbiamo detto in ordine al fatto che colui che nasce da una cittadina romana e da un peregrino <fra i quali non esiste connubio> nasce peregrino, è stabilito dalla legge Minicia, <che dispone> che <qualora venga contratto un matrimonio senza connubium fra Romani e peregrini> segue la condizione del genitore <peregrino>. La stessa legge, infatti, prescrive che, qualora al contrario un cittadino romano abbia preso in moglie una cittadina straniera con la quale non esisteva connubio, colui che nasce da una tale unione sia peregrino. La legge Minicia risulta particolarmente opportuna nel primo caso; in assenza di questa legge, infatti, ne sarebbe dovuto derivare un altro status, giacché colui che nasce da coloro fra i quali non esiste connubio, iure gentium acquista lo status della madre. Ma risulta superflua quella parte della legge nella quale viene stabilito che da un cittadino romano e da una straniera nasce uno straniero; infatti pure in assenza di questa legge ciò sarebbe comunque avvenuto iure gentium. La cosa è tal punto vera <che nasce un Latino dall'unione fra cittadino romano e latina, sia che il matrimonio sia stato contratto ex lege Aelia Sentia sia altrimenti; infatti nella legge Minicia con il termine di 'peregrini' si comprendono> non solo le nazioni e le genti extra italiche, ma anche coloro che sono chiamati Latini; tuttavia la lex Minicia riguarda altri Latini, cioè quelli che avevano propri popoli e propri ordinamenti ed erano nel novero dei peregrini²⁷⁴. Per lo stesso motivo, a contrario, nasce un cittadino romano da un Latino e una cittadina romana, sia che il matrimonio sia stato contratto ex lege Aelia Sentia sia altrimenti. Vi furono tuttavia taluni che ritennero che, da un matrimonio contratto ex lege Aelia Sentia, nascesse un Latino, poiché si pensava che in questo caso il connubio fra loro fosse stato concesso dalla lex Aelia Sentia e dalla Iunia, e il connubio fa sempre sì che il nato segua la condizione del padre; qualora, invece, il matrimonio sia stato contratto altrimenti, il nato segue iure gentium la condizione della madre ed è pertanto cittadino romano. Ma secondo il diritto vigente in forza di un senatoconsulto emanato su proposta del divo Adriano, colui che nasce da un Latino e una cittadina romana è comunque cittadino romano²⁷⁵.

Le argomentazioni addotte per sostenere la tesi, diffusa²⁷⁶, che la legge fosse stata promulgata prima della guerra sociale, si trarrebbero proprio dalla menzione dei 'Latini' in Gai., *inst.* 1.79.

Essendo fatta al passato (all'imperfetto), 'qui proprios populos propriasque civitates habebent et erant peregrinorum numero', si avrebbe la conferma che tale categoria di Latini non era più esistente al momento della stesura del manuale gaiano²⁷⁷.

Equiparando espressamente i Latini ai peregrini, ai fini del sovvertimento della regola di *ius gentium*, la legge dovrebbe allora necessariamente porsi in una fase di acceso esclusivismo, quello appunto che portò alla guerra sociale²⁷⁸.

Una datazione posteriore alla guerra sociale va esclusa perché le nuove applicazioni del *ius Latii* dopo la guerra sociale si innestavano su comunità miste, romano-latine, che «non potevano ritenersi popoli o *civitates* perché ... erano compost(e) in parte da cittadini romani e in parte da latini che esercitavano tutti l'amministrazione della comunità»²⁷⁹, e nelle medesime condizioni versavano all'epoca di Gaio, il quale non ne avrebbe dunque potuto parlare al passato.

Luraschi muove critiche analitiche, profilando pure ulteriori possibilità che potrebbero salva-

²⁷⁴) Traduzione di Gai., *inst.* 1.79, anche della relativa integrazione segnalata nella nota precedente, di LURASCHI, *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 249 s.

²⁷⁵) La traduzione di Gai., *inst.* 1.78, 80, è stata condotta sulla falsariga di quella di M. BALZARINI, *Le Istituzioni di Gaio. Traduzione italiana*², Torino, 2000, p. 43-44.

²⁷⁶) Per tutti, con ampia citazione della letteratura, CASTELLO, *La data*, cit. [nt. 268], p. 177-193 (al quale adde l'ulteriore amplissima dottrina, nel senso consolidato, menzionata da LURASCHI, *Sulla data e sui destinatari*, cit. [nt. 1], p. 431 nt. 1). L'indirizzo maggioritario è ora seguito pure da CRIFÒ, *Civis*, cit. [nt. 17], p. 33 (purché il riferimento cronologico dell'autore alla «fine della Repubblica» si intenda come rivolto al periodo precedente al 90, il che non è invero affatto scontato: per una simile ambiguità di altro autore si veda LURASCHI, *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 254 nt. 43 [p. 255], con osservazioni condivisibili circa il riferimento alla seconda metà del II sec. a.C., non certo a quello d.C., quando l'attività legislativa era del tutto esaurita e l'autore in questione non poteva certo essere incorso in un simile errore; diversamente CASTELLO, *La data*, cit., p. 182, il quale però cita espressamente – p. 182 nt. 19 – *de relato*) nonché, pur lasciando aperto lo spiraglio del dubbio, da MAROTTA, *La cittadinanza romana*, cit. [nt. 17], p. 63.

²⁷⁷) CASTELLO, *La data*, cit. [nt. 268], p. 185.

²⁷⁸) CASTELLO, *La data*, cit., p. 184 s.

²⁷⁹) CASTELLO, *La data*, cit., p. 186, il quale data per vero tale riforma del *ius Latii* a Cesare (p. 185), ma poi aggiunge l'antieriorità della *lex* alla guerra sociale perché quest'ultimo evento segnerebbe la «scomparsa dei Latini aventi propri popoli e *civitates*» (p. 186).

guardare la tesi tradizionale, giungendo tuttavia a scartarle²⁸⁰.

In primis va sottolineato che, anche nell'applicazione ai Latini, Gaio scrive al presente, '*pertinet*', segno di una perdurante applicazione del testo normativo ai Latini ai suoi tempi (nella seconda metà del II sec. d.C.)²⁸¹.

Tale applicazione non è sconfessata dall'uso dell'imperfetto per connotare la categoria dei Latini destinatari del precetto, in quanto essa è consentanea al lessico gaiano, quando il giurista antonino si trova a descrivere (in questo caso) una schiera di soggetti che aveva in passato determinate caratteristiche, ora superate: in altri termini la legge Minicia si applica cioè a quei Latini, tuttora esistenti, che, prima di assurgere allo *status* privilegiato di Latini, erano stranieri ('*numerus peregrinorum*'), che avevano '*proprios populos propriasque civitates*'²⁸².

Se la legge non si applicasse più alla categoria di Latini menzionata da Gaio – quella, per intendersi, diversa dai Latini Iuniani ai quali il giurista invece normalmente pensa, parlando di '*Latini*', e ai quali infatti prontamente torna nel § successivo (*inst.* 1.80) per chiarire come la *lex Minicia* non si applichi ai *Latini Aeliani* e *Iuniani*²⁸³ –, cioè gli '*alii Latini*', diversi da quelli abituali al suo tempo (come detto i diffusissimi Latini Iuniani, attesa la frequenza delle manomissioni *inter vivos* che non rispettavano le onerose forme del *ius civile*), ci si aspetterebbe che Gaio usasse una forma verbale quale '*pertinebat*', appunto per chiarire che la *lex Minicia*, tuttora applicabile ai peregrini, non incide tuttavia sui Latini, quelli che un tempo erano peregrini, ai quali invece originariamente la legge si applicava (e gli inserti di storia del diritto non sarebbero certo inconsueti per Gaio)²⁸⁴.

Da ciò non discende tuttavia una datazione necessariamente posteriore alla naturalizzazione in massa dei Latini nel 90, dal momento che la *lex* avrebbe comunque potuto essere promulgata prima ed essere tuttora applicabile ai Latini diversi dagli Iuniani. Ponendosi tuttavia in questa ottica – che è appunto quella, difficilmente sconfessabile, della perdurante applicazione della *lex Minicia* ai tempi di Gaio, ma che tenti tuttavia di giustificare l'approvazione del disposto prima della guerra sociale²⁸⁵ –, si deve necessariamente sostenere che, a rigore, la legge fosse stata pensata per gli esigui e pacifici *Latini Prisci*, i quali, prima di essere Latini erano stati peregrini, non per i numerosi e a volte (vedi Fregelle) problematici *Latini coloniarii*, che prima di essere dedotti in colonia erano stati normalmente *cives Romani* (si veda Gai., *inst.* 1.131) e che certo non avevano in precedenza '*propriae civitates*', visto che prima del 90 a.C. le colonie erano fondate *ex nibilo* (questo è un ulteriore argomento contro la datazione anteriore alla guerra sociale)²⁸⁶. Inoltre, ammettendo (e a fatica concedendo) quest'ultima circostanza (cioè che la legge intendesse per '*Latini*' i *Latini prisci*), dovrebbe risultare da Gaio che, per estensione normativa o giurisprudenziale, o comunque a seguito di un dibattito fra i giuristi, si era chiarito come anche i nuovi Latini eretti a tale *status* a partire dall'89, i quali senza dubbio erano in precedenza peregrini aventi '*proprii populi propriaeque civitates*' (l'esempio dei Transpadani è in tal senso icastico), fossero interessati dalle prescrizioni della *lex Minicia*²⁸⁷. Non a caso subito dopo (Gai., *inst.* 1.80) il giurista antonino dà conto di come in dottrina qualche Autore avesse supposto che il *connubium* fosse concesso ai *Latini Iuniani* ed *Aeliani*, forse proprio per recidere alla

²⁸⁰ *Sulla data e sui destinatari*, cit. [nt. 1], p. 434-438, e *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 249-254.

²⁸¹ *Sulla data e sui destinatari*, cit., p. 436 in fine, e *Foedus* cit., p. 249-252. L'autore (*Sulla data*, cit., p. 437, *Foedus*, cit., p. 251) prospetta l'alternativa possibilità che Gaio si riferisse al fatto che in un primo tempo, almeno in epoca imperiale, il *ius Latii* non comportasse un immediato mutamento dello *status* dell'ente locale, che rimaneva *civitas peregrina* (per il fatto che analogo discorso sia invece rifiutato dallo studioso per la latinità conferita dalla *lex Pompeia*, che trasforma *de iure* le *civitates peregrinae* del Nord Italia in colonie latine, si veda *supra* Parte speciale [II], § 2).

²⁸² *Sulla data e sui destinatari*, cit. [nt. 1], p. 436, e *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 250 s.

²⁸³ Si veda LURASCHI, *Foedus*, cit., p. 243-247.

²⁸⁴ LURASCHI, *Foedus*, cit., p. 250, 253.

²⁸⁵ Come fa appunto LURASCHI, *Foedus*, cit., p. 252-254, per escludere con maggiore cognizione di causa l'approvazione della legge prima del 90 a.C.

²⁸⁶ LURASCHI, *Sulla data e sui destinatari*, cit. [nt. 1], p. 437 s., e *Foedus*, cit., p. 252-254.

²⁸⁷ LURASCHI, *Foedus*, cit., p. 253, il quale – restando nell'ipotesi qui rammentata –, in caso di estensione per atto autoritativo, pensa all'epoca di Adriano o Antonino Pio (p. 253 nt. 136).

radice il problema circa l'applicabilità della *lex Minicia* a questa nuova categoria di Latini, questione che non poteva non essersi affacciata all'intelligenza dei giuristi romani una volta introdotta legislativamente una nuova specie di Latini (dubbio di cui Gai., *inst.* 1.79, costituisce implicita conferma: la *lex Minicia* 'ad alios Latinos pertinet'), e che venne troncata autoritativamente soltanto circa 30/50 anni prima della stesura del manuale istituzionale gaiano, con l'emanazione del Senatoconsulto sollecitato da Adriano, il quale ribadiva il principio di *ius gentium*, stabilendo perciò che dall'unione fra un latino e una romana nascesse un *civis Romanus* e dunque indirettamente che il *connubium* non esisteva nemmeno con i nuovi Latini, ex schiavi (non soltanto, come già in precedenza, con quelli provenienti dalla peregrinità), ai quali non si applicava tuttavia il disposto della *lex Minicia*²⁸⁸.

Un ultimo appiglio alla tesi tradizionale – beninteso sempre però con la necessaria emenda di ritenere tuttora applicabile la legge ai Latini diversi dagli *Aeliani* e *Iuniani* – potrebbe venire dal ritenere che la *lex Minicia* menzionasse unicamente i 'peregrini'²⁸⁹, e che dunque in tale categoria si facesse rientrare pacificamente i Latini, proprio in quanto non *cives Romani*: prima della guerra sociale quali 'socii nominis Latini', dopo quest'ultima quali peregrini a cui, come i Cisalpini, fu donata la latinità. In contrario va tuttavia rilevata la precisione delle leggi romane, che sconsiglia di accedere ad una simile tesi²⁹⁰ (non a caso rigettata pure dagli assertori dell'indirizzo tradizionale)²⁹¹. Inoltre l'*incipit* di Gai., *inst.* 1.80, nell'introdurre la trattazione dello *status civitatis* della prole nata dall'unione fra Romani e Latini Iuniani, ha cura di precisare che, 'ex contrario', da tale unione nasce sempre un *civis romanus*, se la madre era romana: l'*ex contrario*' fa proprio capire che nella *lex Minicia* c'era una clausola espressa sui Latini²⁹², ragione per cui, dal silenzio serbato dalla *lex Aelia Sentia* e dalla *Iunia Norbana* sullo *status civitatis* del figlio nato dall'unione fra Romano/a e Latino/a Eliano/a o Iunia-

²⁸⁸ Un vago spunto in tal senso, in letteratura, in C. VENTURINI, *Latini facti, peregrini e civitas: note sulla normativa adrianea*, in «Scritti G. Impallomeni», Milano, 1999, p. 475 (diversa spiegazione della *ratio* del Senatoconsulto in M. HUMBERT, *Le droit latin impérial: cités latines ou citoyenneté latine?*, in «Ktema», VI, 1981, p. 213, il quale pensa al contrario che si volesse evitare di favorire tali unioni). Il fatto poi che Gai., *inst.* 1.80, come detto anche *supra* nel testo, riguardi unicamente i *Latini Aeliani* e *Iuniani* è abbondantemente recepito in letteratura: si veda, per tutti, VENTURINI, *Latini facti*, cit., p. 473-475 nonché HUMBERT, *Le droit latin impérial*, cit., p. 213. Il Senatoconsulto proposto da Adriano riguardava pertanto questa tipologia di Latini. Per inciso, se si dovesse supporre che esso concernesse invece anche i Latini provenienti dalla peregrinità (quelli, per esempio, dei municipi spagnoli; non è mancato chi l'ha sostenuto in dottrina: si veda la discussione critica di KREMER, *Ius Latinum*, cit. [nt. 17], p. 116 e, per referenze bibliografiche, nt. 23, il quale si schiera invece con l'indirizzo consolidato), si dovrebbe concludere che esso avesse abolito anche per questi ultimi la disciplina restrittiva dettata dalla *lex Minicia*. Ancora una volta, però, in Gai., *inst.* 1.79-80, non vi è traccia di una discussione di storia del diritto concernente il rapporto fra i Latini diversi dagli Iuniani e la *lex Minicia*, la quale, va ribadito, per l'appunto 'pertinet ad alios Latinos (qui proprios populos propriasque civitates habebant et erant numero peregrinorum)' invece che 'pertinebat', con ciò chiaramente mostrandosi, quale che fosse la data di promulgazione della legge (ma per i motivi qui esposti va preferita la tesi che essa fosse anteriore alla *lex Aelia Sentia* e alla *Iunia Norbana* nonché posteriore alla guerra sociale, a collocarsi probabilmente nel 65 o nel 62 a.C.), la sua perdurante vigenza nei confronti dei Latini diversi dagli ex schiavi. A riprova dell'asserto comune – che esclude l'applicabilità ai tempi di Gaio della *lex Minicia* per i Latini diversi dagli ex schiavi, ma non perché ne sarebbero stati eccettuati, con gli Iuniani e gli Eliani, dal Senatoconsulto adrianeo, bensì perché sarebbe scomparsa la categoria dei Latini ai quali la legge si riferiva, divenuti essi cittadini romani nel 90 a.C. – cfr. VENTURINI, *op. cit.*, p. 474 s., per il quale la «*lex Minicia* ... concerneva alios Latinos, i quali proprios populos propriasque civitates habebant» (spaziatura inserita in questa sede, per mettere in risalto come l'autore dia per scontata la desuetudine della legge per gli altri Latini, e come detto non certo a seguito del Senatoconsulto), mentre per la data della legge l'autore (p. 473 nt. 49) riporta le due opinioni in campo, quella tradizionale e l'innovativa, proposta da Luraschi, dichiarando che «la data della legge è incerta».

²⁸⁹ Possibilità profilata con acribia da LURASCHI, *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 253 e nt. 137, il quale ha tuttavia cura di precisare che se si dovesse concludere per la sola menzione dei 'peregrini' da parte della *lex Minicia*, «nulla di utile potremmo dedurre da Gaio ai fini della datazione della legge» (p. 254 nt. 140): le considerazioni svolte successivamente nel testo sono perciò prospettate in questa sede, *ad adiuvandum* la proposta di datazione del testo normativo avanzata da Luraschi.

²⁹⁰ E' un'osservazione di LURASCHI, *Foedus*, cit., p. 253 nt. 138.

²⁹¹ Si veda CASTELLO, *La data*, cit. [nt. 268], p. 186.

²⁹² *Contra* VENTURINI, *Latini facti*, cit. [nt. 288], p. 474, per il quale l'opposizione sarebbe invece con il caso del nato dall'unione fra il Romano e la Latina contemplato in Gai., *inst.* 1.79. Va riconosciuto che la tesi dello studioso è più che plausibile, ma si basa sull'integrazione in tal senso del testo, lacunoso, di Gai., *inst.* 1.79.

no/a, si deduceva, appunto *a contrario* (per anomalia invece che per analogia), l'inapplicabilità della *lex Minicia* a tale nuovissima e per certi versi inusitata categoria di Latini (di per sé refrattaria a qualunque ragionamento analogico circa le prescrizioni concernenti i preesistenti Latini e da qui non a caso il connesso dubbio se per caso queste relazioni beneficiassero del *connubium* o se invece valesse la generale esclusione di *connubium* con i Latini già sancita in precedenza, con la *lex Pompeia* dell'89 o qualche anno prima del 65/62 a.C., come si vedrà subito). Ancora, e infine, il fatto che Gaio distingua sempre fra Latini e peregrini (pur spesso riferendosi ai primi come i nuovi Latini, ex schiavi)²⁹³, e non a caso senta il bisogno di farlo anche in *inst.* 1.79, suggerisce che se la *lex Minicia* avesse citato unicamente i peregrini Gaio avrebbe mosso in merito alla sua applicabilità altresì ai Latini precisazioni più circostanziate di quella, sintetica (pur tenendo conto della lacuna di cui il passo soffre), attualmente tramandata, che valesse cioè ad esplicitare come nel '*ius quo utimur*' non fosse dubbio che il precetto legale concernesse anche il coniuge Latino (in passato peregrino), sebbene il disposto della legge si riferisse genericamente ai peregrini.

Superata l'iniziale datazione del testo di legge all'88 d.C.²⁹⁴, quando oggi è ormai dimostrato che l'attività normativa comiziale non si estese oltre il Principato di Tiberio²⁹⁵, Luraschi opta da ultimo per la datazione della *lex Minicia* al 65 o al 62 a.C.²⁹⁶, quando si trovano due *Minucii* (la discrasia della seconda vocale con il nome trådito del *rogator* non crea come a tutti noto speciali difficoltà), il secondo dei quali senz'altro tribuno della plebe e collaboratore di Catone l'Uticense, datazione peraltro pienamente consentanea alla temperie politica del momento, sicuramente favorevole agli obiettivi restrittivi ed esclusivisti perseguiti dalla norma.

L'approvazione della *lex Minicia* presuppone ovviamente l'abolizione del *connubium* dal fascio dei diritti del *ius Latii*, che Luraschi data ultimativamente²⁹⁷ a qualche anno prima della legge, verifi-

²⁹³ Si veda LURASCHI, *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 243-247 nonché, per la distinzione fra peregrini e Latini non Iuniani (dei quali Gaio parla comunque certamente in *inst.* 1.95-96 e, nell'ipotesi di Luraschi, in *inst.* 1.79), p. 252 nt. 134, dove l'autore, con la consueta acribia, nota la differenza di regime normativo privatistico intercorrente fra Latini e stranieri in età imperiale attestata in Gai., *inst.* 1.93-95: in caso di naturalizzazione dei primi essi acquistavano *ipso iure* la *patria potestas* civilistica sui propri figli, mentre per i secondi era necessario un beneficio imperiale *ad hoc*. Dal canto suo M. TALAMANCA, *Gli ordinamenti provinciali nella prospettiva dei giuristi tardoclassici*, in «Istituzioni giuridiche e realtà politiche nel Tardo Impero (III-V sec. d.C.). Atti di un incontro tra storici e giuristi. Firenze, 2-4 maggio 1974» (cur. G.G. ARCHI), Milano, 1976, p. 241 nt. 380, pensa che la totale scomparsa dei Latini in età giustiniana può avere comportato il taglio di qualunque loro riferimento contenuto nelle opere dei giuristi raccolte in antologia nel Digesto, mentre la trattazione della problematiche connesse ai Latini «sono invece presenti in quanto dei *prudentes* ci rimane al di fuori della compilazione».

²⁹⁴ Proposta «come prima ipotesi di datazione» in *Sulla data e sui destinatari*, cit. [nt. 1], p. 440 in fine, ma già ridimensionata in *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 254 in fine (e si veda soprattutto *infra*, nt. 296). A quest'ultima aderisce espressamente la LAMBERTI, *Tabulae Imitanae*, cit. [nt. 223], p. 230.

²⁹⁵ Si veda BUONGIORNO, *Lex Minicia*, cit. [nt. 268], il quale (p. 1 nt. 3) rimanda alla sua opera dove ne ha dato ampia dimostrazione. Ad una datazione della *lex Minicia* durante il principato tiberiano pensa ora la MANCINI, *Cives Romani*, cit. [nt. 17], p. 36-40.

²⁹⁶ *La questione*, cit. [nt. 3], p. 82 s., comunque non escludendo «(pur consapevole delle difficoltà di ipotizzare una legge così tarda), la possibilità di collocarla addirittura in età flavia» (p. 83 nt. 269). Ma per la datazione «secca» al 65 o 62 a.C. l'autore si era già da tempo espresso (*Foedus*, cit. [nt. 13], p. 141 nt. 8), ad indicare la effettiva scelta dello studioso fra le alternative datazioni al 16-26 d.C. o all'88 d.C. ivi più oltre (*Foedus*, cit., p. 254 in fine) proposte.

²⁹⁷ *Rec.* a KREMER, cit. [nt. 13], p. 338, che registra con soddisfazione l'opinione adesiva del recensito (KREMER, *Ius Latinum*, cit. [nt. 17], p. 116), contro la *communis opinio* (amplissimi riferimenti in LURASCHI, *Foedus*, cit. [nt. 13], p. 238-262) che data l'abolizione del *connubium* già molto tempo prima della guerra sociale (in conformità con la datazione recepita della *lex Minicia*), sostanzialmente al 268, con la fondazione delle dodici colonie menzionate da Cic., *Caec.* 102 (passo analiticamente discusso in *Foedus*, cit., p. 215-299, con esauriente dimostrazione della scarsa attendibilità del medesimo – da ambientare nel contesto difensivo in cui esso si situa, senza indebite generalizzazioni – e dunque, tutto sommato, del suo carattere anodino). Non risultano chiare in questa sede le motivazioni addotte da P. LE ROUX, *Rome et le droit latin*, in «RHD», LXXVI, 1998, p. 329-330, a favore dell'opinione, del tutto originale, che in età imperiale, e anche sotto gli antonini quando scrive Gaio, i Latini, sia Iuniani sia delle comunità civiche latine, godessero ancora di *connubium*: se ben s'intende, in quanto, essendo ora la latinità una cittadinanza romana potenziale (nelle parole dell'autore: *op. cit.*, p. 331 in fine e p. 333), le si sarebbe creato un grave *vulnus* non riconoscendo effetti giuridici civilistici alle unioni fra romani e latini; va peraltro registrato, con disappunto, come l'autore persista ivi nella totale ignoranza della produzione scientifica di Luraschi in materia di *ius Latii*, già manife-

cati gli inconvenienti dei matrimoni misti, contrassegnati dal *connubium*, con le donne latine (un'ampia schiera di nuovi cittadini romani), ma che in precedenza aveva adombrato potere essere opera della *lex Pompeia*, sulla base di Asc., in *Pis* 3 Clark, prospettando che il brano vada inteso seguendo la scansione letterale, e ritenendo perciò che il nuovo *ius Latii* creato dall'89 comprendesse unicamente il *ius honorum*, contestualmente aboliti, in occasione di questa importante riforma (che fa prescindere la latinità dalla fondazione *ex nihilo* di nuove colonie), gli altri diritti in precedenza riconosciuti dal *Latium* (*connubium*, *commercium*, *suffragium*, *migratio*)²⁹⁸.

Va peraltro notato come le tesi di Luraschi sulla data della *lex Minicia*, secondo quanto egli ebbe modo di constatare soltanto in parte²⁹⁹, abbiano fatto breccia in dottrina, la quale si muove ora sempre più decisa per una datazione della legge posteriore alla guerra sociale³⁰⁰.

L'importanza delle ricerche di Giorgio Luraschi sulla cittadinanza romana, e come esse si siano inserite nel dibattito dottrinale sul *ius Romanum*, dovrebbe essere risultata dalla rassegna che si è tentata in questa sede, e dalla quale dovrebbe altresì emergere come non vi possa essere analisi sulla cittadinanza romana in epoca tardo-repubblicana, condotta naturalmente con taglio giuridico più che politologico-sociologico, che possa prescindere dalle conclusioni di Luraschi (per accettarle o rifiutarle è altro discorso).

Varrà forse la pena riportare in conclusione come un autorevole e severo studioso della cartura di André Magdelain tratteggiava le caratteristiche della monografia *Foedus, Ius Latii, Civitas*, avendo, dall'alto del suo sapere, colto tutta la coerenza, sistematicità e, in una parola, elevatezza del pensiero di Luraschi: «La documentation bibliographique est considérable et le recours aux sources anciennes est constant. C'est ce qui assurera à ce livre un bel avenir. Les textes sont soumis constamment à une interprétation qui tend à en reviser le sens, si bien que sur l'ensemble des problèmes traités il faudra désormais pour apprécier leur base textuelle recourir aux interprétations de M. Luraschi, soit pour les accepter soit pour les dépasser. Un certain nombre de textes fondamentaux de droit romain trouvent ici un nouveau point de départ pour leur critique. Et comme le livre est bien écrit, il sera un instrument de travail non seulement utile, mais agréable ... Beaucoup d'idées reçues ont été mises à dure épreuve et laissées transparaître leur fragilité ... Il aura suffi aujourd'hui de donner idée du talent qui parcourt ce livre»³⁰¹.

stata in *La question*, cit. [nt. 246], arrivando addirittura a menzionare la posizione costituzionale di Como omettendo di citare gli studi di Luraschi sul punto (*Rome et le droit latin*, cit., p. 337 nt. 142).

²⁹⁸ È una timida apertura in *La questione*, cit. [nt. 3], p. 83 nt. 268, dove Luraschi scriveva che «oggi invece, dopo una più attenta lettura di Asc., in *Pis* 3 C., sono portato a credere che l'identità di diritti intravvista dal commentatore di Cicerone riguardasse solo il *ius civitatis per magistratum*, come, d'altronde, risulta dalla lettera del passo», ribadendo tuttavia che le conclusioni sulla datazione della legge dopo la guerra sociale resterebbero immutate «anche a voler supporre che la riforma in senso restrittivo della *Latinitas* (cui di regola sarebbe stato disconosciuto il *connubium*) sia da datare ben oltre l'89, magari proprio a ridosso dell'approvazione della legge, fra il 65 o il 62, o addirittura in età imperiale, dopo aver sperimentato gli inconvenienti dei matrimoni misti. Ciò mi consentirebbe di ribadire la tesi che nell'89 ai Transpadani venisse riconosciuto, fra gli altri diritti, anche il *connubium*». In *rec.* a KREMER, cit. [nt. 13], p. 338, il Maestro ribadirà però che *ius migrandi* e *ius suffragii* furono aboliti dalla *lex Papia de peregrinis* del 65, periodo in cui va collocata pure l'abrogazione del *connubium* (magari, si aggiunge qui, proprio ad opera della stessa legge in questione), mentre il *commercium* subirà la naturale evoluzione che porterà i Latini a vedere non soltanto i loro rapporti con i Romani, ma anche le relazioni giuridiche fra loro stessi, regolate dal *ius civile* («Irn.» 93, su cui le incisive notazioni di TALAMANCA, *I mutamenti della cittadinanza*, cit. [nt. 213], p. 714-715 e nt. 35-36).

²⁹⁹ In *La questione*, cit. [nt. 3], p. 282 e nt. 265, poteva manifestare soddisfazione per l'adesione della LAMBERTI, «*Tabulae Irnitanae*», cit. [nt. 223], p. 230, lamentando però come essa fosse rimasta isolata (si può soltanto rilevare come, nel recensire la monografia di Luraschi, LABRUNA, *Romanizzazione*, cit. [nt. 12], p. 312 in fine, valutasse «buone notazioni» quelle «sul contenuto e la data della *lex Minicia de liberis*»).

³⁰⁰ Ad una datazione al Principato di Tiberio pensa infatti, come detto *supra*, nt. 295, la MANCINI, *Cives Romani*, cit. [nt. 17], p. 236-240, mentre si rivolge ad un arco temporale racchiuso fra il periodo posteriore alla guerra sociale e quello anteriore al Principato di Tiberio BUONGIORNO, *Lex Minicia*, cit. [nt. 268].

³⁰¹ A. MAGDELAIN, *rec.* a LURASCHI, *Foedus. Ius Latii. Civitas. Aspetti costituzionali della romanizzazione in Transpadana*, cit., in «SDHI», XLVII, 1981, p. 376 e 378.